



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1628**

Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo

18/12/2022 - 04:00

# Indice

1. DDL S. 1628 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	4
1.2.1. Testo DDL 1628 . . . . .	5
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	8
1.3.1. Sedute . . . . .	9
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	10
1.3.2.1. 2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . . .	11
1.3.2.1.1. 2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 5 (ant.) del 08/04/2021 . . . . .	12
1.3.2.1.2. 2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (ant.) del 20/04/2021 . . . . .	15
1.3.2.1.3. 2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 3 (ant.) del 04/05/2021 . . . . .	16
1.3.2.1.4. 2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 4 (ant.) del 18/05/2021 . . . . .	17
1.3.2.1.5. 2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 5 (ant.) del 25/05/2021 . . . . .	18
1.3.2.1.6. 2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 7 (ant.) del 21/10/2021 . . . . .	19
1.3.2.1.7. 2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 8 (pom.) del 26/10/2021 . . . . .	26
1.3.2.1.8. 2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 9 (pom.) del 27/10/2021 . . . . .	29
1.3.2.1.9. 2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 10 (pom.) del 09/11/2021 . . . . .	31
1.3.2.1.10. 2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 11 (ant.) del 24/11/2021 . . . . .	45
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	47
1.4.1. Sedute . . . . .	48
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	49
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> (Affari Costituzionali) . . . . .	50
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> (Affari Costituzionali) - Seduta n. 145 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/11/2021 . . . . .	51
1.4.2.1.2. 1 <sup>a</sup> (Affari Costituzionali) - Seduta n. 299 (pom.) del 23/11/2021 . . . . .	54
1.4.2.2. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) . . . . .	68

1.4.2.2.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 476 (pom.) del 16/11/2021	.69
1.4.2.2.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 481 (pom.) del 23/11/2021	.82
1.4.2.2.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 483 (pom.) del 24/11/2021	.95
1.4.2.2.4. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 484 (ant.) del 25/11/2021	.125
1.4.2.2.5. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 556 (pom.) del 17/05/2022	.131
1.5. Trattazione in Assemblea	.139
1.5.1. Sedute	.140
1.5.2. Resoconti stenografici	.141
1.5.2.1. Seduta n. 382 del 25/11/2021	.142

# **1. DDL S. 1628 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1628  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo

**Titolo breve:** *Molestie luoghi di lavoro*

---

Iter

**24 novembre 2021:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1628**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

[Maria Rizzotti](#) ( [FI-BP](#) )

**Cofirmatari**

[Alessandrina Lonardo](#) ( [FI-BP](#) ), [Francesco Maria Giro](#) ( [FI-BP](#) ), [Massimo Ferro](#) ( [FI-BP](#) ),  
[Francesca Alderisi](#) ( [FI-BP](#) ), [Urania Giulia Rosina Papatheu](#) ( [FI-BP](#) ), [Paola Binetti](#) ( [FI-BP](#) ),  
[Francesco Battistoni](#) ( [FI-BP](#) ), [Giacomo Caliendo](#) ( [FI-BP](#) )

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta il 16 novembre 2021

Presentazione

Presentato in data **25 novembre 2019**; annunciato nella seduta n. 169 del 2 dicembre 2019.

Classificazione TESEO

REATI SESSUALI , AMBIENTE DI LAVORO , VIOLENZA PSICOLOGICA E MOBBING ,  
VIOLENZA E MINACCE

**Articoli**

PENE DETENTIVE (Artt.1, 2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2),  
AGGRAVAMENTO DELLA PENA (Artt.1, 2), QUERELA (Artt.1, 2), INFORMAZIONE (Art.3)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2<sup>a</sup> Sen. [Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) ( [IV-PSI](#) ) (dato conto della nomina l'8 aprile 2021) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 11<sup>a</sup> Sen. [Valeria Fedeli](#) ( [PD](#) ) (dato conto della nomina l'8 aprile 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla [2<sup>a</sup> Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente l'11 giugno 2020.

Annuncio nella seduta n. 228 dell'11 giugno 2020.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 11<sup>a</sup> (Lavoro)

Nuovamente assegnato alle commissioni riunite [2<sup>a</sup> \(Giustizia\)](#) e [11<sup>a</sup> \(Lavoro pubblico e privato,](#)

**previdenza sociale** in sede referente il 22 marzo 2021. Annuncio nella seduta n. 307 del 24 marzo 2021.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio)

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 1628

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1628

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RIZZOTTI**, **LONARDO**, **GIRO**, **FERRO**, **ALDERISI**, **PAPATHEU**, **BINETTI**, **BATTISTONI** e **CALIENDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 2019

Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo

Onorevoli Senatori. - Il disegno di legge intende affrontare due problematiche connesse tra loro che riguardano le molestie sessuali e i casi di atti vessatori (*mobbing*) in ambito lavorativo.

Sono trascorsi ormai molti anni da quando il Parlamento e tutti i mezzi di comunicazione hanno provato ad affrontare e mettere in luce il problema della violenza di genere, attraverso provvedimenti e voci che condannano rumorosamente il fenomeno e che puntano il dito sugli autori degli efferati delitti in cui nessuno sembra riconoscersi. Ciò però, senza effettuare una seria riflessione riguardo alla cultura in cui tali comportamenti nascono e proliferano, così che il dibattito politico resta ancorato agli effetti e indifferente alle cause.

Quando poi questa violenza avviene nel contesto lavorativo, l'analisi deve considerare anche i rapporti di potere tipici della gerarchia nelle organizzazioni aziendali che troppo spesso portano a travalicare ogni limite consentito e accettabile.

Il riferimento è a comportamenti che producono gravissime ripercussioni fisiche e psicologiche sulla salute, in particolare delle lavoratrici e che, oltre ad avere rilevanza dal punto di vista del diritto civile e del lavoro, possono costituire violazioni di norme penali e integrare reati quali il maltrattamento, gli atti persecutori, la violenza privata e altri ancora. Il riferimento è a reati la cui componente violenta si trova anche nel malcelato ricatto che ha per oggetto la conservazione del posto di lavoro, in un'epoca in cui le garanzie dei lavoratori al riguardo vanno sempre più riducendosi.

Un caso paradigmatico in tal senso è quello oggetto della sentenza n. 35588 della Corte di cassazione, V Sezione penale, del 19 luglio 2017, emessa nell'ambito di un procedimento in cui la parte offesa, dipendente di un ente locale, è stata vittima di atti persecutori (*stalking*) da parte del proprio superiore gerarchico, anche fuori dall'orario e dal luogo di lavoro.

L'imputato esercitava nei confronti della persona offesa compiti di direzione, vigilanza e controllo, dei quali abusava in ogni momento della giornata, al fine di ottenere contatti con la dipendente, fino a farla sprofondare in un grave stato depressivo e di paralizzante prostrazione. Tali poteri direttivi, oltre a consentire all'imputato la possibilità di accesso illimitato al luogo di lavoro della dipendente, attribuivano efficacia autoritativa anche alle condotte persecutorie realizzate fuori dall'orario o dal luogo di lavoro, rendendo « l'assedio » sofferto dalla persona offesa sempre più pervasivo e soffocante. In buona sostanza, la Corte ha riconosciuto che l'autorità conferita all'imputato dal proprio ruolo di superiore gerarchico ricoperto nell'ambito dell'amministrazione in questione, ha costituito il presupposto essenziale della condotta persecutoria oggetto di contestazione.

In casi simili, o anche più gravi dove intervengono atti di violenza fisica, le lavoratrici e i lavoratori che dopo aver denunciato il proprio persecutore, autore di condotte talmente moleste o violente da integrare un reato, intendano costituirsi parte civile nel processo penale che ne seguirà, potranno citare in giudizio nel processo penale anche il datore di lavoro come responsabile civile, che dovrà rispondere patrimonialmente per il fatto dannoso del dipendente. Limitando così il rischio che al buon



esito del processo penale, il diritto al risarcimento della persona offesa rimanga insoddisfatto per l'eventuale incapienza dell'imputato.

I dati su questo tema non sono incoraggianti. Se è vero che l'ISTAT rileva una leggera diminuzione rispetto ai tre anni precedenti per le molestie e i ricatti sessuali subiti dalle donne indipendentemente dal luogo, basta però leggere i numeri per vedere come l'ambiente di lavoro continui a essere il posto in cui si ricevono ricatti sessuali, apprezzamenti pesanti, si vivono situazioni contro la propria volontà. Ad avere vissuto una situazione simile almeno una volta nella vita, secondo l'ISTAT, sono 1.404.000 donne, ossia l'8,9 per cento del totale, di cui 425.000 solo negli ultimi tre anni.

La violenza psicologica sul posto di lavoro è molto più comune di quanto si creda. *Mobbing, stalking, straining*: il glossario della violenza psicologica sul luogo di lavoro si arricchisce di termini internazionali che raccontano, però, una realtà anche italiana fatta di vessazioni, umiliazioni e persecuzioni vissuta da oltre un milione e mezzo di lavoratori (dati dell'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL).

Tuttavia, avere giustizia non è semplice. Il percorso giudiziario per il riconoscimento della condotta mobbizzante contro il lavoratore è complesso per il rigore dei presupposti richiesti. Alla prova dei fatti spesso la domanda giudiziale del lavoratore viene rigettata, soprattutto per la difficoltà nel dimostrare il collegamento funzionale fra i singoli episodi vessatori che devono ripetersi in uno stretto arco temporale ed essere manifestazione dello stesso intento persecutorio.

Per questo motivo è necessario un intervento legislativo chiaro che fornisca adeguati e idonei strumenti di tutela per difendere le lavoratrici e i lavoratori e la loro dignità dalle continue vessazioni che sono costretti a subire in ambito lavorativo, consentendo quindi di far valere la lesione di un proprio diritto, agendo dinanzi al giudice del lavoro nei confronti del datore di lavoro (nel caso di *mobbing* verticale) o nei confronti di un proprio collega o di un gruppo di colleghi (nel caso di *mobbing* orizzontale) che si siano resi autori di atti vessatori in ambito lavorativo.

È importante infine promuovere campagne di informazione, comunicazione e formazione volte a sensibilizzare i datori di lavoro e i dipendenti sul fenomeno delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo e sugli strumenti di tutela e di risoluzione delle controversie in caso di denuncia alle autorità competenti.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Introduzione dell'articolo 609-ter.1 del codice penale in materia di molestie sessuali)*

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 609-ter.1. - (*Molestie sessuali*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche in forma verbale, reca a taluno molestie o disturbo violando la dignità ovvero la libertà sessuale della persona è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni.

La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso nell'ambito di un rapporto di educazione, istruzione o formazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, anche di reclutamento o selezione, con abuso di autorità o di relazioni di ufficio.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La querela può essere proposta entro sei mesi dal fatto ed è irrevocabile ».

### Art. 2.

*(Introduzione dell'articolo 612-bis.1 del codice penale in materia di atti vessatori in ambito lavorativo)*

1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 612-bis.1. - (*Atti vessatori in ambito lavorativo*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni il datore di lavoro, il dirigente o il lavoratore che nel luogo o nell'ambito di lavoro, con condotte reiterate, compie atti, omissioni o comportamenti di vessazione o di persecuzione psicologica tali da compromettere la salute o la professionalità o la

dignità del lavoratore.

La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva una malattia nel corpo o nella mente.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede, tuttavia, di ufficio nelle ipotesi di cui ai commi secondo e terzo ».

Art. 3.

*(Prevenzione e informazione)*

1. Le amministrazioni dello Stato promuovono campagne di informazione e comunicazione volte a sensibilizzare i datori di lavoro e i dipendenti sul fenomeno delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo e sugli strumenti di tutela e di risoluzione delle controversie in caso di denuncia alle autorità competenti, nonché iniziative dirette ad una formazione specifica e adeguata sui rischi relativi alle situazioni da essi derivanti.

2. Le campagne d'informazione e comunicazione e le iniziative di cui al comma 1 sono svolte con le risorse finanziarie, materiali e strumentali disponibili a legislazione vigente.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1628  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo

**Titolo breve:** *Molestie luoghi di lavoro*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

2<sup>a</sup> (Giustizia) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

[N. 5 \(ant.\)](#)

8 aprile 2021

[N. 2 \(ant.\)](#)

20 aprile 2021

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 3 \(ant.\)](#)

4 maggio 2021

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 4 \(ant.\)](#)

18 maggio 2021

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 5 \(ant.\)](#)

25 maggio 2021

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 7 \(ant.\)](#)

21 ottobre 2021

[N. 8 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

[N. 9 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2021

[N. 10 \(pom.\)](#)

9 novembre 2021

[N. 11 \(ant.\)](#)

24 novembre 2021

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 2<sup>^</sup> (Giustizia) e 11<sup>^</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

# 1.3.2.1.1. 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 5 (ant.) dell'08/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE  
2<sup>a</sup> (Giustizia)  
11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)  
GIOVEDÌ 8 APRILE 2021  
5<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

IN SEDE REFERENTE

**(655) Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro**

**(1597) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro**

**(1628) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo**

(Esame congiunto e rinvio)

Non facendosi osservazioni, si procede congiuntamente su tutti i disegni di legge in titolo, assegnati alle Commissioni riunite 2a e 11a e recanti disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.

La relatrice per l'11a Commissione, senatrice [FEDELI](#) (PD), illustra il disegno di legge n. 655, che - ai fini delle nozioni di molestie e di molestie sessuali nell'ambito lavorativo - richiama l'articolo 26, commi 1 e 2, del codice delle pari opportunità; il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge, inoltre, qualifica come molestia sessuale aggravata i casi in cui il rifiuto o l'accettazione delle medesime molestie sessuali costituisca motivo di discriminazione nell'accesso al lavoro, alla formazione, al mantenimento del posto di lavoro, alla promozione o alla retribuzione o comunque motivo di intimidazione nell'ambiente stesso di lavoro.

Il successivo articolo 2 concerne gli obblighi a carico del datore di lavoro, richiedendo che assicuri condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori; le pubbliche amministrazioni si avvarranno

altresì dei comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. È poi sancito il principio del mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, nonché l'obbligo di porre in atto procedure tempestive e imparziali, relative alla contestazione e al conseguente accertamento dei fatti; a carico del datore di lavoro scatta l'obbligo di denunciare il fatto entro quarantotto ore dall'accertamento.

Per le denunce delle molestie, all'articolo 3, si esclude che la lavoratrice o il lavoratore possa essere a causa della denuncia sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. L'articolo 4 estende alle donne - che abbiano denunciato una molestia sessuale subita sul luogo di lavoro - la disciplina che attribuisce il diritto al congedo per motivi connessi al percorso di protezione (debitamente certificato) relativo alla violenza di genere. La vittima di molestie sessuali potrà poi richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale (verticale od orizzontale), ove ne sussista la disponibilità nell'organico. I consiglieri di parità svolgono anche funzioni di assistenza e di consulenza, potendo altresì promuovere il tentativo di conciliazione: come per i loro ruoli e recapiti l'informativa ai dipendenti è a carico del datore (articolo 5), così per quelli dei comitati unici di garanzia l'informativa è a carico delle relative pubbliche amministrazioni, che predispongono piani formativi e adottano codici deontologici (articolo 6). Seguono previsioni in ordine alle funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro (articolo 7).

L'articolo 8, comma 1, lettera *a*) modifica il codice penale introducendo, all'articolo 610-*bis*, la fattispecie specifica di "molestie sessuali". Il nuovo articolo 610-*bis* del codice penale punirà, con la reclusione da 5 a 10 anni, chiunque compia atti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Il reato si prescriverebbe in dieci anni dalla condotta. La lettera *b*) del comma 1 inserisce, nel codice penale, l'articolo 124-*bis*, in base al quale la vittima di molestie sessuali potrà esercitare il diritto di querela entro dodici mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

Il disegno di legge n. 1597 reca anch'esso, nel codice penale, il reato di molestie sessuali. La disposizione dell'articolo 609-*ter*.1 punisce con la reclusione da due a quattro anni chiunque, con minacce, atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, in forma verbale o gestuale, reca a taluno molestie o disturbo violando la dignità della persona. La fattispecie si applica "salvo che il fatto costituisca più grave reato". La disposizione contempla poi una serie di aggravanti. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto, commesso nell'ambito di un rapporto di educazione, istruzione o formazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, anche di reclutamento o selezione, con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Il reato è procedibile a querela, da proporsi entro 12 mesi dai fatti di reato ed è irrevocabile. La disposizione richiama espressamente l'applicazione delle circostanze aggravanti comuni di cui all'articolo 61 del codice penale.

L'articolo 2 del disegno di legge n. 1597 reca disposizioni analoghe ad alcune di quelle di cui agli articoli 2 e 6 del disegno di legge n. 655; anche l'articolo 3 reca norma analoga a quella di cui all'articolo 7 del disegno di legge n. 655. Il successivo articolo 4 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuova la realizzazione di campagne di comunicazione, dirette ad informare e sensibilizzare sul fenomeno delle molestie sui luoghi di lavoro e sugli strumenti di tutela esistenti nei casi di denuncia. Gli articoli 5 e 6 recano delega al Governo rispettivamente per il riordino dei vari organismi e comitati di parità e pari opportunità, operanti a livello nazionale e per il contrasto di ogni forma di violenza o molestia nei luoghi di lavoro. L'articolo 7 provvede alla copertura degli oneri.

Il disegno di legge n. 1628 reca disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo. L'articolo 1 introduce - similmente al disegno di legge n. 1597 - nel codice penale, all'articolo 609-*ter*.1, il reato di molestie sessuali. La disposizione punirà con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque, con atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche in forma verbale, reca a taluno molestie o disturbo violando la dignità ovvero la libertà



sessuale della persona. La fattispecie si applicherebbe "salvo che il fatto costituisca più grave reato". La disposizione contempla poi una serie di aggravanti ed il reato sarebbe procedibile a querela. L'articolo 2 introduce nel codice penale l'articolo 612-*bis*.1, con il quale si puniranno gli atti vessatori in ambito lavorativo con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena si applicherebbe al datore di lavoro, al dirigente o al lavoratore che nel luogo o nell'ambito di lavoro, reiteratamente, compie atti, omissioni o comportamenti di vessazione o di persecuzione psicologica tali da compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore; anche tale fattispecie reca clausola di salvaguardia della perseguibilità del più grave reato. La disposizione contempla poi una serie di aggravanti. Il reato è procedibile a querela, ma nelle ipotesi aggravate si procede d'ufficio. L'articolo 3 prevede infine misure di prevenzione e informazione, impegnando le amministrazioni dello Stato a promuovere campagne di informazione e comunicazione, che devono essere svolte con le risorse finanziarie, materiali e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Condivisi i contenuti testé esposti, il relatore per la 2a Commissione, senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), d'intesa con la correlatrice propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni da parte degli Uffici di Presidenza integrati delle due Commissioni riunite.

Il presidente [OSTELLARI](#), d'intesa con la Presidente dell'11a Commissione, propone che i Gruppi facciano pervenire alla segreteria della 2a Commissione i nominativi dei soggetti, di cui si richiede d'audizione, entro le ore 15 del prossimo martedì 13 aprile.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

# 1.3.2.1.2. 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (ant.) del 20/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE**  
**2<sup>a</sup> (Giustizia)**  
**11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**  
**Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 2**  
**MARTEDÌ 20 APRILE 2021**

*Presidenza della Vice Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
[EVANGELISTA](#)  
*indi della Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione*  
[MATRISCIANO](#)

*Orario: dalle ore 12,30 alle ore 13,50*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEI SINDACATI CIGL, CISL UIL, UGL E USB, DI ASSOLAVORO E DI ACLI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 655, 1597 E 1628 (MOLESTIE LUOGHI DI LAVORO)*

# 1.3.2.1.3. 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 3 (ant.) del 04/05/2021

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE**  
**2<sup>a</sup> (Giustizia)**  
**11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**  
**Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 3**  
**MARTEDÌ 4 MAGGIO 2021**

*Presidenza della Vice Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
**[EVANGELISTA](#)**

*Orario: dalle ore 11,30 alle ore 12,35*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA, CONFAGRICOLTURA, CONFAPI, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI E CONFIMI INDUSTRIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 655, 1597 E 1628 (MOLESTIE LUOGHI DI LAVORO)*

# 1.3.2.1.4. 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 4 (ant.) del 18/05/2021

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE**  
**2<sup>a</sup> (Giustizia)**  
**11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**  
**Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 4**  
**MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021**

*Presidenza della Vice Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
**[EVANGELISTA](#)**

*Orario: dalle ore 11 alle ore 11,45*

*AUDIZIONI INFORMALI DI UN MAGISTRATO, DI RAPPRESENTANTI DI ORDINI PROFESSIONALI E DI UN DOCENTE UNIVERSITARIO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 655, 1597 E 1628 (MOLESTIE LUOGHI DI LAVORO)*

# 1.3.2.1.5. 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 5 (ant.) del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE**  
**2<sup>a</sup> (Giustizia)**  
**11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**  
**Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 5**  
**MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021**

*Presidenza della Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione*  
[MATRISCIANO](#)  
*indi della Vice Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
[EVANGELISTA](#)

*Orario: dalle ore 11 alle ore 12,40*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO, DELLA SOCIETA' ITALIANA DELLA PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELL'ORGANIZZAZIONE, DI FEDERDISTRIBUZIONE, DI FEDERTERZIARIO, DI AIWA, DI ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE, DI CNA NAZIONALE, DI TELEFONO ROSA E DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 655, 1597 E 1628 (MOLESTIE LUOGHI DI LAVORO)*

# 1.3.2.1.6. 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 7 (ant.) del 21/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE  
2<sup>a</sup> (Giustizia)  
11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)  
GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2021  
7<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

IN SEDE REFERENTE

**(655) Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro**

**(1597) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro**

**(1628) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo**

**(2358) Donatella CONZATTI e FARAONE. - Disposizioni in materia di eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 655, 1597, 1628, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2358 e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Il relatore per la 2a Commissione [CUCCA](#) (IV-PSI) si rimette ad una nota scritta, posta in distribuzione, in ordine ai contenuti del disegno di legge n. 2358 di iniziativa dei senatori Conzatti, Faraone e altri: vi si propone di dare attuazione ai principi contenuti nella Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, ratificata con la legge 15 gennaio 2021, n. 4. Ciò per introdurre, in attuazione dei principi costituzionali, nonché di quelli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, disposizioni atte a prevenire, reprimere, contrastare ed eliminare la violenza e le molestie poste in essere in occasione di qualsiasi rapporto di lavoro, compresi il lavoro volontario e il lavoro autonomo.

Le disposizioni del disegno di legge sono rivolte: ai settori di attività, privati e pubblici, indipendentemente dalla modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, dalla mansione svolta, dal livello di inquadramento o dalla categoria legale acquisita; ai lavoratori e alle lavoratrici, ai datori e alle datrici di lavoro, ai superiori gerarchici, alle persone in formazione, ai tirocinanti e agli apprendisti nonché alle persone alla ricerca di un impiego o candidate a un lavoro. Vi si perseguono le violenze o molestie: in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro nel posto di lavoro (ivi compresi spazi pubblici e privati laddove questi siano un luogo di lavoro), in luoghi in cui la vittima riceve la retribuzione, in luoghi destinati alla pausa o alla pausa-pranzo o nei luoghi di utilizzo di servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi; durante spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o attività sociali correlate con il lavoro, in modalità di lavoro agile, o a seguito di comunicazioni di lavoro, incluse quelle rese possibili dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; all'interno di alloggi messi a disposizione dai datori o dalle datrici di lavoro; e infine durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro dal lavoro.

L'articolo 3 reca la definizione di «violenza e molestie nell'ambito del posto di lavoro», mentre gli articoli 4 (obblighi del datore di lavoro) e 5 (organizzazione e misure di prevenzione, protezione e vigilanza sul lavoro) delineano la «prima fase di intervento» legislativo: quella della prevenzione, rivolta principalmente agli aspetti organizzativi e informativi. Ai sensi dell'articolo 5 la violenza e le molestie devono essere oggetto di espressa e specifica valutazione dei rischi, ai fini delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sul piano del contrasto alle condotte vessatorie il disegno di legge, diversamente dalle altre iniziative in titolo, prevede una disciplina repressiva di carattere civilistico, ritenendo che "la violenza e le molestie lavorative possono concretizzarsi in una pluralità di condotte già previste dalla legislazione penale". Nel caso di accertamento della violenza o delle molestie, il giudice nel provvedimento con cui liquida il danno infatti riconosce a favore della vittima una somma ulteriore a titolo di sanzione nei confronti di ciascun soggetto convenuto in giudizio ed accertato quale responsabile della violenza o delle molestie, da liquidare in misura ricompresa tra un minimo di 20.000 euro e un massimo di 200.000 euro. L'importo della sanzione è determinato dal giudice avuto riguardo alla gravità del fatto accertato e delle eventuali conseguenze dannose, alla condotta stragiudiziale e processuale del soggetto convenuto in giudizio ed accertato responsabile e alle condizioni delle parti. La somma deve essere liquidata dal giudice in ogni caso e indipendentemente dall'accertamento del danno patrimoniale e non patrimoniale (articolo 7, che consente altresì di provare il fatto anche in via indiziaria attraverso presunzioni semplici).

L'articolo 8 reca una specifica disciplina a protezione della vittima, dei testimoni e degli informatori, prevedendo la nullità del licenziamento, del mutamento di mansioni o di luogo di lavoro o di ogni eventuale sanzione disciplinare per coloro che segnalano o denunciano o promuovono un'azione giudiziaria per l'accertamento della violenza o delle molestie fatti ovvero testimoniano a favore della vittima in tali procedimenti. L'articolo 9, oltre a prevedere specifiche sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che pongono in essere la violenza o le molestie, reca una specifica disciplina del regime di pubblicità dei provvedimenti emessi dal giudice nei casi di accertamento di molestie sul luogo di lavoro. L'articolo 10 prevede nel caso di condotte vessatorie la possibilità di ricorso all'ammonimento del questore; vi è anche un aumento di pena per il reato di atti persecutori nel caso in cui la condotta vessatoria sia posta in essere da un soggetto precedentemente ammonito. L'articolo 11, fra le altre previsioni, estende i compiti, le funzioni e le attività affidati agli Ispettorati del lavoro e ai consiglieri di parità anche all'osservanza e all'applicazione delle disposizioni in materia di violenza e molestie. Gli articoli 12 e 13 recano da ultimo, rispettivamente, disposizioni finali e la clausola di invarianza finanziaria.

Il presidente [OSTELLARI](#), non facendosi osservazioni, dispone la congiunzione dell'esame del disegno di legge testé illustrato con i testi già all'ordine del giorno, in quanto relativi alla medesima materia. Indi chiede ai relatori se intendano illustrare l'attività istruttoria svolta in occasione delle audizioni eseguite dagli Uffici di Presidenza riuniti, integrati dai rappresentanti dei Gruppi.

La relatrice per l'11a Commissione [FEDELI](#) (PD) dichiara che le audizioni sono state così proficue da consentire ai due relatori di redigere una proposta di testo unificato, che sottopongono alle Commissioni riunite come testo base cui riferire la successiva fase dell'esame degli emendamenti. Ne illustra brevemente i principi ispiratori, dichiarando che essa ha come obiettivi il recepimento della convenzione OIL ratificata a gennaio 2021 dal nostro Paese; contiene tra l'altro la definizione di molestie; individua gli obblighi del datore di lavoro; introduce un'apposita fattispecie penale.

Il [PRESIDENTE](#) propone, quindi, di assumere il testo proposto dai Relatori, che è pubblicato in allegato al presente resoconto, come testo base sul quale poi effettuare la presentazione e l'esame degli emendamenti.

Il relatore per la 2a Commissione [CUCCA](#) (IV-PSI) segnala la presenza di alcuni aspetti nel testo che ancora devono essere rivisti e cita, per esempio, la cornice edittale del reato di nuovo conio: su tutto questo sarà proficuo il contributo che renderanno i Gruppi in fase emendativa.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdl) propone un celere avvio della discussione generale direttamente sul testo base e, successivamente, la fissazione di un termine per gli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) si dichiara disponibile a concertare con la presidente Matrisciano la convocazione di una seduta già nella prossima settimana per la discussione generale, per poi fissare il termine per gli emendamenti.

La relatrice per la 11a Commissione [FEDELI](#) (PD) condivide la proposta del Presidente ma sottolinea l'auspicio che il testo possa essere sottoposto all'Assemblea entro il giorno 25 novembre prossimo, che è data estremamente significativa perché vi si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2021.

Il [PRESIDENTE](#) propone allora di aggiornare la trattazione alla prossima settimana per esaurire la discussione generale, auspicabilmente in una sola seduta. Laddove tale obiettivo fosse conseguito, ipotizza fin d'ora la fissazione di un termine per gli emendamenti al 4 novembre 2021 alle ore 12.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,05.*

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE COME TESTO BASE PER I  
DISEGNI DI LEGGE  
N. [655](#), [1597](#), [1628](#), [2358](#)

NT

I Relatori

***Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento ai luoghi di lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei comitati di parità e pari opportunità***



## **Art. 1.**

### *(Molestie sessuali nei luoghi di lavoro)*

1. La presente legge, in attuazione dei principi contenuti negli articoli 2, 3, 4, 32, 35 e 37 della Costituzione e in conformità alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019, di cui alla legge 15 gennaio 2021, n. 4, stabilisce le misure atte a prevenire e a contrastare le molestie e le molestie sessuali nei luoghi e nei rapporti di lavoro, come definite dall'articolo 26, commi 1 e 2, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dalla presente legge.

2. Nell'articolo 26 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006 i commi 1, 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

«1. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quegli atteggiamenti o comportamenti indesiderati e ripetuti, anche se verificatisi in un'unica occasione, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

2. Sono altresì considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati, anche se verificatisi in un'unica occasione, o ripetuti a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Costituisce altresì molestia sessuale, ai sensi del presente comma, qualsiasi forma di pressione grave, anche non ripetuta, esercitata su una lavoratrice o su un lavoratore allo scopo, reale o apparente, di ottenere un atto di natura sessuale in favore del medesimo autore della condotta o di un soggetto terzo.

2-bis. Sono altresì considerati come discriminazione il trattamento o i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 o di essersene sottomessi».

## **Art. 2.**

### *(Obblighi del datore di lavoro ed attività di altri soggetti)*

1. Nell'articolo 26 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006 il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

«3-ter. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative più opportune, di natura informativa e formativa, al fine di prevenire le molestie e le molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le pubbliche amministrazioni, le imprese, gli altri datori di lavoro, i sindacati, i lavoratori e le lavoratrici, nonché i comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituiti all'interno di ciascuna amministrazione ai sensi dell'articolo 57, comma 01, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si impegnano ad assicurare nei luoghi di lavoro il mantenimento di un ambiente in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza. A tale scopo, all'interno dei luoghi di lavoro, pubblici e privati, è adottato un apposito codice di comportamento, negoziato tra le parti. Le pubbliche amministrazioni, per prevenire e contrastare le molestie e le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, si avvalgono altresì dei suddetti comitati unici di garanzia».

2. Le pubbliche amministrazioni informano i propri dipendenti circa il ruolo, le funzioni, le competenze e i recapiti dei comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituiti all'interno di ciascuna amministrazione ai sensi dell'articolo 57, comma 01, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Esse predispongono altresì piani formativi di prevenzione contro le molestie e le molestie sessuali sui luoghi di lavoro, destinati ai dirigenti e ai componenti dei suddetti comitati unici, e adottano codici etici o codici di

condotta quali strumenti di prevenzione delle medesime molestie.

3. All'articolo 2, comma 222-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Un'ulteriore quota, pari al 3 per cento dei medesimi risparmi di spesa, è destinata all'attuazione dei piani formativi di prevenzione contro le molestie e le molestie sessuali sui luoghi di lavoro, adottati dalle stesse Amministrazioni e destinati ai dirigenti e ai componenti dei comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituiti all'interno di ciascuna amministrazione ai sensi dell'articolo 57, comma 01, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001».

4. Qualora siano denunciati al datore di lavoro i comportamenti di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, come modificato dalla presente legge, egli ha l'obbligo di porre in atto procedure tempestive e imparziali, nell'ambito delle facoltà previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, di contestazione e conseguente accertamento dei fatti, assicurando la riservatezza dei soggetti coinvolti. Nel caso di accertamento dei medesimi fatti, il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciarli entro le successive quarantottore e adotta, nei confronti del responsabile di tali comportamenti, i provvedimenti disciplinari secondo i relativi ordinamenti.

### **Art. 3.**

*(Tutela delle persone che denunciano una molestia sul luogo di lavoro)*

1. Per la lavoratrice o il lavoratore che denunci, all'interno o all'esterno dell'ambiente di lavoro, una molestia o una molestia sessuale sul luogo di lavoro, ovvero che presenti querela per le medesime, si applicano le tutele di cui all'articolo 26, comma 3-*bis*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006.

2. Qualora la denuncia di molestie o di molestie sessuali sul luogo di lavoro sia presentata all'Ispettorato nazionale del lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il medesimo Ispettorato vigila, a decorrere dalla data della denuncia, sullo stato del rapporto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore denunciante, al fine di assicurarne la tutela ai sensi del comma 1.

3. Qualora la lavoratrice o il lavoratore, anteriormente, contestualmente o successivamente alla denuncia o querela di cui al comma 1, presenti dimissioni volontarie, l'Ispettorato nazionale del lavoro può promuovere l'intervento delle organizzazioni sindacali.

### **Art. 4.**

*(Ulteriori tutele per le vittime di molestie sessuali sul luogo di lavoro)*

1. Il congedo di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, si applica anche alle donne che abbiano presentato, per molestia sessuale sul luogo di lavoro, una denuncia, all'interno o all'esterno dell'ambiente di lavoro, o una querela.

2. La lavoratrice o il lavoratore, qualora, in base a sentenza, anche di primo grado, o a provvedimento disciplinare, anche di primo grado, risulti vittima di molestie sessuali, ha diritto, senza subire penalizzazioni, a richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove ne sussista la disponibilità nell'organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale così instaurato è nuovamente trasformato in qualunque momento, a richiesta della lavoratrice o del lavoratore interessato, in rapporto di lavoro a tempo pieno, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro. La lavoratrice o il lavoratore che, in base ad uno dei provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, risulti vittima di molestie sessuali ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro, pubblico o privato, in modalità agile, come disciplinata dal capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

### **Art. 5.**

*(Consigliere e consiglieri di parità)*

1. Nell'articolo 12 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. I datori di lavoro portano a conoscenza delle lavoratrici e dei lavoratori le funzioni, le competenze e i recapiti delle consigliere e dei consiglieri di parità mediante affissione di idoneo avviso in un ambiente del luogo di lavoro accessibile a tutti».

2. Nell'articolo 15, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) assistenza e consulenza, su richiesta, anche nell'eventuale ambito del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che subiscono atti di molestia sessuale, garantendo la riservatezza sulle informazioni apprese, qualora richiesta dagli interessati».

#### **Art. 6.**

##### *(Campagne di comunicazione)*

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove la realizzazione di campagne di comunicazione dirette ad informare e sensibilizzare sul fenomeno delle molestie sui luoghi di lavoro e sugli strumenti di tutela esistenti nei casi di denuncia e di querela.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **Art. 7.**

##### *(Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di contrastare ogni forma di violenza o molestia nei luoghi di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) incentivazione dell'istituzione, nei modelli di organizzazione e gestione aziendale di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, di gruppi di lavoro a prevalente composizione femminile col compito di monitorare la correttezza dei comportamenti aziendali e di prevenire il verificarsi di molestie o violenze sui luoghi di lavoro;

b) introduzione di misure premiali, anche fiscali, per gli enti che adottano i modelli di cui alla lettera a) e contestuale previsione di un sistema centralizzato di controllo sugli effettivi risultati conseguiti in termini di promozione della parità di genere e delle pari opportunità e di contrasto delle molestie e violenze sui luoghi di lavoro.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

#### **Art. 8.**

##### *(Delega al Governo per il riordino degli organismi e dei comitati di parità e pari opportunità)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino dei vari organismi e comitati di parità e pari opportunità, che operano a livello nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) creazione di un organismo nazionale di controllo sulle molestie sul posto di lavoro con compiti di monitoraggio degli episodi commessi, di adozione di azioni di prevenzione e formazione;

e) coordinamento dell'attività degli organismi e dei comitati di parità e pari opportunità con i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

4. Il Governo può adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui al comma 1, con le medesime procedure di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.

5 Dall'attuazione delle norme di ciascun decreto di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Art. 9.**

*(Introduzione dell'articolo 609-ter.1 del codice penale in materia di molestie sessuali)*

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-ter.1 - (*Molestie sessuali*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con minacce, atti o comportamenti indesiderati, anche se verificatisi in un'unica occasione, o ripetuti a connotazione sessuale, in forma verbale o gestuale, reca a taluno molestie o disturbo violando la dignità della persona è punito con la pena della reclusione da 2 a 4 anni.

La pena è aumentata della metà se dal fatto, commesso nell'ambito di un rapporto di educazione, istruzione o formazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, anche di reclutamento o selezione, con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La querela può essere proposta entro dodici mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato ed è irrevocabile.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61».

# 1.3.2.1.7. 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 8 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE  
2<sup>a</sup> (Giustizia)  
11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)  
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021  
8<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

## *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che, a margine dello svolgimento delle audizioni svolte sul disegno di legge n. 2052 da parte degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 2a e 11a riunite, sono pervenuti documenti che saranno resi disponibili sulle pagine *web* delle Commissioni.

## *IN SEDE REFERENTE*

**(655)** *Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro*

**(1597)** *Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Delege al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro*

**(1628)** *Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo*

**(2358)** *Donatella CONZATTI e FARAONE. - Disposizioni in materia di eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) parte innanzitutto dal presupposto che la riforma dei reati sessuali del 1998 ha provocato una serie di problemi interpretativi di non poco momento: l'unificazione delle fattispecie a sfondo sessuale del codice Rocco in un'unica fattispecie - che ha come minimo comune denominatore il concetto di atto sessuale - ha destato numerose perplessità in dottrina e della giurisprudenza; ricorda anzi come la recente giurisprudenza abbia dilatato oltre ogni misura il concetto di atto sessuale, aggravando i forti problemi di compatibilità con il principio costituzionale di tassatività che la fattispecie del 1998 si trascinava fin dalle origini.

Evidenzia alcune perplessità relative al testo base, il quale si presenterebbe in alcune sue espressioni generico, fino a rischiare la violazione del canone di tipicità e di determinatezza. Suscita dubbi, in particolare, il rinvio che tale testo fa al concetto di molestie, concetto indefinito, indeterminato e che non può rientrare a stretto rigore nel più ampio concetto di atto sessuale di cui all'articolo 609-*bis*. Segnala che secondo il testo la querela potrebbe essere proposta a distanza di 12 mesi dal fatto: considerando soprattutto che il termine di proposizione della querela così lungo si giustifica per reati particolarmente gravi quali la violenza sessuale, le molestie sul luogo di lavoro dal punto di vista valoriale rappresentano invece un *quid minus* rispetto alla più grave fattispecie di cui all'articolo 609-*bis* c.p. Manifesta perplessità sul fatto che la querela sia irrevocabile, a differenza di quanto accade per la fattispecie di reato previsto dall'articolo 612-*bis*, espressione di una ben diversa gravità e lesione del bene giuridico. Suggerisce pertanto una prima modifica, consistente nel rendere la querela revocabile almeno in forma processuale; solleva perplessità anche sull'entità della pena, a suo dire eccessiva, ipotizzando una forchetta edittale più bassa (ad esempio da 6 mesi a tre anni). Anche la stesura della norma incriminatrice appare difficilmente comprensibile, alla luce di una virgola che si frappone tra l'atto singolo e quelli ripetuti.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), oltre a far proprie tutte le perplessità espresse dal senatore Balboni, solleva parimenti dubbi sul rispetto del principio di tassatività, in particolare per l'espressione "atti indesiderati" che ritiene tra l'altro non conforme alla definizione di molestie sessuali contenuta nelle richiamate norme convenzionali: esse invece fanno riferimento a comportamenti inaccettabili e, quindi, presuppongono condotte dotate di oggettività assai maggiore.

Denuncia, quindi, una inammissibile regressione verso un diritto penale dell'intenzione e verso, quindi, un'inaccettabile soggettivizzazione dell'illecito penale che porterebbe a porre in secondo piano invece la oggettiva lesività della condotta. Solleva perplessità poi sulla natura dogmatica dell'istituendo reato chiedendosi se si possa considerare compatibile con la continuazione o se si tratti di un reato plurimo, unisussistente o eventualmente abituale.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), convenendo con i precedenti interventi, esprime perplessità sulla formulazione normativa della proposta di testo unificato: ampi margini di indeterminatezza sono nel "considerare come discriminazione" o nell'equiparare condotte "aventi lo scopo o l'effetto".

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) cerca di chiarire lo spirito che ha portato al testo unificato, e chiede la predisposizione di una seduta supplementare per poter meglio replicare alle varie censure che sono state presentate al testo base.

La relatrice [FEDELI](#) (*PD*) si associa alla richiesta del senatore Cucca chiedendo che nella giornata di domani si possa ragionevolmente trovare lo spazio per un'ulteriore riflessione sul tema.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che è convocata un'ulteriore seduta delle Commissioni riunite

domani, mercoledì 27 ottobre, alle ore 13,30 o comunque alla prima sospensione dei lavori  
d'Assemblea se successiva.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

# 1.3.2.1.8. 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 9 (pom.) del 27/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE  
2<sup>a</sup> (Giustizia)  
11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)  
MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2021  
9<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

IN SEDE REFERENTE

**(655) Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro**

**(1597) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro**

**(1628) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo**

**(2358) Donatella CONZATTI e FARAONE. - Disposizioni in materia di eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [DAL MAS](#) (FIBP-UDC) preliminarmente condivide le critiche espresse nella seduta di ieri da alcuni suoi colleghi in merito al provvedimento in esame; esprime, in particolare, perplessità sulla previsione che introdurrebbe l'articolo 609-ter.1 del codice penale. Solleva dubbi sull'impiego dell'espressione "comportamenti indesiderati", in cui denuncia una palese violazione del principio di materialità in materia penale. Esprime perplessità anche per il richiamo, nell'ultimo comma dell'articolo 9 del testo base, della previsione dell'articolo 61 del codice penale: sarebbe del tutto pleonastico, dal momento che si tratta di un istituto di parte generale automaticamente applicabile anche a tutti i reati di parte speciale; ciò a meno che non si voglia suggerire - con il richiamo del solo articolo 61 ed il contestuale mancato richiamo dell'articolo 62 c.p. - la possibilità di applicare a tale fattispecie di reato le circostanze aggravanti e non le attenuanti (scelta questa di dubbia



costituzionalità).

Dichiarata chiusa la discussione generale, il relatore per la 2a Commissione [CUCCA](#) (*IV-PSI*), in sede di replica, con riferimento alle osservazioni espresse nella precedente seduta dal senatore Balboni, difende la scelta di predisporre un termine per la proposizione della querela fino a 12 mesi, considerando la delicatezza dell'evento traumatico subito e la necessità che la vittima abbia il tempo necessario per elaborare il fatto, al fine di ponderare con attenzione se proporre la querela vincendo eventuali paure, ritrosie o resistenze dovute al fatto che la propria controparte potrebbe essere un superiore gerarchico o addirittura il proprio datore di lavoro.

Sul tema della remissione della querela ritiene necessario mantenere inalterata la scelta proposta nel testo base: ciò proprio perché si dice consapevole del fatto che altrimenti la vittima potrebbe essere oggetto di ricatti, pressioni o tentativi di trattative volte ad indurla a ritirare la querela. Ciò in considerazione della posizione di debolezza nella quale la vittima si trova, dal momento che questi fatti spesso sono posti in essere nei confronti di soggetti che si trovano in condizioni di subordinazione lavorativa.

Per quanto riguarda l'istituto della continuazione del reato, ritiene che esso non possa considerarsi inapplicabile e che dovrà essere il giudice a valutare caso per caso la ricorrenza; in merito all'estremo rigore sanzionatorio denunciato dal collega nella seduta di ieri pomeriggio, pur dicendosi disponibile a rivedere la cornice edittale delle pene, ritiene comunque le medesime non estremamente severe, posto che potranno essere mitigate dall'applicazione delle attenuanti specifiche, delle attenuanti generiche o della riduzione di pena per il rito abbreviato.

Ritiene l'impianto complessivamente condivisibile, se letto alla luce della necessità di tutelare il dipendente quale soggetto debole all'interno del contesto lavorativo di riferimento nell'ambito del quale si svolgerebbero le molestie sessuali. Ritiene inoltre che la norma dia corretta esecuzione della convenzione dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) sulle molestie sessuali sui luoghi di lavoro.

Dopo che la sottosegretaria NISINI ha rinunciato alla replica, su richiesta della relatrice [FEDELI](#) (*PD*) la Commissione, non facendosi osservazioni, conviene su un'anticipazione della scadenza per la presentazione degli emendamenti al testo base, originariamente prospettata nelle scorse sedute: il termine è definitivamente fissato per la giornata del 3 novembre prossimo, alle ore 12,30.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

# 1.3.2.1.9. 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 10 (pom.) del 09/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE  
2<sup>a</sup> (Giustizia)  
11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)  
MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2021  
10<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.*

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

IN SEDE REFERENTE

**(655) Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro**

**(1597) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro**

**(1628) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo**

**(2358) Donatella CONZATTI e FARAONE. - Disposizioni in materia di eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che gli emendamenti proposti, pubblicati in allegato, si danno per illustrati, con il consenso di tutti i Gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [655](#), [1597](#), [1628](#), [2358 NT](#)

Art. 1

**1.1**

[Conzatti, Carbone](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al comma 1, sostituire le parole «sul luogo di lavoro» con le seguenti: «nel mondo del lavoro» e sostituire le parole «nei luoghi e nei rapporti di lavoro con le seguenti: »che si verificano in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro«;*

2. *al comma 2, capoverso comma 1, sostituire le parole »e ripetuti, anche se« con le seguenti: »o la minaccia di porli in essere,« e dopo le parole »in un'unica occasione« inserire le seguenti: »o ripetutamente«;*

3. *al comma 2, capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole »su un lavoratore« con le seguenti: »o su un lavoratore o altra persona nel mondo del lavoro«.*

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente »Molestie sessuali«*

**1.2**

[Malan](#)

*Al comma 2 sostituire i capoversi 1 e 2 con il seguente:*

« 1. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie intese quali reiterati atti o comportamenti indesiderati, aventi ad oggetto allusioni sessuali, che rechino a taluno molestia o disturbo violando la dignità della persona».

**1.3**

[Conzatti, Carbone](#)

*Al comma 2, capoverso 1, sostituire le parole «indesiderati e ripetuti» con le seguenti: «, atti, patti, azioni, ritorsioni, anche omissivi, compresi la minaccia,».*

*Conseguentemente al comma 2, capoverso «comma 2», sostituire la parola «indesiderati» con le seguenti parole: «, atti, patti, azioni, ritorsioni, anche omissivi, compresi la minaccia,»*

**1.4**

[Pillon, Pepe](#)

*Al comma 2, capoverso «1.,» sostituire la parola "indesiderati" con la seguente: "inaccettabili".*

**1.5**

[Pillon, Pepe](#)

*Al comma 2, capoverso «1.,» sopprimere le parole "e ripetuti, anche se verificatisi in un'unica occasione,".*

**1.6**

[Conzatti, Carbone](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

1. *Al comma 2, capoverso 1, sopprimere le parole «e ripetuti»;*

2. *Al comma 2, capoverso 2, sopprimere le parole: «o ripetuti a connotazione sessuale».*

**1.7**

[Pillon, Pepe](#)

*Al comma 2, capoverso «1.» sostituire le parole "e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo" con le seguenti: "da cui derivano condotte o atteggiamenti intimidatori, ostili, degradanti, umilianti o offensivi".*

**1.8**

[Pillon, Pepe](#)

*Al comma 2, capoverso «1.,» dopo le parole "e di creare un clima" aggiungere la seguente:*

"oggettivamente".

### 1.9

[D'Angelo](#)

*Al comma 2, capoverso 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Sono altresì considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quelle condotte a connotazione sessuale, anche se verificatesi in un'unica occasione, volte a produrre un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico di un soggetto, in modo da cagionare la violazione della dignità della persona.».*

### 1.10

[Pillon, Pepe](#)

*Al comma 2, capoverso 2, sostituire la parola "indesiderati" con la seguente: "inaccettabili".*

### 1.11

[Pillon, Pepe](#)

*Al comma 2, capoverso 2, sopprimere le parole: "anche se verificatesi in un'unica occasione, o ripetuti".*

### 1.12

[Pillon, Pepe](#)

*Al comma 2, capoverso 2, sostituire le parole "e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo" con le seguenti: "da cui derivano condotte o atteggiamenti intimidatori, ostili, degradanti, umilianti o offensivi".*

### 1.13

[Pillon, Pepe](#)

*Al comma 2, capoverso 2, dopo le parole "e di creare un clima" aggiungere la seguente: "oggettivamente".*

### 1.14

[Drago, Maffoni, Balboni](#)

*Al comma 2, capoverso 2-bis, apportare le seguenti modifiche:*

- a) *dopo le parole «aver rifiutato» inserire le seguenti: « o non assecondato»;*
- b) *sostituire le parole « o di esservi sottomessi» con « ovvero proposte, azioni o richieste»*

Art. 2

## 2.1

[Conzatti, Carbone](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

1. *Al comma 1, sostituire il capoverso "3-ter" con il seguente:*

*«3-ter. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative più opportune, di natura informativa e formativa, al fine di prevenire le molestie e le molestie sessuali sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni, le imprese, gli altri datori di lavoro, i sindacati, i lavoratori e le lavoratrici, nonché i comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituiti all'interno di ciascuna amministrazione ai sensi dell'articolo 57, comma 01, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si impegnano ad assicurare il mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza. A tale scopo, i datori di lavoro, pubblici e privati, adottano una apposita politica in consultazione con le lavoratrici e i lavoratori e i loro rappresentanti. Le pubbliche amministrazioni, per prevenire e contrastare le molestie e le molestie sessuali sul lavoro, si avvalgono altresì dei suddetti*

comitati unici di garanzia»;

2. *Al comma 2, sostituire le parole: "sui luoghi di lavoro" con le seguenti: "sul lavoro";*

3. *Al comma 3, sostituire le parole "sui luoghi di lavoro" con le seguenti: "sul lavoro".*

## 2.2

[Valente](#)

*Al comma 1, capoverso «3-ter», secondo periodo, dopo le parole «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» inserire le seguenti «gli organismi e i comitati di parità e pari opportunità».*

## 2.3

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, capoverso «3-ter», secondo periodo, dopo le parole: "si impegnano", inserire le seguenti: «in collaborazione con la Consigliera o il Consigliere di parità regionale o provinciale».*

### Art. 3

## 3.1

[Conzatti](#), [Carbone](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

1. *Al comma 1, dopo le parole «Per la lavoratrice», sopprimere la lettera «o» e dopo le parole «il lavoratore» inserire le seguenti: «o altra persona nel mondo del lavoro» e dopo le parole «sessuale sul» sopprimere le parole: «luogo di»;*

2. *Al comma 2, sopprimere le parole: «di molestie o di molestie sessuali sul luogo di lavoro»*

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Tutela delle persone che denunciano una molestia sul lavoro»*

## 3.2

[Malan](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «che denunci», inserire le seguenti: «alle autorità competenti».*

## 3.3 (testo 2)

[Romano](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. In relazione alle fattispecie denunciate ai sensi del comma 1, l'Ispettorato nazionale del lavoro garantisce le tutele previste dall'articolo 26, comma 3-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, anche attraverso l'utilizzo del potere di disposizione, come disciplinato dall'articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».

## 3.3

[Romano](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. In relazione alle fattispecie denunciate ai sensi del comma 1, l'Ispettorato nazionale del lavoro garantisce le tutele di cui all'articolo 26, comma 3-*bis*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, anche attraverso l'utilizzo del potere di disposizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».

### Art. 4

## 4.1

[Conzatti](#), [Carbone](#)

*Al comma 1, dopo le parole «per molestia sessuale sul» sopprimere le parole: «luogo di».*

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Ulteriori tutele per le vittime di molestie sul lavoro»*

## 4.2

## Malan

*Al comma 1, dopo le parole: «una denuncia», inserire le seguenti: «alle autorità competenti».*

### 4.3

## Unterberger, Durnwalder, Laniece

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro».*

Art. 6

### 6.1

## Conzatti, Carbone

*Al comma 1, dopo le parole «fenomeno delle molestie», sostituire le parole: «sui luoghi di» con le seguenti: «sul».*

Art. 7

### 7.1

## Conzatti, Carbone

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7

*(Delega al Governo per la prevenzione e il contrasto di violenza e molestie sul lavoro)*

1. Allo scopo di attuare la Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019, la cui ratifica ed esecuzione è stata approvata con Legge 15 gennaio 2021, n. 4, al contempo razionalizzando e riordinando la normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi al fine di prevenire e contrastare ogni forma di violenza e molestia sul lavoro, nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di una nozione unica di violenza e di molestie nel mondo del lavoro ricomprendendo le pratiche, gli atti, i patti, le azioni, le ritorsioni o i comportamenti indesiderati, anche omissivi, compresi la minaccia o l'istigazione a porli in essere, che in un'unica occasione o reiteratamente, abbiano lo scopo o l'effetto di causare un danno patrimoniale o non patrimoniale o la violazione della dignità di una persona o di una pluralità di persone o la creazione di un clima lavorativo intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;

b) applicazione della disciplina a tutte le violenze e le molestie poste in essere in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro, anche di fatto ai sensi dell'art. 2126 del codice civile, a favore di tutti i lavoratori e le lavoratrici, indipendentemente dallo status contrattuale, ivi comprese le persone in formazione, inclusi i tirocinanti e gli apprendisti, i lavoratori e le lavoratrici licenziate o dimissionarie, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego o candidate ad un lavoro, nonché individui che esercitino l'autorità, i doveri e le responsabilità di datrice o datore di lavoro;

c) applicazione delle disposizioni alla violenza e alle molestie che si verificano:

1. nel posto di lavoro, ivi compresi spazi pubblici e privati laddove questi siano un luogo di lavoro;

2. in luoghi in cui viene corrisposta la retribuzione, in luoghi destinati alla pausa o alla pausa-pranzo, oppure nei luoghi di utilizzo di servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi;

3. durante spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o attività sociali correlate con il lavoro;

4. in modalità di lavoro rese possibili dalle tecnologie dell'informazione o a seguito di comunicazioni di lavoro, incluse quelle svolte in lavoro agile ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81;

5. all'interno di alloggi messi a disposizione dai datori o dalle datrici di lavoro;

6. durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro dal lavoro;

d) previsione di misure di tutela preventiva nei luoghi di lavoro, ed in particolare:

1) Misure di informazione rivolte a tutti i soggetti operanti nel mondo del lavoro, ed in particolare ai lavoratori e alle lavoratrici, ai dirigenti, ai medici competenti, ai responsabili della sicurezza aziendale, ai rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici per la sicurezza, attraverso la previsione di riunioni periodiche organizzate dal datore di lavoro anche in collaborazione con il Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le organizzazioni sindacali, con i servizi di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti o con le Direzioni Regionali territorialmente competenti dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché attraverso la previsione di assemblee organizzate dai lavoratori oltre i limiti orari annui di cui all'art. 20 L. 20 maggio 1970, n. 300;

2) Estensione alla violenza e alle molestie sul lavoro delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi, di servizio di prevenzione e protezione, di formazione, di informazione, di addestramento e di sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

3) Previsione dell'obbligo di introduzione negli accordi sindacali, nei codici di condotta e nei codici etici aziendali di cui all'art. 6 comma 8, lettera h) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di misure idonee a prevenire, reprimere e vigilare sulla violenza e sulle molestie nei luoghi di lavoro, in modo da orientare i comportamenti dei datori e delle datrici di lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici e di tutti i soggetti interessati ai fini del miglioramento dei livelli di tutela legislativamente definiti;

4) Obbligo a carico del datore e delle datrici di lavoro di accertare i fatti violenti o molesti segnalati o denunciati dai lavoratori o dalle lavoratrici attraverso specifici canali riservati in conformità alla legge 30 novembre 2017, n. 179, procedendo tempestivamente alla cessazione delle condotte violente o moleste eventualmente accertate, alla rimozione degli effetti nonché all'attivazione di misure disciplinari nei confronti degli autori materiali, prevedendo anche, in caso di violazione dell'obbligo da parte del datore o delle datrici di lavoro, un aggravamento delle sanzioni civili;

5) Previsione dell'obbligo di introduzione nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle lavoratrici, dei datori e delle datrici di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dell'istituzione di appositi organismi al fine di porre in essere le forme più adeguate di prevenzione e di tutela delle vittime di violenza o di molestie;

e) incentivazione dell'istituzione, nei modelli di organizzazione e gestione aziendale di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, di gruppi di lavoro col compito di monitorare la correttezza dei comportamenti aziendali e di prevenire il verificarsi di molestie o violenze sul lavoro;

f) estensione dell'art. 28 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 anche alla violenza e alle molestie poste in essere sul lavoro;

g) previsione nei giudizi civili di accertamento della violenza o delle molestie dell'obbligo per il giudice di avvalersi di consulenza tecnica d'ufficio psicologica del lavoro e medico-legale, al fine di accertare e di liquidare il danno patrimoniale e non patrimoniale eventualmente patito dalla vittima;

h) introduzione, nei giudizi civili di accertamento della violenza o delle molestie nel caso di rigetto della domanda del ricorrente che abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave, dell'obbligo di condanna del ricorrente ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile al risarcimento dei danni a favore di ciascun resistente da liquidare, d'ufficio, con la pronuncia che definisce il giudizio;

i) previsione della facoltà per il datore di lavoro di procedere al licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119, primo comma codice civile, nei confronti del ricorrente che abbia agito con dolo nel caso di rigetto con provvedimento giurisdizionale passato in giudicato nei giudizi civili di accertamento della violenza o delle molestie;

j) estensione, a carico dei soggetti responsabili di violenza o di molestie sul lavoro, della responsabilità per il risarcimento dei danni cagionati alle vittime, salvo prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno;

k) previsione nei giudizi civili della presunzione dell'esistenza della violenza o delle molestie denunciate quando il ricorrente fornisce elementi di fatto precisi e concordanti, desunti anche da dati di carattere statistico, salvo l'onere a carico del convenuto di provare l'insussistenza della violenza o delle molestie denunciate;

l) introduzione, nei giudizi civili di accertamento della violenza o delle molestie e indipendentemente dalla liquidazione del danno patrimoniale o non patrimoniale, dell'obbligo per il giudice di riconoscere, nel provvedimento con cui liquida il danno a favore della vittima, una somma ulteriore a titolo di sanzione civile nei confronti di ciascun soggetto convenuto in giudizio ed accertato quale responsabile della violenza o delle molestie, ricompresa entro un minimo ed un massimo edittale predeterminato;

m) determinazione della somma dovuta a favore della vittima a titolo di sanzione civile affinché sia proporzionata, effettiva e dissuasiva, dovendo il giudice avere riguardo alla gravità del fatto accertato e delle eventuali conseguenze dannose, alla condotta stragiudiziale e processuale del soggetto convenuto in giudizio ed accertato responsabile e alle condizioni delle parti;

n) previsione di un aggravamento della sanzione civile nel caso di accertamento di violenza o di molestie che abbiano cagionato alla vittima una lesione all'integrità fisica o psichica tale da determinare un'inabilità lavorativa permanente;

o) introduzione a favore della vittima di violenza o di molestie che abbia rassegnato le dimissioni per giusta causa ai sensi dell'art. 2119, comma 1, codice civile, del diritto ad una indennità onnicomprensiva a titolo di risarcimento del danno compresa tra un numero minimo ed un numero massimo di mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito e l'irrogazione delle sanzioni civili in ogni caso da applicarsi;

p) previsione della nullità del licenziamento, del mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del codice civile, delle sanzioni disciplinari, dei mutamenti del luogo di lavoro e di ogni altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici che abbiano precedentemente segnalato, denunciato o promosso un'azione giudiziaria per l'accertamento della violenza o delle molestie sul lavoro, salvo l'onere a carico del datore e delle datrici di lavoro di dimostrare che tali misure siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione, alla denuncia o all'azione giudiziaria stessa;

q) previsione della nullità del licenziamento, del mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del codice civile, delle sanzioni disciplinari, dei mutamenti del luogo di lavoro e di ogni altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici che abbiano precedentemente testimoniato o reso sommarie informazioni a favore della vittima nei procedimenti per l'accertamento della violenza o delle molestie sul lavoro, salvo l'onere a carico del datore e delle datrici di lavoro, di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla testimonianza o alle sommarie informazioni stesse;

r) esclusione della presunzione di nullità di cui alle lettere precedenti nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, rispettivamente la responsabilità penale del lavoratore o della lavoratrice per il reato di calunnia o diffamazione ovvero la responsabilità penale del testimone per il reato di falsa testimonianza o dell'informatore per il reato di false informazioni al pubblico ministero;



s) introduzione, su richiesta della parte interessata, dell'obbligo per il giudice di disporre che del provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'azione civile di accertamento della violenza o delle molestie sul lavoro sia data informazione, a cura del datore o della datrice di lavoro, mediante comunicazione scritta a tutti i lavoratori e alle lavoratrici dello stesso datore o datrice di lavoro, omettendo il nominativo della persona che ha denunciato la violenza o le molestie;

t) estensione dei compiti, delle funzioni e delle attività di vigilanza, ispezione, prevenzione, protezione e conciliazione affidati agli Ispettorati del Lavoro ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 anche alla violenza e alle molestie sul lavoro, in quanto compatibili;

u) estensione dei compiti, delle funzioni e delle attività previste dall'art. 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 affidati ai consiglieri e alle consigliere di parità anche alla violenza e alle molestie sul lavoro, in quanto compatibili;

v) estensione del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e delle azioni previste rispettivamente dall'articolo 36 comma 2 e dall'art. 37 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 anche alla violenza e alle molestie sul lavoro, in quanto compatibili;

w) razionalizzazione e coordinamento della normativa vigente in materia di molestie di cui all'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, di molestie disciplinate dall'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 nonché delle molestie e delle molestie sessuali previste dall'articolo 26 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, anche prevedendo l'estensione della tutela di cui alla presente legge delega;

x) estensione del numero verde nazionale istituito dall'art. 12 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito con legge 23 aprile 2009, n. 38 anche a favore delle vittime di violenza o di molestie sul lavoro;

y) adozione di disposizioni, anche regolamentari, che richiedano ai datori di lavoro di intraprendere misure adeguate e proporzionate al rispettivo livello di controllo in materia di prevenzione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi compresi la violenza e le molestie di genere, nel rispetto dei criteri indicati nell'art. 9, lett. a), b), c), d) della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro;

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.

4. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

6. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome

di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle comunque riconducibili all'articolo 116 della Costituzione e all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

7. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»

## 7.2

[Conzatti](#), [Carbone](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7

*(Delega al Governo per la prevenzione e il contrasto di violenza e molestie sul lavoro)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di prevenire e contrastare ogni forma di violenza e molestia sul lavoro, in attuazione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) incentivazione dell'istituzione, nei modelli di organizzazione e gestione aziendale di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, di gruppi di lavoro a prevalente composizione femminile col compito di monitorare la correttezza dei comportamenti aziendali e di prevenire il verificarsi di molestie o violenze sui luoghi di lavoro;

b) introduzione di una nozione unica di violenza e di molestie nel mondo del lavoro ricomprendendo le pratiche, gli atti, i patti, le azioni, le ritorsioni o i comportamenti indesiderati, anche omissivi, compresi la minaccia o l'istigazione a porli in essere, che in un'unica occasione o reiteratamente, abbiano lo scopo o l'effetto di causare un danno patrimoniale o non patrimoniale o la violazione della dignità di una persona o di una pluralità di persone o la creazione di un clima lavorativo intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;

c) applicazione della disciplina:

1) alla violenza e alle molestie poste in essere in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro, anche di fatto ai sensi dell'art. 2126 del codice civile, a favore di tutti i lavoratori e le lavoratrici, indipendentemente dallo status contrattuale, ivi comprese le persone in formazione, inclusi i tirocinanti e gli apprendisti, i lavoratori e le lavoratrici licenziate o dimissionarie, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego o candidate ad un lavoro, nonché individui che esercitino l'autorità, i doveri e le responsabilità di datrice o datore di lavoro;

2) alla violenza e alle molestie che si verificano in ogni posto di lavoro, ivi compresi gli spazi in cui viene corrisposta la retribuzione, quelli messi a disposizione dai datori o dalle datrici di lavoro, gli spogliatoi e i luoghi destinati alla pausa o al ristoro, nonché durante gli spostamenti o i viaggi di lavoro, la formazione, gli eventi o le attività sociali correlate al lavoro e le attività lavorative svolte a distanza con modalità rese possibili dalle tecnologie dell'informazione o a seguito di comunicazioni di lavoro;

d) previsione di misure di tutela preventiva contro la violenza e le molestie sul lavoro, in particolare introducendo misure di formazione e informazione rivolte a tutti i soggetti operanti nel mondo del lavoro, estendendo le disposizioni in materia di valutazione dei rischi, di servizio di prevenzione e protezione, di formazione, di informazione, di addestramento e di sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché stabilendo l'obbligo nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di istituire appositi organismi al fine di porre in essere le forme più adeguate di prevenzione e di tutela delle vittime di violenza o di molestie;

e) previsione di adeguati mezzi di contrasto e di effettivi rimedi risarcitori in sede giudiziale, introducendo in particolare:

1) la presunzione dell'esistenza della violenza o delle molestie denunciate nei giudizi civili quando il ricorrente fornisce elementi di fatto precisi e concordanti, desunti anche da dati di carattere statistico, salvo l'onere a carico del convenuto di provare l'insussistenza della violenza o delle molestie denunciate;

2) previsione, nei giudizi civili di accertamento della violenza o delle molestie sul lavoro e indipendentemente dalla liquidazione del danno patrimoniale o non patrimoniale, dell'obbligo per il giudice di riconoscere a favore della vittima, nel provvedimento con cui liquida il danno, una somma ulteriore a titolo di sanzione civile nei confronti di ciascun soggetto convenuto in giudizio ed accertato quale responsabile della violenza o delle molestie, ricompresa entro un minimo ed un massimo edittale predeterminato;

3) previsione a favore della vittima di violenza o di molestie che abbia rassegnato le dimissioni per giusta causa ai sensi dell'art. 2119, comma 1, codice civile, del diritto ad una indennità onnicomprensiva a titolo di risarcimento del danno compresa tra un numero minimo ed un numero massimo di mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito e l'irrogazione delle sanzioni civili;

4) la nullità del licenziamento, del mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del codice civile, delle sanzioni disciplinari, dei mutamenti del luogo di lavoro e di ogni altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici che abbiano precedentemente segnalato, denunciato o promosso un'azione giudiziaria per l'accertamento della violenza o delle molestie sul lavoro, salvo l'onere a carico del datore e delle datrici di lavoro di dimostrare che tali misure siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione, alla denuncia o all'azione giudiziaria stessa;

5) la nullità del licenziamento, del mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del codice civile, delle sanzioni disciplinari, dei mutamenti del luogo di lavoro e di ogni altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici che abbiano precedentemente testimoniato o reso sommarie informazioni a favore della vittima nei procedimenti per l'accertamento della violenza o delle molestie sul lavoro, salvo l'onere a carico del datore e delle datrici di lavoro, di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla testimonianza o alle sommarie informazioni stesse;

2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.

3. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

5. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze

delegate in materia di lavoro e quelle comunque riconducibili all'articolo 116 della Costituzione e all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

6. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»

### 7.3

[Drago](#), [Maffoni](#), [Balboni](#)

*Al comma 2 dopo le parole «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «, con il Ministro dell'Istruzione, con il Ministro dell'Università e della ricerca»*

Art. 8

### 8.1

[Conzatti](#), [Carbone](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) creazione di un organismo nazionale di controllo sulla violenza e le molestie sul lavoro con compiti di monitoraggio degli episodi commessi, di adozione di azioni di prevenzione e formazione;»

### 8.2

[Drago](#), [Maffoni](#), [Balboni](#)

*Al comma 2 dopo le parole «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «, con il Ministro dell'Istruzione, con il Ministro dell'Università e della ricerca»*

Art. 9

### 9.1

[Balboni](#), [Maffoni](#), [Drago](#), [Malan](#)

*Al comma 1, sostituire l'art. 609-ter.1 (Molestie sessuali), con il seguente:*

«Art. 609-ter.1

(Molestie sessuali)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con minacce, reiterati atti o comportamenti indesiderati, aventi ad oggetto allusioni sessuali, reca a taluno molestia o disturbo violando la dignità della persona, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso nell'ambito di un rapporto di educazione, istruzione o formazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, anche di reclutamento o selezione, con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, in modo da rendere intollerabile, degradante o umiliante la prosecuzione del rapporto medesimo.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La remissione della querela è ammessa solo in sede processuale.»

### 9.2

[Maiorino](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art.9

(Introduzione dell'articolo 609-ter.1 del codice penale in materia di molestie sessuali)

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-ter.1 - (Molestie sessuali) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con condotte a connotazione sessuale effettuate in forma verbale o gestuale, anche se verificatesi in un'unica occasione, produce un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico di un soggetto, in modo da cagionare la violazione della dignità della persona, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto, commesso con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, nonché se il fatto è

commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La querela può essere proposta entro dodici mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

### 9.3

[Dal Mas](#), [Modena](#), [Caliendo](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1», sostituire il primo comma con il seguente:*

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con minacce, atti o comportamenti a connotazione sessuale reca grave turbamento, anche in via transitoria, dell'equilibrio psico-fisico di una persona è punito con la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni.»

### 9.4

[Balboni](#), [Maffoni](#), [Drago](#), [Malan](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 609-ter.1 (Molestie sessuali)", sostituire il primo comma con il seguente:*

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con minacce, reiterati atti o comportamenti indesiderati, aventi ad oggetto allusioni sessuali, reca a taluno molestia o disturbo violando la dignità della persona, è punito con la reclusione fino a tre anni.»

### 9.5

[Leone](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 609-ter.1", sostituire il primo comma con il seguente:* «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con minacce, atti o comportamenti sessualmente espliciti, anche se verificatisi in un'unica occasione, in forma verbale o gestuale, reca a taluno molestie o disturbo è punito con la pena della reclusione da 1 a 3 anni.»

### 9.6

[Lomuti](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 609-ter.1", sostituire il primo comma con il seguente:* «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con condotte a connotazione sessuale, anche se verificatesi in un'unica occasione, produce un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico di un soggetto, in modo da cagionare la violazione della dignità della persona, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.»

### 9.7

[Pillon](#), [Pepe](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1», primo comma, sostituire la parola "indesiderati" con la seguente: "inaccettabili".*

### 9.8

[Pillon](#), [Pepe](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1», primo comma, sopprimere le parole "anche se verificatisi in un'unica occasione, o ripetuti".*

### 9.9

[Balboni](#), [Maffoni](#), [Drago](#), [Malan](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1 (Molestie sessuali)»,sostituire il secondo comma con il seguente:* « La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso nell'ambito di un rapporto di educazione, istruzione o formazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, anche di reclutamento o selezione, con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, in

modo da rendere intollerabile, degradante o umiliante la prosecuzione del rapporto medesimo.»

#### **9.10**

[Piarulli](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1», sostituire il secondo comma con il seguente: «La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto, commesso con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, nonché se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».*

#### **9.11**

[Pillon, Pepe](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1», secondo comma, sostituire le parole "deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo" con le seguenti: "da cui derivano condotte o atteggiamenti intimidatori, ostili, degradanti, umilianti o offensivi".*

#### **9.12**

[Balboni, Maffoni, Drago, Malan](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1 (Molestie sessuali)», sostituire il terzo comma con il seguente: « Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La remissione della querela è ammessa solo in sede processuale.»*

#### **9.13**

[Evangelista](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1», sostituire il terzo comma con il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La querela può essere proposta entro dodici mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».*

#### **9.14**

[Dal Mas, Modena, Caliendo](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1», al terzo comma sostituire le parole "dodici mesi" con le seguenti: "sei mesi" e le parole "ed è irrevocabile" con le seguenti: ". La rimessione della querela può essere solo processuale.".*

#### **9.15**

[Pillon, Pepe](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1», terzo comma, sostituire la parola "dodici" con la seguente: "sei".*

#### **9.16**

[Pillon, Pepe](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1», terzo comma, sopprimere le parole "ed è irrevocabile".*

#### **9.17**

[Balboni, Maffoni, Drago, Malan](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1 (Molestie sessuali)», sopprimere il quarto comma.*

#### **9.18**

[Dal Mas, Modena, Caliendo](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1», sopprimere il quarto comma.*

#### **9.19**

[Gaudiano](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1", sopprimere il quarto comma.*

## 1.3.2.1.10. 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 11 (ant.) del 24/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE  
2<sup>a</sup> (Giustizia)  
11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)  
MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 2021  
11<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.*

*La seduta inizia alle ore 11,10.*

IN SEDE REFERENTE

**(655)** Valeria FEDELI ed altri. - *Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro*

**(1597)** Valeria VALENTE ed altri. - *Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro*

**(1628)** Maria RIZZOTTI ed altri. - *Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo*

**(2358)** Donatella CONZATTI e FARAONE. - *Disposizioni in materia di eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) dà notizia del parere pervenuto dalla 1a Commissione permanente, mentre si resta in attesa di quello richiesto alla 5a .

Annuncia altresì che la senatrice Vanin ha fatto richiesta di aggiungere firma a tutti gli emendamenti proposti dal Gruppo del Movimento 5 Stelle.

La senatrice [PIARULLI](#) (M5S) dichiara anch'essa di aggiungere firma, nei medesimi termini.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) non ha obiezioni alle aggiunte di firma testé annunciate.



I relatori [CUCCA](#) (*IV-PSI*) e [FEDELI](#) (*PD*) prendono atto dell'assenza del parere della 5a Commissione permanente.

Il [PRESIDENTE](#) conclude i lavori preannunciando una nuova convocazione, presumibilmente per il martedì della settimana prossima.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,15.*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1628  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo

**Titolo breve:** *Molestie luoghi di lavoro*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali)

[N. 145 \(pom.\)](#)

23 novembre 2021

**Sottocomm. pareri**

[N. 299 \(pom.\)](#)

23 novembre 2021

5<sup>a</sup> (Bilancio)

[N. 476 \(pom.\)](#)

16 novembre 2021

[N. 481 \(pom.\)](#)

23 novembre 2021

[N. 483 \(pom.\)](#)

24 novembre 2021

[N. 484 \(ant.\)](#)

25 novembre 2021

[N. 556 \(pom.\)](#)

17 maggio 2022

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 145 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2021  
145ª Seduta

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
**PARRINI**

*La seduta inizia alle ore 17,30.*

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**  
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo )

Il senatore **PARRINI** (PD) relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(655) Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro**

**(1597) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro**

**(1628) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo**

**(2358) Donatella CONZATTI e FARAONE. - Disposizioni in materia di eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro**

(Parere alle Commissioni 2ª e 11ª riunite su testo unificato ed emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore **PARRINI** (PD), relatore, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:  
- all'articolo 1, comma 2, capoverso 1, occorrerebbe sopprimere le parole «e ripetuti», in quanto in

contrasto con quelle immediatamente successive: «anche se verificatisi in un'unica occasione»;

- all'articolo 2, comma 4, sarebbe opportuno specificare quali siano i destinatari della denuncia da parte del datore di lavoro, considerato che l'articolo 9 introduce una fattispecie di reato, procedibile a querela della persona offesa, e che l'articolo 3 prevede la possibilità di presentare la denuncia di molestie o di molestie sessuali sul luogo di lavoro all'Ispettorato nazionale del lavoro;
- all'articolo 4,
  - al comma 1, laddove si riconosce alle vittime di molestie sessuali il diritto al congedo dal lavoro, occorre chiarire se la norma si riferisca soltanto alle lavoratrici dipendenti, dal momento che il richiamato articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015 prevede da un lato il diritto al congedo per le lavoratrici dipendenti e, dall'altro, il diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per le titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  - al comma 2,
    - o dopo le parole «vittima di molestie sessuali» sarebbe opportuno inserire, in coerenza con il complesso del disegno di legge, le seguenti: «sul luogo di lavoro»;
    - o nell'ambito della previsione della possibilità per la lavoratrice o il lavoratore vittima di molestie sessuali di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, secondo la disciplina recata dal capo II della legge n. 81 del 2017, si invita a chiarire la portata di tale richiamo, considerato che la suddetta disciplina subordina il ricorso al lavoro agile all'accordo tra datore di lavoro e dipendente;
- all'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 609-ter.1, occorrerebbe sopprimere le parole «o ripetuti», al fine di agevolare la comprensione della norma.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

***(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili***

(Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni su testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 11, al comma 9, sarebbe opportuno introdurre un riferimento al comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, dal momento che il limite di spesa a cui si fa riferimento è stabilito in quella sede;
- le rubriche degli articoli 11 e 14 dovrebbero essere integrate con le ulteriori disposizioni ivi contenute.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 16.16 e 16.0.4 parere non ostativo, a condizione che siano soppresse le disposizioni di delega ivi contenute;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 17,40.*



## 1.4.2.1.2. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 299 (pom.) del 23/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2021  
299ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[PARRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilio.*

*La seduta inizia alle ore 17,40.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024**

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- (Tab. 8) Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024.

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella 8)

Prosegue l'esame, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana del 17 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 12 di ieri, lunedì 22 novembre, sono stati presentati 2 emendamenti alla Tabella 8, pubblicati in allegato.

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) chiede una breve sospensione per integrare lo schema di rapporto sulle parti di competenza della Tabella 2, inviato informalmente ai Gruppi nella giornata di ieri, con le proposte di modifica pervenute.

Il senatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC), relatore, per la Tabella 8, si associa alla richiesta.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede un chiarimento preliminare al Governo. Ricorda, preliminarmente, che si era determinata la necessità di accogliere 5.000 profughi provenienti dall'Afghanistan, trasportati in Italia con il ponte aereo: 2.000 posti erano già disponibili nel sistema accoglienza integrazione, gli altri 3.000 sono stati previsti con uno stanziamento specifico previsto con

un emendamento al disegno di legge n. 2409 (decreto-legge n. 139 del 2021 cosiddetto decreto "capienze"), approvato la scorsa settimana in prima lettura dal Senato.

Dal momento che l'articolo 129 del disegno di legge di bilancio prevede un incremento dei fondi per ulteriori 2.000 posti destinati ai richiedenti asilo in conseguenza della crisi politica in corso in Afghanistan, chiede di precisare se questi vadano ad aggiungersi ai 5.000 già previsti. In ogni caso, ritiene che anche questi ulteriori 2.000 posti debbano essere riservati alle persone che fuggono dalla crisi politica in atto in Afghanistan.

Il sottosegretario SIBILIA precisa che l'articolo 129 del disegno di legge di bilancio incrementa la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di circa 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024 al fine di attivare ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in corso in Afghanistan.

Si riserva di fare un ulteriore approfondimento, precisando tuttavia che i 2.000 posti sono relativi al Sistema di accoglienza nel suo complesso.

*La seduta, sospesa alle ore 18,20, riprende alle ore 19.*

Riprende l'esame.

Si passa agli emendamenti identici 207.tab.8.1.1 e 207.tab.8.2.1.

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) precisa che gli emendamenti sono volti a creare i presupposti per ripristinare il contributo annuo per l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, controllata dal Ministero dell'interno, attualmente decurtato di 200.000 euro.

Il sottosegretario SIBILIA esprime parere contrario sugli emendamenti in esame, pur condividendone la finalità, in quanto lo spostamento dei fondi tra missioni della Tabella del Ministero dell'interno determinerebbe uno squilibrio dei conti. Sarebbe preferibile un emendamento di più ampio respiro, riferito al disegno di legge di bilancio.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) precisa che, per una questione procedurale, la Lega ha optato appunto per questa soluzione, presentare cioè un emendamento al disegno di legge di bilancio. Infatti, anche aumentando lo stanziamento della missione 5 per gli anni 2023 e 2024, non sarebbe possibile destinare specificamente la somma prevista all'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) ritira l'emendamento 207.tab.8.1.1.

Il relatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC) ritira l'emendamento 207.tab.8.2.1.

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) relatore sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le parti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Tabella 2), formula quindi un rapporto favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Si passa alla votazione.

Il senatore [MALAN](#) (FdI), pur esprimendo una valutazione non positiva sul disegno di legge di bilancio nel suo complesso, dichiara il proprio voto favorevole sullo schema di rapporto, ritenendone il contenuto appropriato e condivisibile.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta in votazione e approvata la proposta di rapporto favorevole con osservazioni, avanzata dal relatore Garruti, sulla Tabella 2 del disegno di legge di bilancio.

Il relatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) relatore sullo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8), formula un rapporto favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*) ritiene non condivisibile l'osservazione relativa all'articolo 129, che vincola l'utilizzo degli ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione all'accoglienza dei richiedenti asilo provenienti dall'Afghanistan, considerato che già con il cosiddetto decreto "capienze" sono stati riservati a questa finalità 3.000 posti. A suo avviso, bisogna conservare una certa flessibilità per eventuali nuove crisi che eventualmente possano verificarsi nel corso del 2022.

Il sottosegretario SIBILIA ricorda che l'esigenza del Sistema di accoglienza era di 5.000 posti e uno stanziamento di 325 milioni di euro: a questo obiettivo si è giunti in parte con il decreto "capienze", che ha stanziato fondi per 3.000 posti, e in parte con l'articolo 129 del disegno di legge di bilancio, che ha previsto ulteriori 2.000 posti. Il Parlamento potrà valutare l'opportunità di prevedere un margine per eventuali ulteriori necessità che dovessero manifestarsi nel corso del prossimo anno.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che il Governo ha manifestato l'esigenza di trovare collocazione a 5.000 afgani già arrivati in Italia con il ponte aereo. Poiché per i 3.000 posti assicurati con il decreto "capienze" si è specificato che fossero destinati a coloro che provengono dall'Afghanistan, ritiene che per coerenza tale precisazione vada fatta anche per gli ulteriori 2.000 posti previsti dal disegno di legge di bilancio. Sottolinea che per questi richiedenti asilo è necessaria un'accoglienza particolare, trattandosi per lo più di interi nuclei familiari.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*) osserva che anche il Sistema di accoglienza e integrazione nel suo complesso deve essere rifinanziato. In ogni caso, avendo manifestato un orientamento contrario sulla modifica apportata al decreto "capienze" per la finalizzazione dei 3.000 posti all'accoglienza esclusiva dei richiedenti asilo afgani, annuncia un voto parimenti contrario sullo schema di rapporto, nel caso che resti inalterato.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che l'articolo 129 del disegno di legge di bilancio già stabilisce che i posti aggiuntivi sono destinati all'accoglienza di un afflusso di richiedenti asilo accresciutosi in conseguenza della crisi politica in Afghanistan.

Il relatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) sottolinea che la senatrice De Petris potrà eventualmente intervenire in sede referente, con la presentazione di appositi emendamenti.

Il PRESIDENTE rileva che, al fine di individuare una posizione comune, si potrebbe modificare lo schema di rapporto, espungendo l'osservazione non condivisa, oppure porlo in votazione per parti separate, qualora ci sia un accordo in tal senso.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ricorda che, nel corso delle audizioni sul decreto "capienze", il rappresentante del Ministero dell'interno aveva manifestato la necessità di una flessibilità nell'utilizzo del sistema di accoglienza, sebbene la richiesta fosse stata avanzata specificamente per i richiedenti asilo provenienti dall'Afghanistan. Quindi, senza ampliare il numero di posti del Sistema di accoglienza nel suo complesso, per evitare di perdere il controllo del fenomeno migratorio, si potrebbe destinare i posti aggiuntivi prevalentemente alle persone che fuggono dalla crisi politica afgana.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*) ritiene preferibile votare lo schema di rapporto per parti separate, prendendo atto che nella maggioranza vi sono opinioni discordanti su questo tema. Sottolinea che la richiesta di flessibilità del Governo è determinata proprio dalla particolare complessità della questione dei flussi migratori. Basti pensare che molti degli afgani arrivati in Italia si sono già spostati in Germania o Svezia.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) non concorda sulla votazione dello schema di rapporto per parti separate. Precisa che, rispetto alla bozza iniziale comunicata dal relatore, sono state recepite alcune proposte di modifica avanzate da tutti i Gruppi. Sebbene ritenga alcune di queste osservazioni non condivisibili, il Gruppo della Lega è disponibile a votare lo schema di rapporto nel suo complesso. Sarà poi la Commissione bilancio a decidere quali osservazioni recepire. Ritiene preferibile, quindi, una modifica dello schema di rapporto.

Il relatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) propone di finalizzare l'attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione "prevalentemente" ai richiedenti asilo provenienti dall'Afghanistan.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone di destinare i posti aggiuntivi ai richiedenti asilo in conseguenza della crisi afgana o di altre situazioni simili.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) propone che si faccia riferimento alle altre zone dove sono violati i diritti umani.

Il PRESIDENTE ritiene che si possa fare riferimento ad altre crisi politiche.

Il relatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) propone di precisare che deve trattarsi di crisi umanitarie.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che il requisito essenziale è la presenza di un accordo ufficiale dello Stato italiano con il Paese di provenienza dei profughi.

Il sottosegretario SIBILIA propone di modificare l'osservazione all'articolo 129 aggiungendo in fine le parole: «o da altre aree di crisi analoghe».

Il relatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) modifica in tal senso lo schema di rapporto.

È quindi posta in votazione e approvata la proposta di rapporto favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, sulla Tabella 8 del disegno di legge di bilancio.

**(655) Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro**

**(1597) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro**

**(1628) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo**

**(2358) Donatella CONZATTI e FARAONE. - Disposizioni in materia di eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro**

(Parere alle Commissioni 2ª e 11ª riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame congiunto. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente [PARRINI](#) (*PD*), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e sui relativi emendamenti.

Propone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazioni sul testo e non ostativo sugli emendamenti nei termini illustrati nella seduta della Sottocommissione per i pareri.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) ritiene non condivisibile l'osservazione relativa all'articolo 1, comma 2, capoverso 1. Infatti, il concetto di "comportamenti indesiderati" inserito nel nuovo comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 198 del 2006, a suo avviso, è già piuttosto vago, quindi sarebbe preferibile prevedere almeno il requisito della ripetitività di tali comportamenti, ai fini della punibilità. In caso contrario, la norma potrebbe risultare sproporzionata.

Eventualmente, per evitare incoerenze all'interno del testo, si potrebbe sopprimere invece l'inciso «anche se verificatisi in un'unica occasione». Del resto, il comportamento sgradito potrebbe essere reiterato più volte in un solo giorno.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*), nel concordare con il senatore Malan sulla possibilità che gli atti indesiderati siano ripetuti più volte sebbene in una sola occasione, rileva che effettivamente la prima osservazione attiene più che altro all'interpretazione letterale della norma. In ogni caso, non avrebbe valore cogente per la Commissione di merito.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, propone di modificare l'osservazione riferita all'articolo 1, comma 2, capoverso 1, nel seguente modo: «si rileva il possibile contrasto tra le parole "e ripetuti" e quelle immediatamente successive: "anche se verificatisi in un'unica occasione"». Ritiene opportuno, invece, lasciare inalterata l'osservazione all'articolo 9, che propone la soppressione delle parole «o ripetuti», in quanto è volta ad agevolare la comprensione della norma.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) preannuncia che si asterrà dalla votazione, in quanto si introduce in una norma penale, che peraltro prevede sanzioni severe, un concetto vago qual è quello di "comportamenti indesiderati", difficilmente valutabile secondo criteri oggettivi.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) concorda con le considerazioni del senatore Malan sulla necessità di tipizzare con precisione la fattispecie penale. A suo avviso, bisognerebbe invitare la Commissione di merito a elencare in modo tassativo i comportamenti indesiderati, per evitare una indeterminatezza che dovrebbe poi essere risolta in sede giurisprudenziale.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) osserva che, nell'espressione del parere, la Commissione dovrebbe limitarsi a valutare il rispetto dei principi costituzionali.

Il [PRESIDENTE](#), pur concordando sulla necessità di una più efficace tipizzazione della fattispecie penale, ritiene opportuno il richiamo del senatore Perilli alle specifiche competenze della Commissione, chiamata a esprimersi in sede consultiva.

Si passa quindi alla votazione della proposta di parere, nel testo modificato.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole, riservandosi di intervenire di nuovo su questo argomento in occasione dell'esame in Assemblea.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni sul testo e non ostativo sui relativi emendamenti, avanzata dal relatore e

pubblicata in allegato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ( n. 325 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il relatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) formula una proposta di parere non ostativo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che, tra le numerose competenze del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all'articolo 5 dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, vi è sia quella di adottare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Agenzia, sia quello di nominare i componenti del collegio dei revisori dei conti.

Per ragioni di opportunità, ritiene preferibile riservare una di tali al comitato di coordinamento e programmazione di cui all'articolo 10.

Il relatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) accoglie la proposta di modifica del senatore Augussori.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Vitali, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 10 di domani, mercoledì 24 novembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 19,55.*

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO FINANZIARIO 2022 E  
PER IL TRIENNIO 2022-2024  
(DISEGNO DI LEGGE N. 2448 - TABELLA 2)**

La Commissione, esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, nonché l'allegata tabella 2, limitatamente alle parti di propria competenza,

premessi che:

l'articolo 37 prevede - da parte del Presidente del Consiglio o dell'autorità politica delegata per le pari opportunità - l'elaborazione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025;

l'articolo 38 ridenomina in Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013), specificandone una cadenza almeno triennale. Si prevede inoltre l'istituzione, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio, di una Cabina di regia inter-istituzionale e di un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica;

l'articolo 41 stanziando fondi per la celebrazione nel 2022 dell'Anno europeo dei giovani e istituisce un Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze tra le giovani generazioni (accresciutesi durante la pandemia da Covid-19);

l'articolo 42 istituisce, con sede all'Aquila, un Centro nazionale del servizio civile universale al quale sono attribuite funzioni sia connesse all'organizzazione e alla formazione nell'ambito del servizio civile universale, sia volte alla rigenerazione dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo;

l'articolo 122 istituisce il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali (anche di nuova costituzione) orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi *media*, al sostegno delle ristrutturazioni aziendali e degli ammortizzatori sociali nonché della domanda di informazione;

l'articolo 151 istituisce un apposito fondo per finanziare il Piano triennale di coordinamento delle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (previsto dal decreto legge n. 120 del 2021);

il provvedimento non contiene tuttavia disposizioni in tema di mobilità tra Pubbliche amministrazioni, con riferimento, in particolare, alla previsione che al pubblico dipendente vincitore di concorso sia assicurata l'incomprimibilità del trattamento economico goduto presso l'Amministrazione di provenienza e il riconoscimento della carriera pregressa: ricordo che il Governo di era impegnato a introdurla accogliendo l'ordine del giorno G/2272/12/1 e 2 in sede di esame del disegno di legge A.S. 2272;

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), si segnala, in primo luogo, la missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» che si articola nel il programma relativo agli organi costituzionali e nel programma relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio sono ripartiti in ulteriori programmi di spesa, in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti. In particolare, si ricordano:

- gli stanziamenti dedicati al programma *Rapporti con le confessioni religiose*;
- gli stanziamenti dedicati, nell'ambito della Missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», al programma *Protezione sociale per particolari categorie*, nel cui alveo si collocano due azioni di interesse: la promozione e garanzia delle pari opportunità, e la tutela delle minoranze linguistiche;
- nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma *Sicurezza democratica*, si segnala il capitolo relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica; un ulteriore capitolo reca invece l'appostamento per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (istituita dall'articolo 5 del decreto-legge n. 82 del 2021);
- nel programma *Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni*, all'interno della Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», si ricordano le previsioni di competenza destinate all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e all'Agenzia per l'Italia digitale (AGID);



- nel programma *Giurisdizione e controllo dei conti pubblici*, i trasferimenti alla Corte dei conti;
- nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», il *Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni e dall'attuazione dei referendum*;
- gli stanziamenti dedicati entro la missione«Soccorso civile»al programma *Protezione civile*;
- gli stanziamenti dedicati entro la missione «Comunicazioni» al programma *Sostegno al pluralismo dell'informazione*;
- gli stanziamenti dedicati entro la missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»al programma *Garanzia dei diritti dei cittadini* e al programma *Tutela della privacy*,

formula, per le parti di competenza, un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:  
si chiede di prevedere apposite misure di facilitazione lavorativa attraverso supporti tecnologici per il dipendente che svolge attività lavorativa in modalità agile, ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81, al fine di garantire una flessibilità organizzativa del lavoro, volta al raggiungimento del risultato; nell'ambito del processo di digitalizzazione della Pubblica amministrazione, al fine di promuovere l'utilizzo di dati aperti e di agevolare il riutilizzo delle informazioni detenute da pubbliche amministrazioni, da organismi di diritto pubblico e, a determinate condizioni, anche dalle imprese pubbliche, prevedere un'apposita formazione del personale della pubblica amministrazione, o, in subordine, l'acquisizione da parte della stessa di personale esperto nella gestione dei predetti dati; al contempo, inserire, tra i parametri relativi alla valutazione della performance dei dirigenti, il raggiungimento di determinati obiettivi in relazione alla valorizzazione del patrimonio pubblico dei dati;  
si segnala l'opportunità di introdurre disposizioni in tema di mobilità tra Pubbliche amministrazioni, dando seguito al contenuto dell'ordine del giorno G/2272/12/1 e 2, accolto dal Governo in sede di esame del disegno di legge A.S. 2272, con riferimento, in particolare, alla previsione che al pubblico dipendente vincitore di concorso sia assicurata l'incomprimibilità del trattamento economico goduto presso l'Amministrazione di provenienza e il riconoscimento della carriera pregressa.

**SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL RELATORE SULLO STATO DI PREVISIONE  
DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER L'ANNO FINANZIARIO 2022 E PER IL  
TRIENNIO 2022-2024  
(DISEGNO DI LEGGE N. 2448 - TABELLA 8)**

La Commissione, esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, nonché l'allegata tabella 8, premesso che:

l'articolo 27 istituisce un Fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; l'articolo 28 estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, l'applicazione dell'articolo 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 ai fini del ricalcolo della quota retributiva della pensione; l'articolo 129 incrementa la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di circa 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024, onde assicurare l'attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) per l'accoglienza di richiedenti asilo in conseguenza della crisi politica in corso in Afghanistan; l'articolo 175 prevede l'incremento dell'indennità di funzione dei sindacimetropolitani e dei sindaci dei



comuni delle regioni a statuto ordinario, materia sulla quale questa commissione ha adottato un testo unificato in sede di discussione congiunta dei disegni di legge 2310 e connessi. In particolare, le indennità sono incrementate in percentuali calcolate sulla base del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge n. 174 del 2012, pari a 13.800 euro lordi mensili, secondo percentuali che corrispondono a quelle previste dal testo unificato adottato dalla Commissione affari costituzionali il 13 ottobre 2021, fatta eccezione per i comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, ridotta dal 23 al 22 per cento, e per quelli fino a 3.000 abitanti, ridotta dal 19 al 16 per cento; l'incremento è adottato in misura graduale per il 2022 (45 per cento) e 2023 (68 per cento) e in misura permanente a decorrere dal 2024, con la previsione, tuttavia che, a decorrere dal 2022 i comuni possono anche corrispondere l'incremento integrale, nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio; anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, con l'applicazione delle percentuali vigenti come stabilite dal decreto del Ministro dell'interno n. 119 del 2000; nel citato articolo del disegno di legge, tuttavia, non sono citate le indennità degli amministratori delle unioni di comuni e delle circoscrizioni di decentramento comunale, non è del pari previsto l'adeguamento del gettone di presenza per i consiglieri comunali e provinciali, al quale si continuerebbe peraltro ad applicare la decurtazione del 10 per cento prevista dal comma 54 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), disposizione, quest'ultima, di cui il citato testo unificato prevede l'abrogazione; sarebbe inoltre opportuno, quale riconoscimento per i sindaci che al momento dell'elezione hanno meno di 35 anni e non godono di una posizione previdenziale tutelata, introdurre una disposizione - presente nel testo unificato per i disegni di legge n. 2310 e connessi - che consenta considerare in ogni caso gli anni di espletamento del mandato come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici; l'articolo 177 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo per l'adozione di iniziative degli enti locali per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali vittime di atti intimidatori; l'articolo 189 prevede uno stanziamento aggiuntivo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per l'area negoziale dirigenziale, per il rinnovo relativo al triennio 2021-2023, da destinare al personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria, nonché al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e a quello delle forze armate; per lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8), che si articola in 6 missioni e 12 programmi di spesa, il disegno di legge autorizza spese complessive in termini di competenza pari a: 30.551,5 milioni di euro per il 2022, 28.482,1 milioni di euro per il 2023 e 28.505,7 milioni di euro per il 2024. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 30.981,3 milioni di euro nel 2022, a 28.442,0 milioni di euro nel 2023 e a 28.499,7milioni di euro nel 2024; rispetto alla legislazione vigente, si determina - con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio - un aumento per il 2022 di 659,9 milioni di spesa in conto corrente e di 650 milioni di spesa in conto capitale; la maggior entità delle risorse stanziato nello stato di previsione del Ministero è assorbita dalla missione 2 «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali», che registra un incremento complessivo di circa 1.279 milioni di euro; la missione 3, che dispone i programmi relativi alle politiche di ordine pubblico e sicurezza, registra invece un decremento di circa 165 milioni di euro; nell'ambito della missione 4 «Soccorso civile», il programma *Prevenzione del rischio e soccorso pubblico* registra un aumento di 62 milioni di euro per il 2022; alla missione 5 «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» è assegnato uno stanziamento finale pari a 1905,8 milioni di euro per il 2022, con un incremento di 39 milioni rispetto alle previsioni a legislazione vigente,

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 175:

al comma 1, sarebbe opportuno, rispetto a quanto proposto, incrementare le indennità degli amministratori dei comuni fino a 5.000 abitanti (i c.d. "piccoli comuni");  
sarebbe opportuno specificare, laddove si prevede che l'indennità "è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate alle lettere precedenti", che la percentuale è riferita non al totale dell'indennità così come risultante dalla nuova parametrizzazione bensì alla differenza tra l'attuale indennità e quella prevista dalla norma e non sul totale di quest'ultima: in caso contrario, infatti, si potrebbe avere addirittura una riduzione degli emolumenti;  
al comma 2, occorre estendere la previsione dell'adeguamento dell'indennità agli amministratori delle unioni di comuni e delle circoscrizioni di decentramento comunale;  
occorre inoltre prevedere l'adeguamento del gettone di presenza per i consiglieri comunali e provinciali, quantomeno abolendo la decurtazione del 10 per cento prevista dal comma 54 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006);  
sarebbe opportuno, quale riconoscimento per i sindaci che al momento dell'elezione hanno meno di 35 anni e non hanno una posizione previdenziale tutelata, introdurre una disposizione che consenta considerare, per coloro che non sono ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 68, commi 1 e 2, del Testo unico degli enti locali, gli anni di espletamento del mandato come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici;  
occorrerebbe infine di estendere a tutti i consiglieri provinciali il permesso aggiuntivo di 24 ore mensili previsto per altre categorie di amministratori locali dall'articolo 79 del Testo unico degli enti locali;  
quanto all'articolo 129, si chiede di specificare che l'incremento dei posti nel Sistema di accoglienza e integrazione ivi previsto è destinato ai richiedenti asilo provenienti dall'Afghanistan;  
si chiede inoltre l'allineamento, anche per il 2023-2024, nella misura attuale, degli stanziamenti per le associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno previsti per il 2022.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL  
MINISTERO DELL'INTERNO PER L'ANNO FINANZIARIO 2022 E PER IL TRIENNIO  
2022-2024  
(DISEGNO DI LEGGE N. 2448 - TABELLA 8)**

La Commissione, esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, nonché l'allegata tabella 8, premesso che:

l'articolo 27 istituisce un Fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;  
l'articolo 28 estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, l'applicazione dell'articolo 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 ai fini del ricalcolo della quota retributiva della pensione;  
l'articolo 129 incrementa la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di circa 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024, onde assicurare l'attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) per l'accoglienza di richiedenti asilo in conseguenza della crisi politica in corso in Afghanistan;  
l'articolo 175 prevede l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei

comuni delle regioni a statuto ordinario, materia sulla quale questa commissione ha adottato un testo unificato in sede di discussione congiunta dei disegni di legge 2310 e connessi. In particolare, le indennità sono incrementate in percentuali calcolate sulla base del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge n. 174 del 2012, pari a 13.800 euro lordi mensili, secondo percentuali che corrispondono a quelle previste dal testo unificato adottato dalla Commissione affari costituzionali il 13 ottobre 2021, fatta eccezione per i comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, ridotta dal 23 al 22 per cento, e per quelli fino a 3.000 abitanti, ridotta dal 19 al 16 per cento; l'incremento è adottato in misura graduale per il 2022 (45 per cento) e 2023 (68 per cento) e in misura permanente a decorrere dal 2024, con la previsione, tuttavia che, a decorrere dal 2022 i comuni possono anche corrispondere l'incremento integrale, nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio; anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, con l'applicazione delle percentuali vigenti come stabilite dal decreto del Ministro dell'interno n. 119 del 2000; nel citato articolo del disegno di legge, tuttavia, non sono citate le indennità degli amministratori delle unioni di comuni e delle circoscrizioni di decentramento comunale, non è del pari previsto l'adeguamento del gettone di presenza per i consiglieri comunali e provinciali, al quale si continuerebbe peraltro ad applicare la decurtazione del 10 per cento prevista dal comma 54 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), disposizione, quest'ultima, di cui il citato testo unificato prevede l'abrogazione; sarebbe inoltre opportuno, quale riconoscimento per i sindaci che al momento dell'elezione hanno meno di 35 anni e non godono di una posizione previdenziale tutelata, introdurre una disposizione - presente nel testo unificato per i disegni di legge n. 2310 e connessi - che consenta considerare in ogni caso gli anni di espletamento del mandato come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici; l'articolo 177 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo per l'adozione di iniziative degli enti locali per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali vittime di atti intimidatori; l'articolo 189 prevede uno stanziamento aggiuntivo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per l'area negoziale dirigenziale, per il rinnovo relativo al triennio 2021-2023, da destinare al personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria, nonché al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e a quello delle forze armate; per lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8), che si articola in 6 missioni e 12 programmi di spesa, il disegno di legge autorizza spese complessive in termini di competenza pari a: 30.551,5 milioni di euro per il 2022, 28.482,1 milioni di euro per il 2023 e 28.505,7 milioni di euro per il 2024. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 30.981,3 milioni di euro nel 2022, a 28.442,0 milioni di euro nel 2023 e a 28.499,7milioni di euro nel 2024; rispetto alla legislazione vigente, si determina - con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio - un aumento per il 2022 di 659,9 milioni di spesa in conto corrente e di 650 milioni di spesa in conto capitale; la maggior entità delle risorse stanziare nello stato di previsione del Ministero è assorbita dalla missione 2 «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali», che registra un incremento complessivo di circa 1.279 milioni di euro; la missione 3, che dispone i programmi relativi alle politiche di ordine pubblico e sicurezza, registra invece un decremento di circa 165 milioni di euro; nell'ambito della missione 4 «Soccorso civile», il programma *Prevenzione del rischio e soccorso pubblico* registra un aumento di 62 milioni di euro per il 2022; alla missione 5 «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» è assegnato uno stanziamento finale pari a 1905,8 milioni di euro per il 2022, con un incremento di 39 milioni rispetto alle previsioni a legislazione vigente,

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 175:

al comma 1, sarebbe opportuno, rispetto a quanto proposto, incrementare le indennità degli amministratori dei comuni fino a 5.000 abitanti (i c.d. "piccoli comuni");

sarebbe opportuno specificare, laddove si prevede che l'indennità "è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate alle lettere precedenti", che la percentuale è riferita non al totale dell'indennità così come risultante dalla nuova parametrizzazione bensì alla differenza tra l'attuale indennità e quella prevista dalla norma e non sul totale di quest'ultima: in caso contrario, infatti, si potrebbe avere addirittura una riduzione degli emolumenti;

al comma 2, occorre estendere la previsione dell'adeguamento dell'indennità agli amministratori delle unioni di comuni e delle circoscrizioni di decentramento comunale;

occorre inoltre prevedere l'adeguamento del gettone di presenza per i consiglieri comunali e provinciali, quantomeno abolendo la decurtazione del 10 per cento prevista dal comma 54 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006);

sarebbe opportuno, quale riconoscimento per i sindaci che al momento dell'elezione hanno meno di 35 anni e non hanno una posizione previdenziale tutelata, introdurre una disposizione che consenta considerare, per coloro che non sono ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 68, commi 1 e 2, del Testo unico degli enti locali, gli anni di espletamento del mandato come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici;

occorrerebbe infine di estendere a tutti i consiglieri provinciali il permesso aggiuntivo di 24 ore mensili previsto per altre categorie di amministratori locali dall'articolo 79 del Testo unico degli enti locali;

quanto all'articolo 129, si chiede di specificare che l'incremento dei posti nel Sistema di accoglienza e integrazione ivi previsto è destinato ai richiedenti asilo provenienti dall'Afghanistan o da altre aree di crisi analoghe;

si chiede inoltre l'allineamento, anche per il 2023-2024, degli stanziamenti per le associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno previsti per il 2022.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 325**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, esprime parere non ostativo con la seguente osservazione:

in considerazione del fatto che al Direttore generale sono attribuiti sia il potere di adottare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Agenzia (art. 5, comma 3, lettera e), sia il potere di nominare il presidente e i componenti del collegio dei revisori dei conti (art. 7, comma 2), sarebbe preferibile, al fine di tenere maggiormente separate le funzioni di gestione da quelle di controllo, riservare una parte dei summenzionati poteri al Comitato di coordinamento e programmazione di cui all'articolo 10.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI**

## DI LEGGE NN. 655, 1597, 1628, 2358 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 2, capoverso 1, si rileva il possibile contrasto tra le parole «e ripetuti» e quelle immediatamente successive: «anche se verificatisi in un'unica occasione»;
- all'articolo 2, comma 4, sarebbe opportuno specificare quali siano i destinatari della denuncia da parte del datore di lavoro, considerato che l'articolo 9 introduce una fattispecie di reato, procedibile a querela della persona offesa, e che l'articolo 3 prevede la possibilità di presentare la denuncia di molestie o di molestie sessuali sul luogo di lavoro all'Ispettorato nazionale del lavoro;
- all'articolo 4,
  - al comma 1, laddove si riconosce alle vittime di molestie sessuali il diritto al congedo dal lavoro, occorre chiarire se la norma si riferisca soltanto alle lavoratrici dipendenti, dal momento che il richiamato articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015 prevede da un lato il diritto al congedo per le lavoratrici dipendenti e, dall'altro, il diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per le titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  - al comma 2,
    - o dopo le parole «vittima di molestie sessuali» sarebbe opportuno inserire, in coerenza con il complesso del disegno di legge, le seguenti: «sul luogo di lavoro»;
    - o nell'ambito della previsione della possibilità per la lavoratrice o il lavoratore vittima di molestie sessuali di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, secondo la disciplina recata dal capo II della legge n. 81 del 2017, si invita a chiarire la portata di tale richiamo, considerato che la suddetta disciplina subordina il ricorso al lavoro agile all'accordo tra datore di lavoro e dipendente;
- all'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 609-ter.1, occorrerebbe sopprimere le parole «o ripetuti», al fine di agevolare la comprensione della norma.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2448](#)

Art. 207

#### **207.tab.8.1.1**

[Toninelli](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

*Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 Flussi migratori, intervento per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:*

2023:

CP: + 200.000

CS: + 200.000

2024:

CP: + 200.000

CS: + 200.000

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - programma: 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti modificazioni:

2023

CP: - 200.000

CS: - 200.000

2024

CP: - 200.000

CS: - 200.000

### **207.tab.8.2.1**

Il Relatore

*Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 Flussi migratori, intervento per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:*

2023:

CP: + 200.000

CS: + 200.000

2024:

CP: + 200.000

CS: + 200.000

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - programma: 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti modificazioni:

2023

CP: - 200.000

CS: - 200.000

2024

CP: - 200.000

CS: - 200.000

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> (Bilancio)**

## 1.4.2.2.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 476 (pom.) del 16/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2021**  
**476ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024**

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, ricorda che la Commissione bilancio del Senato è chiamata a rendere al Presidente del Senato un parere preliminare, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, al fine di accertare se il disegno di legge rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato, nonché, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 126, in ordine alla correttezza della copertura finanziaria della legge di bilancio in conformità alle norme di contabilità pubblica.

Ricorda pertanto che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare in esso contenuto deve risultare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-*bis*, lettera *c*), e 12-*quater*, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009.

Per quanto concerne i profili finanziari, la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici. In particolare, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico, che rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. Si tratta in sostanza, come



risulta dalla medesima relazione tecnica, del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. La relazione tecnica, in particolare, illustra i passaggi successivi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota di aggiornamento del DEF 2021.

In definitiva, segnala che dalla tavola di raccordo emerge un saldo netto da finanziare, in termini di competenza pari a 202 miliardi per il 2022, dovuto a entrate finali pari a 628 miliardi e spese finali pari a 830 miliardi. Nel 2023 il saldo netto da finanziare è pari a 179 miliardi per effetto di entrate finali per 638 miliardi e spese finali pari a 818 miliardi. Nel 2024 il saldo netto da finanziare è pari a 116 miliardi con le entrate finali che si attestano a 645 miliardi e spese finali a 761 miliardi.

Passando ai corrispondenti valori dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, rileva che nel 2022, le entrate finali per la pubblica amministrazione sono pari a 891 miliardi, le spese finali ammontano a 996 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 105 miliardi; nel 2023 le entrate finali sono pari a 926 miliardi, le spese finali ammontano a 1.002 e l'indebitamento si attesta su 76 miliardi; nel 2024 le entrate finali sono pari a 934 miliardi, le spese finali ammontano a 1.001 e l'indebitamento si attesta su 66 miliardi.

Tali valori del saldo netto appaiono coerenti, al netto degli arrotondamenti, sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico, come risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del DEF 2021, modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra, come rappresentati dal prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di bilancio 2022.

Propone pertanto di sottoporre all'attenzione del Presidente del Senato un parere di nulla osta in relazione ai profili di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento.

Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, ricorda che l'articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge. Il predetto contenuto proprio rileva sia ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, rimesso al Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, sia quale criterio da impiegare per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative nel corso dell'esame parlamentare.

Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, segnala le seguenti disposizioni: l'articolo 58, che introduce la possibilità di procedere anche in via telematica all'esame congiunto della situazione relativa alla tutela dei lavoratori nel caso della comunicazione di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro; l'articolo 59, che interviene sull'individuazione della sede INPS competente a concedere le integrazioni salariali ordinarie; l'articolo 64, che introduce la possibilità dell'esame anche in via telematica della situazione aziendale nel caso di consultazione sindacale a seguito di richiesta di trattamento straordinario di integrazione salariale; l'articolo 90, comma 2, che prevede il differimento al 31 dicembre 2022 del termine per l'utilizzo dell'App-immuni e della piattaforma relativa; l'articolo 93, comma 3, che affida alle federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie compiti di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e *software*.

Le disposizioni suddette appaiono di contenuto ordinamentale e prive di effetti finanziari.

Non si rinvencono, invece, nel testo norme di evidente carattere localistico o microsettoriale.

Non si ravvisano, infine, norme di delegazione esplicita ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

La sottosegretaria GUERRA si esprime in senso non ostativo rispetto alla valutazione prospettata dal Presidente relatore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente PESCO, in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento - sentito il rappresentante del Governo - perviene alle seguenti conclusioni.

Per quanto attiene alla verifica di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento, occorre ricordare che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, soggiace a una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare in esso contenuto deve risultare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-*bis*, lettera *c*), e 12-*quater*, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009.

Per quanto concerne i profili finanziari, la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici. In particolare, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico, che rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. Si tratta in sostanza, come risulta dalla medesima relazione tecnica, del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. La relazione tecnica, in particolare, illustra i passaggi successivi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota di aggiornamento del DEF 2021.

In definitiva, segnala che dalla tavola di raccordo emerge un saldo netto da finanziare, in termini di competenza pari a 202 miliardi per il 2022, dovuto a entrate finali pari a 628 miliardi e spese finali pari a 830 miliardi. Nel 2023 il saldo netto da finanziare è pari a 179 miliardi per effetto di entrate finali per 638 miliardi e spese finali pari a 818 miliardi. Nel 2024 il saldo netto da finanziare è pari a 116 miliardi con le entrate finali che si attestano a 645 miliardi e spese finali a 761 miliardi.

Passando ai corrispondenti valori dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, si rileva che nel 2022, le entrate finali per la Pubblica Amministrazione sono pari a 891 miliardi, le spese finali ammontano a 996 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 105 miliardi; nel 2023 le entrate finali sono pari a 926 miliardi, le spese finali ammontano a 1.002 e l'indebitamento si attesta su 76 miliardi; nel 2024 le entrate finali sono pari a 934 miliardi, le spese finali ammontano a 1.001 e l'indebitamento si attesta su 66 miliardi.

Tali valori del saldo netto appaiono coerenti, al netto degli arrotondamenti, sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico, come risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del DEF 2021, modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra, come rappresentati dal prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di bilancio 2022.

Si propone pertanto di sottoporre all'attenzione del Presidente del Senato un parere di nulla osta in relazione ai profili di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento.

Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, va ricordato che l'articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura

localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge. Il predetto contenuto proprio rileva sia ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, rimesso al Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, sia quale criterio da impiegare per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative nel corso dell'esame parlamentare. Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, si segnalano le seguenti disposizioni:

- l'articolo 58, che introduce la possibilità di procedere anche in via telematica all'esame congiunto della situazione relativa alla tutela dei lavoratori nel caso della comunicazione di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro;
- l'articolo 59, che interviene sull'individuazione della sede INPS competente a concedere le integrazioni salariali ordinarie;
- l'articolo 64, che introduce la possibilità dell'esame anche in via telematica della situazione aziendale nel caso di consultazione sindacale a seguito di richiesta di trattamento straordinario di integrazione salariale;
- l'articolo 90, comma 2, che prevede il differimento al 31 dicembre 2022 del termine per l'utilizzo dell'App-immuni e della piattaforma relativa;
- l'articolo 93, comma 3, che affida alle federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie compiti di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e software.

Le disposizioni suddette appaiono di contenuto ordinamentale e prive di effetti finanziari. Inoltre, non si rinvencono nel testo norme di evidente carattere localistico o microsettoriale. Non si ravvisano, infine, norme di delegazione esplicita ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione."

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal Presidente relatore.

**(655) Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro**

**(1597) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro**

**(1628) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo**

**(2358) Donatella CONZATTI e FARAONE. - Disposizioni in materia di eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro**

(Parere alle Commissioni 2a e 11a riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame congiunto e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo)

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, comma 1, capoverso "3-ter", che occorre valutare gli eventuali costi per l'attività di formazione che le pubbliche amministrazioni sono chiamate a svolgere per prevenire le molestie nei luoghi di lavoro.

Con riguardo al comma 3 del medesimo articolo 2, occorre valutare se l'utilizzo, per l'attuazione dei piani formativi di prevenzione contro le molestie sui luoghi di lavoro, di un'ulteriore quota dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione degli spazi, di cui all'articolo 2, comma 222-bis, della legge n. 191 del 2009 (legge di stabilità 2010), possa pregiudicare le economie già scontate a legislazione vigente.

In riferimento all'articolo 3, comma 2, occorre acquisire conferma del fatto che l'attività di vigilanza, a seguito della denuncia di molestie sul luogo di lavoro presentata presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, possa essere svolta dallo stesso Ispettorato con le risorse disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda l'articolo 4, occorre chiarire se la trasformazione senza penalizzazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per la vittima di molestie possa avere luogo senza ulteriori oneri per le pubbliche amministrazioni, attesa la riduzione delle risorse umane necessarie a far fronte a fabbisogni organizzativi e allo svolgimento di determinate funzioni.

Con riferimento all'articolo 7, sarebbe opportuno, considerato che le misure premiali possono rivestire anche natura fiscale (lettera *b*)), prevedere espressamente che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di apposita relazione tecnica. Altresì, conformemente all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, andrebbe previsto che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti dai quali derivino oneri siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Analoghe osservazioni attengono all'articolo 8, recante, tra i criteri di delega, alla lettera *d*), la creazione di un organismo nazionale di controllo sulle molestie sul posto di lavoro.

Alla luce dei rilievi formulati, appare quindi necessario richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo, la portata finanziaria dell'emendamento 2.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la compatibilità con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente dell'emendamento 3.3 che interviene sulle funzioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo, le proposte 4.1, 4.2 e 4.3.

Non vi sono osservazioni sull'unico emendamento riferito all'articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 7.1 e 7.2 interamente sostitutive dell'articolo 7.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo, la proposta 8.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, non vi sono osservazioni da formulare.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria GUERRA concorda con la richiesta di acquisizione della relazione tecnica sul nuovo testo unificato.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul testo unificato in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Michela MONTEVECCHI ed altri - Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Faggi, illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, con riguardo al precedente testo unificato, nella seduta del 13 aprile 2021, la Commissione bilancio ha convenuto di richiedere al Governo la relazione tecnica, che allo stato non risulta pervenuta.

Il nuovo testo unificato in esame, composto di 14 articoli raccolti in tre Capi, non è corredato di relazione tecnica. Per quanto di competenza, segnala che il provvedimento al Capo III, in materia di strumenti per l'attuazione della rigenerazione urbana, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e di 300 milioni di euro annui dal 2025 fino all'anno 2036, e stabilisce la procedura per il riparto delle relative risorse. Il successivo articolo 11 reca disposizioni in materia di incentivi economici e fiscali. L'articolo 13 conferisce una delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia di edilizia contenente disposizioni anche modificative della legislazione vigente, con la previsione di misure di incentivazione e valorizzazione di vario genere: va osservato al riguardo che il comma 2 non prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica e trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. L'articolo 14 reca infine una copertura finanziaria per gli oneri relativi al Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10 a carico del Fondo speciale di parte capitale, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile: a tale riguardo, sotto il profilo formale, si osserva che le parole: "parte investimenti" andrebbero sostituite dalle seguenti: "parte capitale", e che dopo le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze," andrebbero inserite le seguenti: "per l'anno 2022,".

Per quanto concerne i profili di copertura, segnala che la clausola di copertura di cui all'articolo 14 fa riferimento non al bilancio triennale 2021-2023, ma al bilancio triennale 2022-2024; si segnala altresì che l'accantonamento di parte capitale relativo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile non presenta la necessaria capienza con riferimento al bilancio triennale vigente 2021-2023, né con riferimento al bilancio triennale 2022-2024, e relative proiezioni, in corso di approvazione.

Per quanto riguarda i profili di quantificazione degli oneri, considerata la complessità delle disposizioni recate dal testo unificato in esame e della valutazione degli oneri ad esse correlate, osserva che risulta necessario acquisire una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La sottosegretaria GUERRA concorda con la richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo unificato.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul nuovo testo unificato, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1893, 1542 e 1950-A) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea. Per quanto di competenza, in relazione al testo, posto che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere reso da questa Commissione il 27 ottobre scorso, propone di esprimere un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 4, comma 1, lettera *h*), sia soppressa la parola: "legale" (derivante dall'approvazione in Commissione dell'emendamento 4.6); all'articolo 9, sia soppresso il comma 2 (derivante dall'approvazione in Commissione dell'emendamento 9.4); all'articolo 9, al comma 3, siano sopprese le parole: "assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale" (derivante dall'approvazione in Commissione dell'emendamento 9.5); all'articolo 9, sia soppresso il comma 6 (derivante dall'approvazione in Commissione dell'emendamento 9.1 (testo 2) come riformulato in seduta); all'articolo 13, sia soppresso il comma 6 (derivante dall'approvazione in Commissione del subemendamento 13.3/2 (testo 2)).

In relazione agli emendamenti, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 4.0.1, 5.1, 5.3, 5.6 (limitatamente al comma 1), 7.1, 11.7, 11.8, 14.0.1, 15.3, 16.5, 17.2, 18.1, 18.2 e 19.1, corrispondenti ad emendamenti di Commissione che già hanno ricevuto parere contrario. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 5.2.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 9.6. Occorre valutare l'emendamento del relatore 9.7, al fine di verificare se la sua approvazione consenta di superare il parere contrario sull'articolo 9, comma 2, del testo. Occorre valutare l'emendamento del relatore 9.8, al fine di verificare se la sua approvazione consenta di superare il parere contrario su parte dell'articolo 9, comma 3, del testo. Occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 9.10, 9.11, 9.12, 9.13 e 9.14, che incidono sui criteri di determinazione del numero totale dei distacchi sindacali, nonché delle proposte 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20 e 9.21, che intervengono sul criterio di determinazione del numero totale dei permessi sindacali retribuiti. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 9.22, in tema di avanzamenti ad anzianità e scelta del personale militare in distacco. Si valuti la portata finanziaria delle proposte 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5, che incrementano il limite massimo di ore annue individuali per le riunioni sindacali. Occorre valutare l'emendamento 11.9, che inserisce espressamente tra le materie oggetto di contrattazione l'orario di lavoro, i turni di servizio, gli incentivi, le aspettative sindacali e l'aggiornamento. Si valutino gli eventuali profili finanziari delle proposte 13.12, 13.13, 13.14, 13.16 e 13.17, che incrementano la riduzione, in via transitoria, della quota di iscritti ai fini della rappresentatività sindacale. Occorre valutare altresì gli emendamenti 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25 e 13.26, che intervengono sulla percentuale della riduzione, in via transitoria, del contributo sindacale minimo. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 14.5, che estende le tutele e le prerogative sindacali ai rappresentanti di associazioni tra militari non rappresentative a livello nazionale.

Sui restanti emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria GUERRA si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2447) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di acquisire conferma della neutralità



finanziaria complessiva del provvedimento.

Per la disamina delle singole disposizioni, rinvia alla Nota n. 272 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria GUERRA si riserva di presentare l'aggiornamento della relazione tecnica per la prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali**

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 novembre.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra gli emendamenti e i subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare, anche attraverso acquisizione della relazione tecnica, gli analoghi emendamenti 1.7 e 1.16 che rimettono ad un decreto del Ministro della salute l'adozione delle specifiche misure tecniche necessarie a identificare i sistemi di purificazione e di filtrazione dell'aria nei locali al chiuso.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, ivi incluse le proposte 1.4 (testo 2), 1.8 (testo 2) e 1.15 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.0.1, in relazione ai controlli sul possesso della certificazione verde Covid-19 da parte degli utenti del trasporto pubblico locale.

Occorre verificare l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 2.0.11, che prevede la somministrazione di test antigenici rapidi per i minori di dodici anni.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.5.

Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 3.0.2 e 3.0.3.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento 3.0.1000.

Occorre valutare la compatibilità con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente del subemendamento 3.0.1000/1, che consente l'individuazione di ulteriori sedi decentrate per procedere alle operazioni di voto per le elezioni provinciali del prossimo dicembre.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi alle analoghe proposte 4.0.3 e 4.0.4 in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale.

Comporta maggiori oneri la proposta 4.0.5 (ferma restando, comunque, la necessità di acquisire apposita relazione tecnica).

Richiede la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 4.0.6 e 4.0.7.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 5.2 che interviene sul numero di unità di personale di cui può avvalersi l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare, anche attraverso l'acquisizione della relazione tecnica, la proposta 6.1 che interviene sulle modalità di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, incrementando di trentamila euro il relativo onere.

Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 6.2.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulla proposta 9.61.

Comportano maggiori oneri le proposte 9.60, 9.62 (analogo al 9.63 e 9.64) e 9.65 (analogo al 9.66 e 9.67).

Non vi sono osservazioni sull'emendamento 9.100.

Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nel subemendamento 9.100/11 che prevede che il trattamento dei dati personali da parte delle amministrazioni pubbliche e delle società a controllo pubblico venga effettuato attraverso l'utilizzo della Piattaforma digitale nazionale dati istituita presso la Presidenza del Consiglio.

Comporta maggiori oneri la proposta 9.100/35 (analogo al 9.100/36 e 9.100/40) che interviene sul trattamento economico dei vertici e del personale del Garante per la *privacy*.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 9.100/37 (analogo al 9.100/38 e 9.100/39) che interviene sul trattamento economico dei vertici e del personale del Garante per la *privacy*.

Comporta maggiori oneri la proposta 9.100/44 (analogo al 9.100/45 e 9.100/48) che incrementa la dotazione organica del Garante per la *privacy*.

Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 9.100/46, 9.100/47, 9.100/49 e 9.100/50 che incrementano la dotazione organica del Garante per la *privacy*.

Comporta altresì maggiori oneri il subemendamento 9.100/51 che incrementa la medesima dotazione, senza adeguare la copertura finanziaria.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 9, inclusa la proposta 9.100/64 (testo 2).

Con riguardo agli emendamenti all'articolo 1 segnalati dalla relatrice, la sottosegretaria GUERRA esprime un avviso contrario sulle proposte 1.7 e 1.16 in quanto suscettibili di determinare oneri non quantificati né coperti.

Altresì, formula un avviso contrario per onerosità sulla proposta 1.8.

In merito invece agli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.8 (testo 2) e 1.15 (testo 2), ne chiede l'accantonamento per favorire il dovuto approfondimento istruttorio.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, formula un avviso contrario per assenza di relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.11, nonché sulla proposta 2.0.12.

Circa gli emendamenti riferiti all'articolo 3, si esprime in senso contrario per assenza di relazione tecnica sulle proposte 3.0.1 e 3.0.5.

Sugli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3, formula un avviso contrario per mancanza di relazione tecnica, nonché per criticità sulla copertura finanziaria.

Successivamente, esprime un avviso non ostativo sulla proposta 3.0.1000, mentre chiede di sospendere la valutazione del subemendamento 3.0.1000/1.

La senatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede di accantonare l'esame degli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3.

La sottosegretaria GUERRA accoglie la richiesta di un supplemento istruttorio, sottolineando tuttavia come il fondo utilizzato per la copertura dell'emendamento 3.0.2 sia incapiente.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime un avviso contrario per assenza di relazione tecnica sulle proposte 4.0.3 e 4.0.4, mentre evidenzia la sussistenza di profili di onerosità in



merito agli emendamenti 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.7.

La senatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede l'accantonamento delle proposte 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.

La rappresentante del GOVERNO fa presente come, sull'emendamento 4.0.5, sussistano anche profili di criticità dovuti all'inidoneità della copertura finanziaria.

Esprime poi un avviso contrario per carenza di copertura finanziaria sulle proposte 4.0.6 e 4.0.7.

Il PRESIDENTE, in risposta alla richiesta della senatrice Gallicchio, dispone l'accantonamento degli emendamenti 4.0.3 e 4.0.4.

Successivamente, la sottosegretaria GUERRA formula un avviso contrario sugli emendamenti 5.2, 6.1 e 6.2 per mancanza di relazione tecnica.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di sospendere l'esame degli emendamenti 5.2, 6.1 e 6.2 per un approfondimento istruttorio.

In seguito, la sottosegretaria GUERRA chiede l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 9 segnalati dalla relatrice.

Altresì esprime un avviso contrario, per mancanza di relazione tecnica, sugli emendamenti 9.58 e 9.59.

Con riferimento agli emendamenti da 9.1 a 9.15, nonché alle proposte 9.26, 9.28, 9.30, 9.31, 9.32, 9.39, 9.42, 9.43, 9.44, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.55 e 9.56, evidenzia come l'approvazione di tali proposte possa comportare il rischio dell'apertura di eventuali procedure di infrazione, con conseguente condanna dello Stato italiano al pagamento di sanzioni e con la conseguente insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) propone quindi l'espressione del seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.7, 1.8, 1.16, 2.0.1, 2.0.11, 2.0.12, 3.0.1, 3.0.5, 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.7.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.4 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.15 (testo 2), 3.0.2, 3.0.3, 3.0.1000/1, 4.0.3, 4.0.4, 5.2, 6.1 e 6.2, nonché per tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9, il cui esame resta sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 10 novembre.

La sottosegretaria GUERRA mette a disposizione una nota della Ragioneria Generale dello

Stato recante l'integrazione delle risposte precedentemente depositate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2021, relativo all'acquisizione per l'Esercito Italiano di 33 nuovi elicotteri multiruolo *Light Utility Helicopter* (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali ( [n. 317](#) )**  
(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 novembre.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) propone l'approvazione delle seguenti osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, nei quali:

- viene affermato che, coerentemente con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, lo schema di decreto ministeriale che il Governo sottopone all'approvazione delle competenti Commissioni parlamentari si riferisce all'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (tranche successive) saranno comunque subordinate al reperimento delle risorse necessarie;

- viene ulteriormente precisato che le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in "contabilità ordinaria", ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta rendendo queste prive di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata;

- vengono fornite rassicurazioni sulla effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del programma, nonché circa il fatto che il loro impiego non pregiudica precedenti impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, con i seguenti rilievi:

- si valuti l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie e, comunque, di richiedere che sia fornita adeguata e specifica informazione sullo stato di avanzamento del programma pluriennale nel prossimo Documento Programmatico Pluriennale della difesa e nelle relazioni periodiche al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi d'arma;

- si richiama l'esigenza che, ferma restando la possibilità che la ripartizione della spesa definita nel cronoprogramma inserito nella scheda tecnica allegata allo schema in esame possa essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, l'Amministrazione interessata resta vincolata al costo complessivo sottoposto al parere parlamentare mentre, laddove l'approfondimento tecnico-amministrativo precontrattuale dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso a un decreto integrativo (di iter paritetico) al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza."

La sottosegretaria GUERRA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di osservazioni avanzata dal relatore.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J *Praetorian*, versione speciale del velivolo C-27J a supporto delle operazioni speciali ( n. 318 )**

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 10 novembre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) propone l'approvazione delle seguenti osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, nei quali:

- viene affermato che, coerentemente con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, lo schema di decreto ministeriale che il Governo sottopone all'approvazione delle competenti Commissioni parlamentari si riferisce all'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni saranno comunque subordinate al reperimento delle risorse necessarie;
- viene ulteriormente precisato che le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in "contabilità ordinaria", ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta rendendo queste prive di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata;
- vengono fornite rassicurazioni sulla effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del programma, nonché circa il fatto che il loro impiego non pregiudica precedenti impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, con i seguenti rilievi:

- si valuti l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è relativo alle prime due fasi del programma, rispetto alle quali sono state già individuate le relative risorse finanziarie e, comunque, di richiedere che sia fornita adeguata e specifica informazione sullo stato di avanzamento del programma pluriennale nel prossimo Documento Programmatico Pluriennale della difesa e nelle relazioni periodiche al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi d'arma;
- si richiama l'esigenza che, ferma restando la possibilità che la ripartizione della spesa definita nel cronoprogramma inserito nella scheda tecnica allegata allo schema in esame possa essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, l'Amministrazione interessata resta vincolata al costo complessivo sottoposto al parere parlamentare mentre, laddove l'approfondimento tecnico-amministrativo precontrattuale dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso a un decreto integrativo (di iter paritetico) al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza.

La sottosegretaria GUERRA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di osservazioni avanzata dalla relatrice.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 17 novembre 2021, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## 1.4.2.2.2. 5<sup>a</sup>(Bilancio) - Seduta n. 481 (pom.) del 23/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2021**  
**481<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2426\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), facente funzioni di relatore, illustra la seguente proposta di parere riferita al provvedimento in titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:

- in merito all'articolo 2 sul prolungamento del termine per il pagamento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate tra il 1° e il 31 dicembre 2021, viene confermato il carattere prudenziale della stima degli effetti sul gettito;
- con riguardo all'articolo 4, che incrementa di 100 milioni di euro per l'anno in corso le risorse che l'Agenzia delle entrate deve erogare all'Agenzia delle entrate-Riscossione, si evidenzia che le maggiori risorse previste, a garanzia dell'equilibrio economico, non dipendono da maggiori fabbisogni di spesa, bensì da una flessione dei ricavi strettamente legati alla riscossione (ossia gli aggi);
- sono forniti elementi integrativi della relazione tecnica con riguardo all'articolo 5, commi da 7 a 12, laddove consentono la regolarizzazione della posizione fiscale dei soggetti che abbiano usufruito in modo non corretto del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo;
- vengono prodotti elementi integrativi a sostegno della fondatezza delle stime di cui agli articoli 8, sull'equiparazione del periodo di quarantena alla malattia, e 9 sui congedi parentali;
- viene confermata la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura dell'articolo 10 in materia di integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner;

- sono forniti elementi volti a suffragare la stima degli oneri derivanti dall'articolo 11, commi da 1 a 3, in materia di integrazione salariale, nonché dal comma 11 sul limite delle minori entrate contributive per i contratti di rioccupazione;
- con riferimento ai commi 16 e 17 del medesimo articolo 11, recanti la proroga dell'indennità concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa in Sicilia, si conferma che le riduzioni delle autorizzazioni di spesa effettuate nella disposizione di copertura trovano adeguata capienza, secondo le risultanze di monitoraggio disponibili;
- vengono forniti elementi di dettaglio volti a suffragare la corretta quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 13, commi 2 e 3, relativi, rispettivamente, all'assunzione di ulteriori unità di personale da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Arma dei carabinieri;
- in merito all'autorizzazione di spesa in conto capitale di cui all'articolo 16, comma 3, volta al potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto, viene confermata l'immediata spendibilità delle risorse entro il termine del corrente esercizio finanziario;
- con riguardo al comma 10 del medesimo articolo 16, che prevede l'assegnazione di risorse a determinati comuni a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato, si segnala che il riferimento al 1° gennaio 2022 contenuto nella relazione tecnica non è finalizzato a stabilire che il pagamento debba avvenire il 1° gennaio 2022, bensì a determinare l'ammontare degli interessi, ferma restando l'erogazione delle risorse nel corrente anno, evitando così ricadute negative sul fabbisogno e sull'indebitamento netto;
- con riferimento alla copertura finanziaria recata dall'articolo 17, comma 3, lettera f), viene data conferma della disponibilità delle relative risorse;
- circa l'articolo 17, comma 3, lettera m), che dispone una riduzione delle risorse destinate al pagamento degli interessi maturati sui conti fruttiferi aperti presso la tesoreria statale, si rappresenta che, a seguito dell'aggiornamento dei tassi di interesse per l'anno in corso e tenuto conto che il nuovo meccanismo di riconoscimento degli interessi riduce le oscillazioni dei tassi utilizzati per la remunerazione dei conti di tesoreria, è stato possibile rideterminare lo stanziamento assegnato e ridurlo nella misura degli importi indicati, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: le risorse utilizzate a copertura dall'articolo 17, comma 3, lettera l) - pari a 10 milioni di euro sia per il 2022 sia per il 2023 - rivestono natura di conto capitale, a fronte di oneri di parte corrente, con conseguente dequalificazione della spesa."

Incidentalmente, rappresenta la necessità di acquisire comunque un approfondimento sulla portata finanziaria dell'articolo 5, commi da 7 a 12, sulle irregolarità connesse alla fruizione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, al fine di comprendere le ragioni che hanno portato a circa 1,7 miliardi di euro di crediti utilizzati in compensazione per i quali si ritiene che vi sia stato un utilizzo fraudolento.

Tale approfondimento sarebbe utile per individuare i correttivi legislativi adeguati ad evitare il ripetersi di simili episodi.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere testé illustrata.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), facente funzioni di relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.1 e 1.4. Si rende necessaria la relazione tecnica per le analoghe proposte 1.2 e 1.3. Occorre valutare la proposta 1.5, che potrebbe determinare effetti finanziari negativi. Necessitano di relazione tecnica gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.9, 1.9 (testo 2), 1.10, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, gli analoghi 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28, nonché le proposte 1.32 e 1.0.1. Relativamente alla proposta 1.30, occorre valutare l'apposizione di

una clausola di invarianza finanziaria. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.6 e 1.0.7. Occorre valutare la sussistenza delle risorse poste a copertura della proposta 1.0.4. Si rende necessaria la relazione tecnica per l'emendamento 1.0.8. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.14 e 1.0.15. Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 1.0.16, 1.0.17, 1.0.17 (testo 2) e 1.0.18. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.1 e 2.4. Occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.2 e 2.3. Comportano inoltre maggiori oneri gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10. Occorre la relazione tecnica per la proposta 2.11. Derivano maggiori oneri per la finanza pubblica dagli emendamenti 2.12, 2.13, 2.14, 2.0.2 e 2.0.3. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 2.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 3.1, 3.2 e 3.3. Richiede la relazione tecnica per la proposta 3.4. Comportano poi maggiori oneri gli emendamenti 3.5 e 3.6. Occorre invece la relazione tecnica per le proposte 3.13 e 3.16. Derivano maggiori oneri dagli emendamenti 3.14, 3.15 e 3.0.1. Occorre la relazione tecnica per le analoghe proposte 3.0.2, 3.0.3, 3.0.3 (testo 2) e 3.0.4. Sull'emendamento 3.0.5 occorre avere conferma della sussistenza delle risorse. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 3.0.7. Comportano maggiori oneri le proposte 3.0.6, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.13, 3.0.14 e 3.0.15. Occorre richiedere la relazione tecnica sulle analoghe proposte 3.0.12 e 3.0.13 (testo 2), fermo restando che nella copertura finanziaria manca l'indicazione dell'anno finanziario di riferimento. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 4, la proposta 4.1 determina maggiori oneri.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, derivano maggiori oneri dalla proposta 5.2. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 per i possibili profili di contrasto col diritto dell'Unione europea. Determinano maggiori oneri le proposte 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18 e 5.24. Occorre valutare se l'emendamento 5.25 comporta maggiori oneri per sanzioni già accertate. Richiede la relazione tecnica per le analoghe proposte 5.26, 5.27 e 5.28, nonché per l'emendamento 5.29. Sull'emendamento 5.31 occorre valutare la compatibilità delle ulteriori funzioni attribuite al Ministero dello sviluppo economico con le risorse disponibili a legislazione vigente. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 5.34 e 5.35. Occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta 5.37. Per la proposta 5.40 occorre la relazione tecnica. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 5.41 e 5.42. Occorre valutare la proposta 5.43. Comporta maggiori oneri la proposta 5.45. Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 5.47. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 5.52, 5.53 e 5.55. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte analoghe 5.54 e 5.55 (testo 2), nonché sugli emendamenti 5.62 e 5.65. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 5.63, 5.64, 5.122 e 5.123. Comporta maggiori oneri la proposta 5.66. Occorre la relazione tecnica per gli emendamenti 5.67, 5.68, 5.69, sugli analoghi 5.70 e 5.72, nonché sulle proposte 5.73, 5.74 e 5.76. Comportano maggiori oneri le proposte 5.77 e 5.86. Occorre la relazione tecnica per gli emendamenti 5.87, 5.88 e 5.89. Devono valutarsi gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 5.90. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 5.91 e 5.92. Occorre la relazione tecnica per le proposte 5.94 e 5.96. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 5.95 (testo 2). Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 5.97 e 5.98. Con riguardo alle proposte 5.103, 5.104 e 5.105, occorre valutarne la compatibilità con le risorse previste a legislazione vigente. Richiede la relazione tecnica per la proposta 5.106. Per gli emendamenti 5.107, 5.108 e 5.109 occorre valutarne la compatibilità con risorse previste a legislazione vigente. Occorre la relazione tecnica per gli emendamenti 5.112, 5.114, 5.116, 5.117 e 5.144. Comportano maggiori oneri le proposte 5.115 e 5.118. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 5.119 e 5.120. Determina maggiori oneri la proposta 5.121. Occorre la relazione tecnica per le proposte 5.124, 5.125 e 5.130. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.131 e 5.132. Richiede la relazione tecnica per le analoghe proposte 5.134, 5.135, 5.136, 5.138 e 5.139, nonché per l'emendamento 5.141. Determinano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 5.140, 5.142, 5.143 e 5.143-bis. Occorre la relazione tecnica

per le analoghe proposte 5.146, 5.147, 5.148 e 5.149. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli analoghi emendamenti 5.150, 5.151, 5.152 e 5.153. Comporta maggiori oneri la proposta 5.155. Determinano maggiori oneri le analoghe proposte 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3, nonché l'emendamento 5.0.4. Occorre invece la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 5.0.5, 5.0.6 e 5.0.7. Derivano maggiori oneri dalle proposte 5.0.8, 5.0.9, 5.0.10 e 5.0.15, nonché dagli analoghi emendamenti 5.0.12 e 5.0.13. Comporta maggiori oneri l'emendamento 5.0.12 (testo 2). La relazione tecnica si rende necessaria per gli emendamenti 5.0.14 e 5.0.17. Occorre valutare i profili finanziari delle analoghe proposte 5.0.18, 5.0.19, 5.0.20 e 5.0.21, in tema di contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche. Comportano maggiori oneri la proposta 5.0.22, gli analoghi emendamenti 5.0.25, 5.0.26, 5.0.26 (testo 2), e 5.0.27, nonché la proposta 5.0.28. Occorre la relazione tecnica per le proposte 5.0.30 e 5.0.32. Derivano maggiori oneri dagli emendamenti 5.0.31, 5.0.33 e 5.0.34, nonché dagli analoghi emendamenti 5.0.35, 5.0.36 e 5.0.37. Comportano altresì maggiori oneri le proposte 5.0.41 e 5.0.42. Richiede la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 5.0.43, 5.0.44 e 5.0.45. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 5.0.47, 5.0.48 e 5.0.49. Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 5.0.50, 5.0.51, 5.0.52 e 5.0.53, nonché l'emendamento 5.0.54. Occorre valutare eventuali oneri per la riscossione derivanti dalla proposta 5.0.54 (testo 2). Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 5.0.55, mentre occorre valutare la proposta 5.0.56, sulla qualifica di responsabile di pagamento dell'imposta di soggiorno. Derivano ulteriori oneri dagli emendamenti 5.0.58 e 5.0.59. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 5.0.61, 5.0.62 e 5.0.64. Comportano maggiori oneri l'emendamento 5.0.63 e gli analoghi 5.0.66 e 5.0.67. Occorre la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 5.0.69 e 5.0.70. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 5.0.71, con riferimento alle eventuali sanzioni già accertate. Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 5.0.72, 5.0.73, 5.0.76, 5.0.77 e 5.0.78. Derivano maggiori oneri dalle proposte 5.0.76 (testo 2), 5.0.79 e 5.0.80, 5.0.83 e 5.0.84. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 5.0.82, 5.0.85, 5.0.87, 5.0.88 (analogo al 5.0.89), 5.0.90, 5.0.91, 5.0.92, 5.0.93, 5.0.94, 5.0.95, 5.0.96, 5.0.98 (testo 2) e 5.0.98. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 5.0.86, che interviene sullo statuto dei diritti del contribuente. Comportano effetti finanziari negativi gli emendamenti 5.0.97 e 5.0.99, nonché le analoghe proposte 5.0.101 e 5.0.102. Occorre la relazione tecnica per le analoghe proposte 5.0.103 e 5.0.104. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 6.6. Si richiede la relazione tecnica sulla proposta 6.7. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 6.16, 6.17, 6.18 e 6.19, nonché le analoghe proposte 6.20 e 6.21. Occorre acquisire la relazione tecnica per le analoghe proposte 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4, nonché sull'emendamento 6.0.5. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 6.0.6 e 6.0.7, che posticipano i termini per la scelta dell'opzione in materia di IVA. Si richiede la relazione tecnica per la proposta 6.0.9. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 6.0.10 e 6.0.10 (testo corretto), in tema di contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 6.0.18 e 6.0.19. Occorre la relazione tecnica per la proposta 6.0.21. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 6.0.22 e 6.0.24. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 6.0.25 e 6.0.26, nonché sugli emendamenti 6.0.27, 6.0.29, 6.0.30, 6.0.31, 6.0.32 e 6.0.33. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 7.1. Comporta maggiori oneri la proposta 7.2. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 7.5 e 7.0.2. Comporta maggiori oneri la proposta 7.0.3. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 7.0.5, in tema di accesso alle garanzie delle imprese in difficoltà. Derivano maggiori oneri dalla proposta 7.0.7. Richiede la relazione tecnica per le proposte 7.0.8, 7.0.10 e 7.0.11. Comporta maggiori oneri l'emendamento 7.0.12. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 7.0.13, in tema di riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. È necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 7.0.16, nonché sugli analoghi emendamenti 7.0.17 e 7.0.18. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 7.0.22, che estende il termine di scadenza di conferma della prenotazione dei contributi dell'industria *automotive*. Richiede la relazione



tecnica per le proposte 7.0.23, 7.0.25, 7.0.27, 7.0.31, 7.0.33 e 7.0.35. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 7.0.37, sulla regolamentazione da parte delle regioni dei servizi pubblici non di linea. Si richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 7.0.38 e 7.0.39. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 7.0.40. Comporta maggiori oneri la proposta 7.0.41. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 7.0.43, 7.0.45 e 7.0.47. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 7.0.48, in tema di contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche. Si richiede la relazione tecnica sulle proposte 7.0.49 e 7.0.50, nonché sugli analoghi emendamenti 7.0.51, 7.0.52, 7.0.53, 7.0.54 e 7.0.66. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 7.0.55, 7.0.56, 7.0.57, 7.0.58 e 7.0.59. Comporta maggiori oneri l'emendamento 7.0.60. Occorre valutare i profili finanziari e contabili delle analoghe proposte 7.0.61, 7.0.62 e 7.0.63, con particolare riguardo all'idoneità della copertura sul fondo di riassegnazione dei residui. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 8, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 (analogo a 8.6, 8.7 e 8.8), 8.9 e 8.10. Comporta maggiori oneri la proposta 8.0.1. Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 8.0.2 e 8.0.3, sull'istituzione di un codice ATECO per gli incaricati delle vendite a domicilio. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6 e 8.0.7. Comportano maggiori oneri le proposte 8.0.7 (testo 2) e 8.0.8.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 9.6 e 9.7. Si richiede la relazione tecnica sulla proposta 9.0.1. Determina minori entrate l'emendamento 9.0.2. Presentano profili di onerosità le proposte 9.0.3 e 9.0.4, nonché l'emendamento 9.0.5. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.0.6 e 9.0.7.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 10, richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.1, 10.1 (testo 2), 10.2, 10.3, 10.4 e 10.0.1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 11, richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 11.1 e 11.4. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 11.2, 11.3 e 11.5. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 11.7. Comportano maggiori oneri le proposte 11.8 e 11.8 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.16 e 11.22. Comporta maggiori oneri la proposta 11.23. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 11.35, 11.37 e 11.38. Determina maggiori oneri la proposta 11.36. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 11.36 (testo 2),

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 11.0.1, 11.0.3, 11.0.6 e 11.0.7. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 11.0.2, 11.0.4, 11.0.5 e 11.0.8. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 12.1, 12.2, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.5, 12.0.6 e 12.0.8. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.7 e gli analoghi 12.0.9 e 12.0.10. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 12.0.11 e 12.0.11 (testo 2). Comporta maggiori oneri l'emendamento 12.0.12. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 12.0.13 in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 12.0.14. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.15 e 12.0.16. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 12.0.17. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.18 e 12.0.21. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 12.0.19 e 12.0.20, nonché sulle proposte 12.0.22 e 12.0.23 (analoghi al 13.0.18, 13.0.19 e 13.0.20). Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 12.0.24 sull'esercizio in forma societaria dell'attività odontoiatrica. Si valuti l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 12.0.25 sull'istituzione del registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria. Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 12.0.26, 12.0.27, 12.0.28 e 12.0.43. Occorre acquisire conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 12.0.29. In merito all'emendamento 12.0.31 sull'incremento della dotazione del fondo a sostegno dell'impresa femminile, la formulazione della clausola di copertura

deve essere adeguata alla normativa contabile. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 12.0.32. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.33 e 12.0.44. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 12.0.34 (analoga al 12.0.35, 12.0.36, 12.0.37 e 12.0.38), 12.0.39, 12.0.40, 12.0.41, 12.0.41 (testo 2), 12.0.42 e 12.0.45. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.46, 12.0.49 e 12.0.51. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 12.0.47, 12.0.48, 12.0.50, 12.0.52 e 12.0.53. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 13.1 che aggiorna alcuni riferimenti normativi nel testo unico sulla sicurezza sul lavoro, al fine di recepire il superamento dell'ISPEL e dell'IPSEMA. Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari della proposta 13.2 (analoga al 13.108) per quanto attiene, in particolare, al trattamento dei lavoratori delle aziende sospese dall'attività a seguito di irregolarità nell'instaurazione dei rapporti di lavoro. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 13.4. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 13.5 sull'attività di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 13.6 che dispone la redazione dell'elenco di attività suscettibili di vigilanza da parte dei tecnici della prevenzione presso le Asl e gli Ispettorati territoriali del lavoro. Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari della proposta 13.7 che prevede l'istituzione del marchio di qualità della sicurezza sul lavoro. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 13.36. Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 13.42 e 13.42 (testo 2), laddove fanno riferimento a specifici percorsi formativi del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 13.45 sulla destinazione al fondo per il sostegno delle famiglie vittime di gravi infortuni sul lavoro di quota parte dell'importo delle somme aggiuntive derivanti da sanzioni irrogate nei confronti delle aziende che hanno commesso irregolarità. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 13.49, 13.50 e 13.51 sulle modalità di ricorso contro i provvedimenti di sospensione dell'attività di aziende che hanno violato le regole sull'instaurazione del contratto di lavoro. Occorre altresì valutare l'emendamento 13.55 che riduce da trenta a sette giorni dalla notifica il termine entro cui l'Ispettorato interregionale si deve pronunciare sul ricorso. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 13.57, 13.59 e 13.59 (testo 2). Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 13.58 che attribuisce alla Conferenza Stato-Regioni il compito di adottare un accordo per l'accorpamento e la revisione degli accordi attuativi in materia di formazione. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 13.69 (testo 2). Occorre valutare gli identici emendamenti 13.71 e 13.72 che prorogano al 30 giugno 2022 il termine di adozione del decreto interministeriale che disciplina le modalità di funzionamento del fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità istituito presso l'INAIL. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 13.105 e 13.106, nonché sulle analoghe proposte 13.109, 13.110, 13.111 e 13.112. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 13.113 sull'accesso alla carriera di pilota di navi. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 13.114 e 13.115. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 13.117, 13.118, 13.119, 13.120, 13.121, 13.123, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4, 13.0.5, 13.0.6, 13.0.7 e 13.0.8. Comportano maggiori oneri le proposte 13.0.9, 13.0.10 e 13.0.11. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 13.0.12 e 13.0.13. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 13.0.14, 13.0.15, 13.0.16, 13.0.17 e 13.0.22 (identico al 13.0.23). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 13.0.21. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 13.0.26 che consente il rilascio della certificazione verde Covid-19 a seguito di un tampone rapido salivare effettuato in forma gratuita. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 13.0.27, 13.0.29, 13.0.30 e 13.0.31 (analogo al 13.0.32). Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 13.0.28. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 14.1 (analoga al 14.2 e 14.3), 14.4, 14.5 e 14.0.2. Comporta maggiori oneri l'emendamento 14.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, comporta maggiori oneri l'emendamento 15.0.1. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 15.0.2 sull'aggiornamento dell'elenco dei

farmaci per malattie rare. Analogamente, occorre valutare la proposta 15.0.6. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 15.0.3, 15.0.4, 15.0.5 e 15.0.7. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 15.0.8 recante modifiche al codice civile per favorire la circolazione di immobili di provenienza donativa. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 15.0.9, 15.0.10, 15.0.12 e 15.0.13. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 15.0.11 in materia di recupero del patrimonio edilizio nei comuni ad alta tensione abitativa.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare, anche attraverso apposita relazione tecnica, le analoghe proposte 16.1, 16.2, 16.3 e 16.4, che aumentano la dotazione del fondo per l'esercizio delle regioni e delle province autonome, decurtando il finanziamento in favore del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti. Analogamente, si valuti anche la proposta 16.9. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 16.5, 16.6, 16.7 e 16.8, nonché sulla proposta 16.10. Comporta maggiori oneri l'emendamento 16.11. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 16.12, 16.13 e 16.14. Comportano maggiori oneri le proposte 16.15 e 16.16 (analogo al 16.0.4). Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 16.17, 16.0.34, 16.0.48 e 16.0.54 sulla destinazione di quota parte delle maggiori entrate da IMU e TARI. Richiede, inoltre, la relazione tecnica sugli emendamenti 16.19 (analogo al 16.0.7), 16.20 (analogo al 16.0.38 e 16.0.43), 16.21, 16.22 e 16.23. Comporta maggiori oneri la proposta 16.24. Occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura degli emendamenti 16.25 e 16.26. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 16.0.1 e 16.0.2. Occorre valutare, anche attraverso apposita relazione tecnica, la portata finanziaria dell'emendamento 16.0.3. Comporta maggiori oneri l'emendamento 16.0.5. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 16.0.6 (analogo al 16.0.8). Occorre valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 16.0.9, 16.0.10 e 16.0.11 sull'affidamento della gestione del servizio di accertamento e riscossione della TARI.

Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 16.0.12 e 16.0.13 che intervengono sulle modalità di svolgimento dell'attività di riscossione coattiva del gestore dei rifiuti. Occorre poi valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 16.0.14, 16.0.15 e 16.0.47, che intervengono sulla definizione delle aree comunali e sulle modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile. Chiede conferma del carattere ordinamentale degli analoghi emendamenti 16.0.16, 16.0.17 e 16.0.18. Occorre acquisire conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli analoghi emendamenti 16.0.19 e 16.0.37. Occorre, inoltre, acquisire conferma dell'assenza di effetti onerosi derivanti dalle identiche proposte 16.0.20, 16.0.21 e 16.0.22. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri dell'emendamento 16.0.20 (testo 2). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 16.0.24 e 16.0.25. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 16.0.26 che prevede che l'elenco degli esperti per le crisi di impresa sia istituito presso le camere di commercio ove l'imprenditore ha la propria sede legale (e non soltanto presso le camere di commercio del capoluogo di regione). Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 16.0.27, 16.0.27 (testo 2), 16.0.29, 16.0.30, 16.0.31 e 16.0.32. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 16.0.28 e 16.0.28 (testo 2). Occorre acquisire conferma del carattere ordinamentale della proposta 16.0.33 che interviene sulla disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 16.0.35. Risulta necessaria la relazione tecnica per la proposta 16.0.36. Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 16.0.39 e 16.0.40 che modificano i presupposti del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle analoghe proposte 16.0.41 e 16.0.51, oltre che dalle analoghe proposte 16.0.42 e 16.0.49. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 16.0.45 e 16.0.46.

Si richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 16.0.52 e 16.0.56. Comporta maggiori oneri l'emendamento 16.0.53. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 16.0.55. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, occorre valutare la portata finanziaria

dell'emendamento 17.1 che interviene sulla riassegnazione degli utili di esercizio derivanti dalla gestione del fondo nazionale del turismo. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 17.2, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 17.0.5 e 17.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire gli elementi di risposta auspicabilmente per la seduta pomeridiana di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente PESCO (M5S), facente funzioni di relatore, propone di ribadire per l'Assemblea il parere non ostativo con una osservazione già espresso per le Commissioni di merito.

La sottosegretaria SARTORE si esprime in senso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(655) Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro**

**(1597) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Delege al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro**

**(1628) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo**

**(2358) Donatella CONZATTI e FARAONE. - Disposizioni in materia di eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro**

(Parere alle Commissioni 2a e 11a riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 novembre.

La relatrice CONZATTI (IV-PSI) riepiloga le precedenti fasi dell'esame del provvedimento, ricordando che è stata formalmente richiesta la relazione tecnica sul testo unificato dei provvedimenti in esame.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che la relazione tecnica è ancora in fase di predisposizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2022 (A.S. 2448)**

La sottosegretaria SARTORE annuncia la presentazione di un emendamento governativo, fornito di relazione tecnica positivamente verificata, volto trasfondere il contenuto del decreto-legge n.

157 del 2021 (A.S. 2449) nel disegno di legge di bilancio 2022 (A.S. 2448).

Il PRESIDENTE propone di fissare per le ore 17 di lunedì 29 novembre 2021 il termine di presentazione dei subemendamenti all'emendamento 9.2000 testé presentato (che verrà pubblicato in allegato ad un successivo resoconto di seduta).

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea *tanker heavy multi-role* A.M. (incluso *kit Stratevac*) ( [n. 321](#) )**  
(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame nasce dalla necessità di assicurare il previsto completamento della flotta *tanker heavy multi-role* dell'Aeronautica Militare portandola da 4 a 6 velivoli, attraverso l'acquisizione di 2 assetti e aggiornamento dei restanti 4, con relativo supporto tecnico-logistico per congruo periodo post-consegna.

Il programma, di previsto avvio nel 2021, presenta uno sviluppo pluriennale, con una durata di 15 anni. A valle dell'acquisizione delle macchine, è previsto il successivo supporto logistico integrato per un congruo periodo.

Il programma comporta un onere complessivo stimato in circa 1,410 miliardi di euro ed è suddiviso in due *tranche*. La prima *tranche* consiste nell'acquisizione di 2 velivoli *tanker heavy multi-role*, della stessa classe del KC-767 A, e del Supporto Logistico Integrato, per ciascun assetto, per i successivi cinque anni *post-consegna*, per un importo di 588 milioni di euro. La seconda *tranche*, invece, consiste nell'aggiornamento delle restanti 4 piattaforme, portandole al medesimo *standard* certificativo di quelle di cui alla prima *tranche* e nell'acquisizione del Supporto Logistico Integrato, per ciascun assetto, per i successivi cinque anni *post-consegna* (e con orizzonte auspicabilmente decennale) e di un congruo numero di *kit Stratevac*, per un importo di 822 milioni di euro.

Alla spesa relativa alla prima *tranche* si provvederà sul capitolo 7120, piano gestionale 2, del programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente ad oggetto spese per investimenti (capitolo 7120-02).

Per quanto riguarda la seconda *tranche*, invece, la scheda precisa che «In considerazione della valenza strategica dell'impresa, saranno negoziate le condizioni contrattuali più idonee a garantire la celere realizzazione del programma unitamente alle modalità maggiormente costo-efficaci di implementazione».

In tale quadro, dovrebbe anzitutto essere valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima *tranche* della seconda fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori *tranche* dovranno formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Inoltre, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima *tranche* del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, appare tuttavia necessario acquisire dal Governo - anche alla luce dei programmi d'armi

già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse - da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso, dall'altro, una assicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

A tale proposito, segnala peraltro che, secondo quanto indicato nella scheda tecnica, la copertura finanziaria del programma in esame - stante il carattere di priorità allo stesso attribuito - potrà in ogni caso essere ulteriormente garantita oppure integrata a valere delle risorse iscritte nel citato programma di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, «opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese», da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Tanto premesso, evidenzia che la scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, fermo restando che tale ripartizione riveste - secondo quanto espressamente specificato - carattere «meramente indicativo», giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

Del resto, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a precedenti programmi di investimento di analogo contenuto, il provvedimento in esame risulta assistito da ulteriori elementi di flessibilità gestionale con specifico riguardo alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione.

Da un lato, infatti, è riconosciuta all'Amministrazione interessata la facoltà di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso «della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione nonché (...) dell'adeguata disponibilità di stanziamenti», qualora ciò si rivelasse «maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria» del Ministero della difesa.

Dall'altro, la descritta ripartizione degli oneri rappresenta in sostanza la migliore previsione *ex ante* dell'*iter* contrattuale, ferma restando la centralità delle verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni.

Da un punto di vista più generale, tali strumenti di flessibilità gestionale - come di recente evidenziato dal Governo stesso in occasione del parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d'armi di analogo contenuto - appaiono del resto funzionali alle caratteristiche proprie dei programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali «è prevista la possibilità di rimodulare l'utilizzo delle risorse nel corso del tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo».

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE rileva l'opportunità di approfondire la congruità dello stanziamento della seconda *tranche* del programma, pari a complessivi 822 milioni di euro, riguardante l'aggiornamento di quattro piattaforme.

La rappresentante del GOVERNO, nel prendere atto della richiesta di approfondimento del Presidente, mette a disposizione una nota istruttoria volta a cahirire i profili sollevati dalla Commissione sullo schema di decreto in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ( n. 325 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-I-C-EU*) illustra lo schema di decreto in tiolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di decreto in esame, corredato di relazione tecnica non espressamente vidimata, reca norme di attuazione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante "Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale". Nell'ambito della suddetta riforma è stata istituita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che viene dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e a cui è riconosciuta l'autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. L'articolo 18, comma 1, del decreto-legge stanziava le risorse per la costituzione dell'Agenzia, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di euro per l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000 di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di euro per l'anno 2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il presente regolamento è volto a dare attuazione all'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge, disciplinando l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.

Per quanto di competenza, in merito all'articolo 4, che definisce la struttura organizzativa, andrebbero richieste conferme sulla sostenibilità a valere delle risorse disponibili a legislazione vigente della costituzione di gruppi di progetto, di studio e ricerca, settori e altri gruppi, strutture di missione temporanea di livello dirigenziale o unità di progetto di natura non dirigenziale.

Le medesime osservazioni si formulano sull'articolo 5, concernente il Direttore generale dell'Agenzia, posto che il comma 5, primo periodo, prevede espressamente la possibilità di istituire una o più articolazioni a diretto supporto per lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale.

Sull'articolo 7, relativo al Collegio dei revisori dei conti, posto che i compensi del citato Collegio saranno stabiliti con successivo decreto, in conformità ai criteri stabiliti per gli enti e organismi pubblici, andrebbero fornite maggiori informazioni sulle risorse necessarie a tal fine.

Relativamente all'articolo 8, relativo a controlli interni, valutazione e trasparenza, posto che la relazione tecnica conferma che ai fini dell'attuazione della disposizione, l'Agenzia provvederà nell'ambito delle sole risorse finanziarie assegnate, andrebbero fornite maggiori informazioni sulle risorse necessarie per il funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione (OIV).

Per i profili di quantificazione dell'articolo 11, concernente il Comitato tecnico-scientifico, andrebbero richiesti ragguagli in merito agli oneri prevedibilmente da sostenersi per le attività di segreteria e di supporto del suddetto Comitato tecnico-scientifico, di cui andrebbe confermata la sostenibilità a valere delle sole risorse umane e finanziarie previste per l'istituzione dell'Agenzia dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021.

Per i profili di copertura dell'articolo 13, in materia di codice etico, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di un'integrazione alla norma, per cui sia espressamente prevista l'esclusione di compensi a qualsiasi titolo da riconoscersi al garante del codice etico.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al relativo dossier predisposto dai Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



### **Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ( n. 326 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. Esame e rinvio)

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di decreto in esame, composto di 129 articoli raccolti in quindici titoli, reca il regolamento del personale dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82. Esso è corredato di relazione tecnica priva della vidimazione. La relazione tecnica non fornisce alcuna quantificazione sulla spesa che dovrà essere sostenuta per la retribuzione del personale dell'Agenzia, limitandosi ad affermare che l'attuazione di tutte le disposizioni che non rivestono carattere organizzatorio o ordinamentale è disposta dall'Agenzia nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge n. 82 del 2021. La relazione aggiunge che per la partecipazione a qualunque commissione prevista dalle norme in esame non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese comunque denominati. Precisa, al riguardo, che le disposizioni dello schema in esame non recano tale espressa esclusione.

Per quanto di competenza, in merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che la relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 82 del 2021, nel fornire un riepilogo delle varie componenti di spesa che concorrevano a determinare la dotazione complessiva dell'Agenzia, ipotizzava che per il personale a tempo determinato e indeterminato dovesse essere sostenuta una spesa di 20 milioni di euro per il 2022, 42 milioni di euro per il 2023, 58 milioni di euro per il 2024, 74 milioni nel 2025, 83 milioni nel 2026 e 95 milioni nel 2027: la stessa relazione tecnica non forniva tuttavia i dati e gli elementi posti alla base di tale stima. Inoltre, non veniva fornito il quadro della proiezione almeno decennale degli oneri di personale - richiesto dalla legge di contabilità e finanza pubblica - al fine di tener conto dello sviluppo delle carriere economiche del personale dell'Agenzia. Evidenzia altresì che né il decreto-legge n. 82 del 2021 né lo schema in esame individuano la dotazione organica definitiva dell'ente, che risulta fissata in 300 unità solo "in sede di prima applicazione delle disposizioni", ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del suddetto decreto-legge, ma può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del successivo comma 5.

Appare pertanto necessario che il Governo fornisca i dati sottostanti la quantificazione dell'onere di personale, riferiti ad una prospettiva temporale almeno decennale: ciò con riguardo sia all'organico stimato in via permanente e ai diversi livelli funzionali e retributivi al suo interno, sia agli ulteriori elementi rilevanti ai fini della relativa previsione di spesa. In aggiunta, andrebbero verificati i relativi oneri pensionistici, sulla base del trattamento previsto dall'articolo 125 dello schema, in base al quale il personale dell'Agenzia accede a forme di trattamento previdenziale complementare in linea con quello previsto in Banca d'Italia.

Evidenzia, inoltre, che le norme sul trattamento economico del personale del ruolo dell'Agenzia non richiamano esplicitamente l'obbligo di provvedere all'interno di specifici limiti né richiamano quelli complessivi fissati dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021 - richiamato dalla sola relazione tecnica - fatte salve le disposizioni per il trattamento economico degli esperti (comma 3 dell'articolo 92) e del personale proveniente da altri enti (comma 2 dell'articolo 93).

Va aggiunto che per l'attribuzione di determinati emolumenti non vengono individuati parametri di carattere vincolante. Si fa riferimento, in particolare, ad una serie di misure per le quali il provvedimento non individua specifici limiti di importo, quali: la gratifica che può essere corrisposta secondo misure e criteri determinati con provvedimento del Direttore generale (articolo 102); l'assegno di sede estera riconosciuto secondo misure fissate dall'Agenzia (articolo 100); i compensi di pronta reazione, per sfalsamento dell'orario di lavoro, per turno e per reperibilità (articolo 108) con riferimento ai quali non sono stabiliti specifici parametri.

Più in generale si evidenzia che, in virtù dell'articolo 12 del decreto-legge n. 82 del 2021 e delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, è stabilita un'equiparazione del trattamento del



personale dell'Agenzia a quello della Banca d'Italia. Anche in virtù di tale rinvio - che appare di carattere mobile - andrebbe quindi chiarito quali siano i meccanismi volti ad assicurare che il complesso della spesa per il trattamento, sia economico che previdenziale, del personale in questione possa essere contenuto all'interno degli specifici importi, individuati solo dalla relazione tecnica, nell'ambito della dotazione complessiva stabilita per l'attività dell'Agenzia.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione predisposta dai Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## 1.4.2.2.3. 5<sup>a</sup>(Bilancio) - Seduta n. 483 (pom.) del 24/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 2021**  
**483<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 17,15.*

### **SUL REGIME DI AMMISSIBILITA' DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO**

Il presidente **PESCO** avverte che, per la sessione di bilancio in corso, si applicano le regole di ammissibilità degli emendamenti già seguite negli anni precedenti, ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica definiti nella risoluzione di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, con riferimento al saldo netto da finanziare, al saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Peraltro, le regole sul regime di ammissibilità degli emendamenti presso la 5<sup>a</sup> Commissione permanente devono essere interpretate, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 128, comma 6, del Regolamento, alla luce dell'articolazione della manovra e delle disposizioni che ne disciplinano i contenuti recate dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, come modificata dalla legge n. 163 del 2016.

Il disegno di legge di bilancio risulta strutturato in due sezioni, i cui contenuti normativi sono previsti dalla legislazione contabile: la prima sezione dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi; essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e i loro eventuali aggiornamenti.

La seconda sezione è formata sulla base della legislazione vigente ed espone per l'entrata e, distintamente per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento, rispettivamente, alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività (ossia i programmi di spesa).

Altresì, nel disegno di legge di bilancio vi sono elementi non emendabili; le modifiche operate dalla prima sezione sono poi riversate nella seconda sezione attraverso la Nota di variazioni.

Alla luce dell'articolazione del disegno di legge di bilancio, per quanto riguarda la prima sezione, le ordinarie regole di ammissibilità, precedentemente applicate al disegno di legge di stabilità, sono

riassunte nei seguenti termini: sono considerati inammissibili gli emendamenti alla parte normativa che introducono disposizioni che prevedono una modifica diretta dei programmi di spesa iscritti nella seconda sezione, in modo da escludere sovrapposizioni tra l'area normativa riservata alla prima sezione e l'area contabile riservata alla seconda sezione.

Sono considerati inammissibili gli emendamenti nella parte in cui ci si limiti a specificare i riflessi di natura contabile sulla seconda sezione delle innovazioni normative introdotte nella prima sezione, posto che l'esplicitazione di tali riflessi, avendo valenza meramente tecnica, è rimessa al Governo attraverso l'elaborazione della Nota di variazioni.

La prima sezione può contenere, a differenza di quanto stabilito dalla precedente normativa, disposizioni di carattere complessivamente espansivo, non essendo stata riproposta nella novella della legge n. 163 del 2016 la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

In linea generale, sotto il profilo della compensazione finanziaria, gli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie peggiorative dei saldi devono essere costruiti a doppia voce, di cui la seconda è costituita dalla copertura; la compensazione deve riguardare gli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; per il secondo e il terzo aspetto, occorre tener conto degli effetti, come quantificati nella relazione tecnica, nonché nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 21, comma 12-*ter*, della legge n. 196 del 2009, in relazione ai vari obiettivi e quindi considerando gli eventuali coefficienti di realizzazione assunti dal Governo. La compensazione deve riferirsi agli effetti dell'emendamento per tutta la durata della loro vigenza e deve garantire, dunque, mezzi di copertura di durata e quantità almeno uguale rispetto all'onere. Poiché il provvedimento non presenta in sé margini utilizzabili, tutti gli emendamenti con conseguenze finanziarie debbono essere compensati; non possono essere usati mezzi di parte capitale per coprire oneri correnti. In merito ai limiti di contenuto, si rammenta poi il diverso tenore letterale della disposizione (articolo 21, comma 1-*quinquies*), secondo cui la prima sezione "non deve in ogni caso" contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. Tali emendamenti sono pertanto inammissibili. Sono inammissibili emendamenti aggiuntivi privi di effetti finanziari con decorrenza nel triennio di riferimento (articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *b*), della legge 196). Sono inammissibili emendamenti di modifica delle norme di contabilità generale dello Stato (articolo 128, comma 6, del Regolamento).

Sono ammissibili, invece, emendamenti aggiuntivi, purché con esclusivo contenuto ed effetto di miglioramento, nonché emendamenti sostitutivi, nel rispetto della compensazione e del contenuto proprio, e soppressivi, a condizione della compensazione. Sono inammissibili le proposte emendative che dispongono l'uso parziale di risparmi, a meno che non siano destinati all'attuazione degli istituti contrattuali e ai rinnovi contrattuali. Infine, sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *f*), della legge n. 196 del 2009, emendamenti recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13, della predetta legge n. 196. Sono altresì ammissibili gli emendamenti relativi alla materia di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *g*), della legge n. 196 del 2009 (concorso degli enti territoriali). In linea generale, in caso di approvazione, le compensazioni superflue si intendono per non apposte, quelle esuberanti sono computate per il necessario, ove possibile, e quelle incerte vengono adeguate, salva la congruità. Gli emendamenti dovranno essere formulati in modo da garantire un chiaro e reciproco collegamento tra la portata della disposizione onerosa e la parte compensativa.

Altresì, va ricordato che non sono più allegati alla prima sezione la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanenti, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente e le variazioni delle leggi che dispongano spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui alle Tabelle C, D ed E della precedente legge di stabilità. Tali determinazioni sono incorporate nell'ambito della seconda sezione e sono riepilogate in una tabella avente carattere meramente informativo e non emendabile; le Tabelle A e B sono invece allegate alla prima sezione. Restano invariati i criteri di

emendabilità riguardanti tali tabelle. In particolare, per quanto attiene alla Tabella A, gli emendamenti ad essa riferiti devono essere formulati con esclusivo riferimento alla dotazione relativa ai Ministeri medesimi. Eventuali indicazioni di specifiche finalizzazioni programmatiche devono intendersi come non apposte. Non sono inoltre ammissibili gli emendamenti volti a ridurre gli accantonamenti finalizzati alla copertura finanziaria di ratifiche di accordi internazionali (accantonamento della Tabella A relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) e quelli volti a ridurre la quota degli accantonamenti corrispondente alle prenotazioni relative a provvedimenti in stato di relazione in Assemblea sui quali le Commissioni bilancio abbiano espresso un parere favorevole prima dell'avvio della sessione di bilancio. L'emendabilità della Tabella B è in linea di massima soggetta alle medesime regole esposte con riferimento alla Tabella A, fermo restando che la riduzione degli accantonamenti della Tabella B può essere utilizzata al fine di compensazione delle sole spese in conto capitale.

Per quanto riguarda, invece, la seconda sezione, ferma restando la regola secondo cui oggetto di deliberazione parlamentare sono i programmi di spesa e le tipologie di entrata, sono inammissibili gli emendamenti che dispongono modifiche alle poste contabili che evidenziano le variazioni risultanti dalle modifiche apportate alla legislazione vigente con la prima sezione, posto che tali variazioni risultano meramente consequenziali a innovazioni legislative introdotte dalla medesima prima sezione e possono pertanto essere modificate solo intervenendo sulle predette innovazioni legislative. Sono invece ammissibili gli emendamenti alle rimodulazioni compensative e ai rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni dei fattori legislativi previste dall'articolo 23, comma 3, della legge di contabilità. Più in particolare, per quanto concerne lo stato di previsione dell'entrata, in considerazione della pregiudizialità e dell'autonomia delle valutazioni concernenti le entrate, gli emendamenti che propongono aumenti nelle previsioni non possono essere utilizzati in forma compensativa per la contestuale copertura di nuove o maggiori spese. Pertanto, tutti gli emendamenti alla Tabella n. 1 devono essere presentati e motivati, logicamente, come correzione di previsioni giudicate non corrette: essi devono riferirsi esclusivamente ad una determinata tipologia di tributo. Per quanto concerne gli stati di previsione della spesa, rammenta che l'unità elementare dello stato di previsione oggetto dell'approvazione parlamentare è costituita dal programma. Premesso che in sede di esame dei documenti di bilancio, in senso stretto, non vi è una determinazione esplicita sui saldi di cassa e che ogni incremento della previsione di cassa deve essere coerente con le risorse rappresentate dalla massa spendibile, gli emendamenti che aumentano la cassa (se non compensati) potrebbero avere effetti di peggioramento del fabbisogno e dell'indebitamento netto; di conseguenza, eventuali emendamenti che incrementino le dotazioni complessive di cassa sono incompatibili con gli obiettivi fissati nella risoluzione parlamentare di approvazione dei saldi e quindi inammissibili.

Altresì, va ricordato che con il decreto legislativo n. 90 del 2016 è stata superata la ripartizione delle spese in "rimodulabili" e "non rimodulabili", in favore di una classificazione che distingue direttamente le spese in oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno, a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa. Possono essere, pertanto, oggetto di emendamento i programmi dei diversi stati di previsione per gli importi corrispondenti alle spese previste dalle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 21, comma 5, della legge 196, ossia fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno. Sono pertanto inammissibili emendamenti di tipo compensativo, finalizzati ad aumentare la spesa corrente o a ridurre le entrate correnti, che risultino compensati con riduzioni di spesa in conto capitale o con aumenti di entrata in conto capitale. Sono, pertanto, ammissibili gli emendamenti che recano aumenti di spesa su programmi contenenti fattori legislativi o adeguamenti al fabbisogno, provvisti della relativa compensazione finanziaria, tanto in termini di cassa quanto di competenza, a valere su altri programmi di spesa contenenti fattori legislativi o adeguamenti al fabbisogno, fatta salva l'indicazione dell'autorizzazione di spesa oggetto di emendamento.

Per quanto riguarda, inoltre, gli emendamenti volti a modificare contemporaneamente la prima e la seconda sezione, questi sono altresì ammissibili, ferma restando la compensazione. Da un punto di vista sostanziale, essi appaiono infatti coerenti con la logica sottesa alle modifiche introdotte alla legge

n. 196 del 2009 con la legge n. 163 del 2016, che è quella di far sì che la decisione di bilancio sia incentrata sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine. Tali emendamenti soggiacciono in ogni caso agli stessi vincoli di ammissibilità validi per gli emendamenti riferiti alla seconda sezione.

Infine, sono inammissibili gli emendamenti che rechino variazioni lineari o indistinte a più programmi di spesa per evidenti motivi di specificità. Tutti gli emendamenti non possono essere riferiti al capitolo. Laddove l'emendamento presenti un riferimento anche al capitolo, quest'ultimo si intende come non apposto sotto il profilo procedurale, neanche sotto forma di specificazione interna al programma; pertanto, gli emendamenti formulati con riferimento esclusivo a capitoli di bilancio sono inammissibili, mentre da quelli formulati con riferimento al programma sarà espunto ogni eventuale riferimento anche ai capitoli. A fini meramente conoscitivi viene comunque presentato un allegato tecnico comprensivo anche della ripartizione per capitoli.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024** ,

**(Tab. 1)** - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 *(limitatamente alle parti di competenza)*

**(Tab. 2)** - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) ribadisce, all'esito di quanto già comunicato in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la designazione, come relatori del disegno di legge di bilancio, del Presidente e dei due Vice Presidenti della Commissione, secondo una soluzione di carattere istituzionale volta ad assicurare la più ampia condivisione possibile, anche sulla base delle interlocuzioni svolte nell'ambito della Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime la protesta formale di Forza Italia rispetto alla scelta dei relatori assunta dal Presidente, che priva di rappresentanza un gruppo di maggioranza, di rilevante consistenza, sempre leale al Governo e che ha assicurato costantemente un fattivo contributo ai lavori parlamentari. Lamenta, al riguardo, che tale scelta, in primo luogo, non rappresenta l'unica possibilità prospettata nelle interlocuzioni tra i Capigruppo, e comunque non ha tenuto in debito conto il criterio oggettivo della presenza o meno di sottosegretari di riferimento presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Ritiene che si tratti di una decisione politica sbagliata e preannuncia l'intenzione di rimarcare tale giudizio, condiviso con il vertice del proprio Gruppo parlamentare in Senato, mediante l'abbandono dei lavori di questa seduta.

Il senatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*), associandosi alle considerazioni del senatore Damiani, ritiene pericoloso nascondersi dietro una presunta scelta istituzionale per l'assunzione di una sorta di *conventio ad excludendum* nei confronti di un gruppo parlamentare di maggioranza che si è sempre dimostrato leale, corretto e propositivo. L'individuazione dei relatori sulla base dell'appartenenza all'Ufficio di Presidenza della Commissione denota, a suo avviso, mancanza di coraggio, che rischia di pesare sul prosieguo dell'esame del provvedimento. Osserva comunque che, a suo avviso, il Presidente della Commissione avrebbe quanto meno dovuto indicare un altro esponente del Movimento cinque stelle come relatore, per tutelare il suo ruolo di arbitro imparziale. Invita, quindi, a non sottovalutare le ripercussioni di questo grave errore di valutazione e auspica una forte iniziativa del proprio Gruppo

per rimarcare il netto disappunto.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel ribadire quanto già espresso in Ufficio di Presidenza, sottolinea che la scelta dei relatori non risponde alla soluzione auspicata dal Gruppo della Lega, che aveva indicato l'esigenza di nominare due relatori in rappresentanza delle componenti di centrodestra e di centrosinistra della maggioranza. Anche la Lega ha pertanto subito la decisione adottata, per la quale condivide l'insoddisfazione espressa da Forza Italia.

Interviene la senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) per sottolineare, in primo luogo, che il Gruppo di Forza Italia in Commissione bilancio non ha mai assunto una posizione meramente oppositiva, anche quando era all'opposizione, ma ha fornito, al contrario, un apporto ai lavori all'insegna dello scrupolo e della competenza. Di conseguenza, non prendere in considerazione la nomina di un relatore di Forza Italia risulta, a suo avviso, sgradevole e politicamente sbagliato.

In ordine, poi, al preteso carattere istituzionale della scelta, giudica la soluzione adottata poco sensata e piuttosto scivolosa, con particolare riguardo alla posizione del Presidente. Sarebbe stato invece necessario un ragionamento più equilibrato, in considerazione sia della consistenza parlamentare di Forza Italia sia della evidente peculiarità del Governo attuale rispetto ai precedenti.

Nel ribadire, quindi, la natura del proprio partito come forza tranquilla e moderata, ritiene tuttavia che tale sgarbo inevitabilmente peserà sulla manovra.

Il senatore [BERUTTI](#) (*Misto-I-C-EU*), esprimendo una posizione condivisa dal senatore Fantetti, che sostituisce nell'odierna seduta, ritiene che sarebbe stata preferibile una soluzione diversa rispetto alla scelta assunta, che non rappresenta una decisione adeguata a questa fase politica, richiedente prestazioni di sintesi e di unità politica.

Il presidente [PESCO](#) ricorda che, pur rappresentando la scelta dei relatori una prerogativa presidenziale, ha voluto condividere le proprie valutazioni con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari in Commissione, che prevalentemente non le hanno condivise. Di conseguenza, come accade in Parlamento, la questione è stata sottoposta all'attenzione della Conferenza dei Capigruppo, che ha quindi individuato varie soluzioni percorribili.

Ha quindi deciso di adottare il criterio basato sulla composizione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, che non rende purtroppo possibile la partecipazione di tutti i gruppi di maggioranza. Tiene ad assicurare tuttavia che il comitato di relatori, se così può definirsi, agirà nel senso di garantire tutte le forze politiche, anche di opposizione, e proprio per questo ritiene opportuno iniziare al più presto il lavoro concreto e sostanziale sul provvedimento.

Nel riconoscere che si è trattato di una decisione difficile, esprime dispiacere per la divergenza manifestata dal Gruppo di Forza Italia e auspica che vengano recuperate le condizioni per un esame sereno e proficuo.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), associandosi alle parole della senatrice Ferrero, rammenta che grava sul Presidente della Commissione il compito di assicurare il regolare svolgimento dei lavori, ma rileva che la decisione assunta sui relatori è apparsa, secondo le stesse espressioni del Presidente, orientata a garantire più il proprio gruppo che la Commissione.

Chiede quindi, per il prosieguo dei lavori, indicazioni chiare sulla programmazione dei tempi di esame del disegno di legge di bilancio.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), nel condividere l'auspicio del Presidente a superare dissapori e contrasti, invita anche ad evitare toni velatamente minacciosi. Rivendica comunque che il presidente PESCO non ha affatto inteso tutelare una parte politica, ma ha dato disponibilità, nell'esercizio delle proprie prerogative, a individuare la soluzione più condivisa possibile.

Il PRESIDENTE prende atto dell'abbandono dei lavori da parte dei senatori Damiani, Ferro e Fiammetta Modena.

Fornisce quindi ragguagli sulla programmazione dei lavori con riguardo alla prima fase dell'esame del provvedimento in titolo.

Il relatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) reputa opportuno svolgere, in via preliminare e nelle sedi opportune, una riflessione sui tempi e sulle metodologie dei lavori parlamentari che, al netto delle comprensibili tensioni, consentano di giungere a un risultato utile, secondo quanto già sperimentato nell'esame di altri impegnativi provvedimenti.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) invita i relatori a confrontarsi con il Governo per definire un percorso d'esame certo e ordinato, così da evitare l'esacerbarsi degli animi derivante dall'incertezza e dall'irregolarità dei lavori che hanno caratterizzato altre circostanze.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel manifestare preoccupazione per la ristrettezza dei tempi a disposizione, segnala la necessità di uno sforzo comune per assicurare il difficile rispetto delle previste scansioni procedurali.

Il PRESIDENTE richiama, al riguardo, l'esigenza della puntuale osservanza dei termini per la presentazione degli emendamenti e per la segnalazione delle priorità politiche.

I relatori [PESCO](#) (*M5S*), [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) e Erica [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustrano il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, segnalando che lo stesso è suddiviso, secondo quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, in due sezioni.

La prima sezione dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica definiti a livello macroeconomico nella NADEF 2021.

La seconda sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese.

La manovra di finanza pubblica per il triennio 2022-2024 disposta con il disegno di legge di bilancio si compone delle modifiche e delle innovazioni normative della prima sezione del disegno di legge di bilancio e dei rifinanziamenti, definanziamenti e delle riprogrammazioni contenute nella seconda sezione.

La manovra include, inoltre, gli effetti derivanti dal decreto-legge n. 146 del 2021 (cosiddetto decreto-legge fiscale).

Il disegno di legge di bilancio è coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF 2021 e approvati dalle Camere con apposite risoluzioni parlamentari. La Nota fissa un livello programmatico di indebitamento netto in rapporto al PIL pari al 5,6 per cento nel 2022, al 3,9 per cento nel 2023 e al 3,3 per cento nel 2024. Il corrispondente livello del saldo netto da finanziare programmatico di competenza del bilancio dello Stato potrà aumentare fino a 203 miliardi di euro nel 2022, 180,5 miliardi nel 2023 e 116,8 miliardi nel 2024. Il saldo netto da finanziare di cassa potrà aumentare fino a 280 miliardi di euro nel 2022, 245,5 miliardi nel 2023 e 174 miliardi nel 2024. In termini di competenza, le disposizioni previste con la manovra di finanza pubblica comportano un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 45,6 miliardi nel 2022, 52,5 miliardi nel 2023 e 40 miliardi nel 2024.

Per effetto delle disposizioni adottate, è atteso un incremento delle entrate per un importo pari a circa

2,2 miliardi nel 2022 e di circa 0,5 miliardi nel 2023 e una riduzione di circa 2 miliardi nel 2024. Le spese aumentano di circa 47,8 miliardi nel 2022, 53 miliardi nel 2023 e 38,1 miliardi nel 2024. Le spese finali di competenza nel 2022 ammontano a circa 829,9 miliardi. Le spese correnti sono pari a 605,6 miliardi mentre quelle in conto capitale si attestano a 147,9 miliardi.

Nel complesso, le misure recate dal disegno di legge di bilancio sono riconducibili ai seguenti settori di intervento: riduzione della pressione fiscale e contributiva; crescita e investimenti; lavoro, famiglia e politiche sociali; riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali; sanità; scuola, università e ricerca; cultura, turismo, informazione e innovazione; misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali; misure in materia di infrastrutture, trasporti, transizione ecologica, energia e sisma; misure in materia di politiche agricole; regioni e enti locali; pubblica amministrazione e lavoro pubblico; disposizioni in materia di entrate.

Sono illustrate di seguito le principali misure relative a ciascuno dei suddetti settori.

Il titolo II reca disposizioni in materia di riduzione della pressione fiscale e contributiva.

L'articolo 2 dispone l'utilizzo, a decorrere dall'anno 2022, di risorse pari a 8 miliardi di euro annui a valere sulle risorse del Fondo pluriennale per la riduzione della pressione fiscale, indicandone la finalizzazione.

L'articolo 3 posticipa al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta *plastic tax* e della cosiddetta *sugar tax* istituite dalla legge di bilancio 2020.

L'articolo 4 abbassa dal 22 al 10 per cento l'aliquota IVA gravante sui prodotti assorbenti e ai tamponi per l'igiene femminile non compostabili.

L'articolo 5, introduce delle modifiche alla *governance* del servizio nazionale della riscossione volte a realizzare una maggiore integrazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

La disposizione, a tal fine, prevede tra l'altro che l'Agenzia delle entrate-Riscossione sia sottoposta all'indirizzo operativo e di controllo dell'Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione.

L'articolo 6 estende all'anno 2022 l'esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista per il solo 2021.

L'articolo 7 estende all'anno 2022 l'esenzione ai fini Irpef - già prevista per gli anni dal 2017 al 2021 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

L'articolo 8 aumenta i limiti all'investimento nei piani individuali di risparmio "ordinari".

Il titolo III reca disposizione in materia di crescita e investimenti.

L'articolo 9, al comma 1, introduce una proroga della misura del Superbonus 110 per cento, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario; al comma 2 proroga agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d'imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari, nonché al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cosiddetto *Superbonus*. L'articolo 9, comma 4, proroga fino al 2024 l'agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo; al comma 5 estende al 2022 l'applicazione del cosiddetto "*bonus facciate*" per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, riducendo dal 90 al 60 la percentuale di detraibilità.

L'articolo 10, al comma 1, proroga e rimodula la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, mentre al comma 2 modifica ed estende la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020.

L'articolo 11 "integra", al comma 1, l'autorizzazione di spesa inerente alla concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata "Nuova Sabatini", mentre il comma 2 reintroduce la regola per cui il contributo sia erogato "in più quote".

L'articolo 12 prevede i seguenti interventi: a) la dotazione del fondo rotativo a favore delle imprese



italiane che operano sui mercati esteri è incrementata di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; b) la dotazione del Fondo per la promozione integrata è incrementata di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

L'articolo 13 è volto a consolidare e potenziare le politiche di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, la cui rilevanza sistemica è dimostrata dal determinante e crescente apporto della componente estera nella formazione della domanda aggregata italiana.

L'articolo 14, al comma 1, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID. Il comma 1, altresì, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l'operatività della riserva di 100 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l'erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali. Ai sensi di quanto previsto dal comma 2, alle richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1° luglio 2022, non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo. Nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, sono solo parzialmente ripristinate, ai sensi del comma 3, le modalità operative ordinarie del Fondo. I commi 4 e 5 introducono rilevanti novità alla disciplina ordinaria del Fondo di garanzia, stabilendo che questo debba operare entro il limite massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio, sulla base di un piano annuale di attività e sulla base del sistema dei limiti di rischio. Il comma 6 incrementa il Fondo di 520 milioni di euro per il 2024, di 1,7 miliardi di euro per il 2025, di 650 milioni per il 2026 e di 130 milioni di euro per il 2027.

L'articolo 15, comma 1, lettera a), proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cosiddetta "Garanzia Italia"). La lettera a) proroga inoltre dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale Cassa depositi e prestiti (CDP) può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza. La lettera b) proroga dal 31 dicembre 2021 sino al 30 giugno 2022 l'operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, cosiddetta *mid-cap*, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.

L'articolo 16 modifica, al comma 1, le modalità di determinazione delle risorse del fondo per il *Green New Deal* italiano destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per la realizzazione di progetti economicamente sostenibili. Si prevede che ora tali risorse sono determinate, per gli esercizi successivi al 2020, con la legge di bilancio anziché con il decreto ministeriale istitutivo dell'apposito conto corrente presso la tesoreria centrale per l'effettuazione degli interventi di sostegno del MEF a valere sulle disponibilità del fondo per il *Green New Deal*. Il comma 2 stabilisce per il 2022 le risorse disponibili sul fondo per il *Green New Deal* destinate alla copertura delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del *Green New Deal* nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.

L'articolo 17 proroga fino al 31 dicembre 2022 alcune disposizioni riguardanti l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ("Fondo Gasparrini"), già previste a legislazione vigente a seguito dell'emergenza da COVID-19.

L'articolo 18 estende al 30 giugno 2022 l'incentivo alle aggregazioni aziendali introdotto dalla legge di bilancio 2021 e ne amplia l'operatività. L'agevolazione consente al soggetto risultante da un'operazione di aggregazione aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda, di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (*deferred tax asset* - DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica). L'incentivo viene altresì rimodulato, inserendo nelle norme alcuni limiti espressi in valore assoluto - oltre a quello commisurato alla somma delle attività - pari a 500 milioni di euro. In ragione dell'allungamento e della rimodulazione dell'incentivo per l'aggregazione aziendale, si anticipa dal 31 dicembre 2022 al 31

dicembre 2021 la cessazione del cosiddetto *bonus* aggregazione. Tale incentivo permette, per le operazioni di aggregazione di imprese, il riconoscimento fiscale dell'avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali - fino alla soglia di cinque milioni di euro - senza il pagamento di alcuna imposta.

L'articolo 19 modifica a decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, elevandolo a 2 milione di euro.

Il titolo IV reca disposizioni in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali.

Gli articoli 20, 21 e 22 dispongono, rispettivamente, il rifinanziamento del reddito di cittadinanza (RdC), la modifica della disciplina sostanziale del suddetto beneficio economico e una previsione di spesa per gli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego.

L'articolo 23 introduce il trattamento di pensione anticipata per i soggetti che nel corso del 2022 raggiungano i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni.

L'articolo 24 istituisce un Fondo destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni.

L'articolo 25 apporta modifiche alla disciplina dell'APE sociale, prorogando, in particolare, l'applicazione sperimentale dell'istituto a tutto il 2022.

L'articolo 26 proroga il trattamento pensionistico anticipato ("Opzione donna"), per l'anno 2022, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

L'articolo 27 istituisce un Fondo per la progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 28 dispone il ricalcolo della quota retributiva per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni.

L'articolo 29 è orientato ad assicurare la garanzia pubblica alle prestazioni previdenziali svolte dalla gestione sostitutiva dell'INPGI in favore dei giornalisti professionisti, pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica nonché dei titolari di posizioni assicurative e dei titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti, prevedendo che, con effetto dal 1° luglio 2022, le relative funzioni previdenziali svolte dall'INPGI medesimo vengano trasferite all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), che succede nei relativi rapporti attivi e passivi (comma 1). Il regime pensionistico dei soggetti di cui sopra è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (comma 2), mentre, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni nonché l'assicurazione infortuni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI (commi 6 e 7). Al fine di garantire la continuità delle funzioni trasferite, un contingente di personale non superiore a 100 unità, selezionato nell'ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'INPGI alla data del 31 dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione, è inquadrato presso l'INPS (comma 8).

L'articolo 30 estende l'esonero contributivo riconosciuto dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi indipendentemente dalla loro età anagrafica, in luogo del limite di 36 anni posto in via generale dalla normativa vigente. Istituisce, infine, per l'anno 2022, un Fondo per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia, con dotazione pari a 700 milioni di euro.

L'articolo 31 reca la proroga di alcune misure, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che viene conseguentemente incrementato di 350 milioni di euro per il 2022 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2023. I suddetti interventi concernono: l'indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio; le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle

imprese del settore dei *call center*; la proroga dell'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria con determinate caratteristiche; lo stanziamento di ulteriori risorse per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa; la proroga dell'integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva; la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica; l'incremento delle risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro.

L'articolo 32 proroga di ulteriori 12 mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale attualmente concesso fino, al massimo, al 31 dicembre 2022, ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, prevedendo che tale trattamento possa proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. In relazione agli oneri delle prestazioni integrative del suddetto trattamento, a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, viene altresì previsto un finanziamento di 32,7 milioni di euro per il 2022 e di 99,9 milioni di euro per il 2023 in favore di tale Fondo, a carico del quale vengono posti altresì gli oneri dei programmi formativi per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

L'articolo 33 rende strutturale, dal 2022, il congedo di paternità sia obbligatorio che facoltativo, confermandone la durata, pari, rispettivamente, a 10 giorni e ad un giorno.

L'articolo 34 proroga per il 2024 gli effetti delle agevolazioni fiscali riconosciute alle fondazioni bancarie sotto forma di un credito d'imposta pari al 75 per cento dei contributi versati al Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile istituito dalla legge di stabilità per il 2016. Allo scopo, stabilisce una copertura con risorse pari a 45 milioni con riferimento all'anno 2023 e di 25 milioni per il 2024.

In via sperimentale, per l'anno 2022, l'articolo 35 riduce del 50 per cento i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Tale riduzione opera per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

L'articolo 36 incrementa di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023 la dotazione del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere ed estende le finalità dello stesso, prevedendo che sia destinato anche alla copertura finanziaria di interventi volti al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione di una certificazione della parità di genere a cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro.

L'articolo 37 prevede l'adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere, con l'obiettivo, tra l'altro, di colmare il divario di genere nel mercato del lavoro.

L'articolo 38 modifica la disciplina del Piano nazionale per il contrasto della violenza di genere.

L'articolo 39, comma 1, proroga al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno 2022) i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento di taluni benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa e delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi determinati requisiti reddituali. Il comma 2 assegna ulteriori 242 milioni di euro per l'anno 2022 al citato Fondo di garanzia per la prima casa. Il comma 3 dispone circa gli importi accantonati a coefficiente di rischio in relazione ad alcune forme di finanziamento a valere sul Fondo. Il comma 4 pone, per i lavoratori sportivi, un limite di età specifico per la possibilità di stipulazione con società (o associazioni) sportive professionistiche di contratti di apprendistato professionalizzante.

L'articolo 40 modifica, ampliandola, la detrazione Irpef per le locazioni stipulate dai giovani.

Il comma 1 dell'articolo 41 autorizza, per il 2022, la spesa di 5 milioni di euro per la promozione di iniziative volte a favorire la partecipazione dei giovani, nel quadro della celebrazione dell'Anno europeo dei giovani. Il comma 2 reca l'istituzione di un fondo per il finanziamento di progetti per la

prevenzione ed il contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze tra le giovani generazioni. Al fondo è attribuita una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

L'articolo 42 istituisce, con sede a L'Aquila, un Centro nazionale del servizio civile universale.

L'articolo 43 definisce il contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), e qualifica gli ambiti territoriali sociali (ATS) quale sede necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio.

Inoltre, gli ATS concorrono alla piena attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale.

L'articolo 44 incrementa la quota del Fondo di solidarietà comunale (FSC) destinato a potenziare il numero di posti disponibili negli asili nido e determina un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi deve raggiungere un livello minimo garantito del 33 per cento su base locale entro l'anno 2027, considerando anche il servizio privato. Si prevede, inoltre, l'esclusione dei costi di gestione degli asili nido dal costo dei servizi individuali che i comuni strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire.

L'articolo 45 dispone l'assegnazione di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da finalizzare all'incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo è ripartito tenendo conto dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica".

L'articolo 46 interviene sulla disciplina del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno applicabile fino al 31 dicembre 2022, al fine di adeguare l'individuazione dei territori destinatari della misura agevolativa a quanto sarà previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. La rideterminazione del perimetro di applicazione della misura consente, in particolare, nella regione Molise, l'applicazione agli investimenti di un'intensità del credito superiore rispetto alla situazione attuale.

L'articolo 47 istituisce, al comma 1, presso il Ministero del turismo, un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità turistica delle persone con disabilità. La finalità è quella di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l'inclusione sociale e la diversificazione dell'offerta turistica.

L'articolo 48 attribuisce al Fondo per la disabilità e non autosufficienza la nuova denominazione di "Fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità", e ne dispone il trasferimento presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità diretti al riordino ed alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'autorità politica delegata in materia. Il citato Fondo è pertanto incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 fino al 2026.

L'articolo 49 istituisce il "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità", con una dotazione di 100 milioni di euro annui dal 2022, destinato al potenziamento dei servizi indicati per gli alunni con disabilità delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado.

L'articolo 50 dispone un finanziamento di 50 milioni di euro a favore del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Inoltre, con una modifica al comma 2-*bis* del medesimo articolo, vengono inseriti, tra gli ambiti di intervento verso cui orientare gli specifici progetti da finanziare con le risorse del Fondo (tra i quali la promozione e la realizzazione di infrastrutture, l'inclusione lavorativa e il turismo accessibile) le iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico.

L'articolo 51 prevede, al comma 1, che per gli anni 2022, 2023 e 2024 gli utili delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano derivanti dall'esercizio di

attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini IRAP, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20 per cento degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità. Il comma 2 disciplina la rendicontazione e certificazione dei costi effettivamente sostenuti, mentre il comma 3 condiziona l'efficacia della misura all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato. Il comma 4 estende al 2023 l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro relativa al fondo per gli sgravi contributivi nel settore dilettantistico. Il comma 5 estende all'anno 2022 la possibilità di fruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (*Sport bonus*).

Il titolo V reca disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali. Gli articoli da 52 a 65 operano un complesso di modifiche della disciplina sui trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale. In particolare, l'articolo 52 estende l'ambito di applicazione sia ai lavoratori a domicilio sia alle tipologie di lavoratori apprendisti finora escluse e riduce (ai fini della possibilità di accesso) il requisito di anzianità di effettivo lavoro da novanta a trenta giorni. L'articolo 53 specifica che, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le soglie relative al numero di dipendenti del datore di lavoro devono ritenersi comprensive di tutti i lavoratori (subordinati), inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti. L'articolo 54 prevede l'unificazione del limite massimo della misura del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale. L'articolo 55 modifica la disciplina sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro. L'articolo 56 introduce alcuni obblighi di comunicazione, a carico del datore di lavoro, per il caso di pagamento diretto al dipendente, da parte dell'INPS, del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale. L'articolo 57 - oltre a porre una norma abrogativa in coordinamento con il successivo articolo 65 - opera una revisione delle norme in materia di compatibilità con attività lavorativa dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale. L'articolo 60 modifica la disciplina dell'ambito dei datori di lavoro per i quali possono trovare applicazione i trattamenti straordinari di integrazione salariale ed i relativi obblighi contributivi. L'articolo 61 modifica la disciplina delle causali che possono sottostare alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. L'articolo 62 introduce un'ipotesi di concessione di ulteriori dodici mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga ai limiti di durata previsti. L'articolo 65 prevede un obbligo di formazione o riqualificazione a carico dei lavoratori che fruiscono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale. Gli articoli 58, 59 e 64 sono stati stralciati, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato.

Gli articoli da 66 a 71 e 75 operano un complesso di modifiche della disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS. In particolare, gli articoli 66, 67, 69 e 70 ridefiniscono sia l'ambito di applicazione dei fondi di solidarietà - ivi compresi i due fondi (territoriali intersettoriali) istituiti, rispettivamente, presso la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano - sia la tipologia delle relative prestazioni, prevedendo che i medesimi garantiscano a tutti i datori di lavoro non rientranti nell'ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale le tutele corrispondenti ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, in relazione alle medesime causali previste per tali trattamenti. In mancanza di adeguamento alle suddette norme da parte dei fondi già esistenti, i datori di lavoro interessati da tale mancanza confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023 - ovvero (come specifica la novella di cui al successivo articolo 73) dal 1° luglio 2023 nel caso di fondi costituiti nel corso degli anni 2020 e 2021 -, ai fini dell'applicazione degli assegni ordinari di integrazione salariale, nel suddetto FIS - nel quale sono altresì iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori non rientranti in alcun fondo -; gli assegni ordinari di integrazione salariale a carico del FIS (e la relativa contribuzione) sono definiti, in termini specifici e diversi rispetto alla tutela ordinaria di integrazione salariale, dalla novella di cui all'articolo 68; inoltre, i datori iscritti al FIS rientrano, ai sensi della novella di cui al precedente articolo 60, anche nell'ambito del trattamento straordinario di integrazione salariale (e della relativa contribuzione) qualora superino

la soglia dimensionale ivi prevista. Le novelle di cui al suddetto articolo 68 e l'articolo 75, comma 1, ridefiniscono la contribuzione relativa al FIS. In base alla novella di cui al comma 5 dell'articolo 69, per i periodi di fruizione (decorrenti dal 1° gennaio 2022) degli assegni di integrazione salariale erogati da tutti i fondi in oggetto, ivi compreso il FIS, è riconosciuto anche l'assegno per il nucleo familiare (a carico dell'INPS). L'articolo 71 specifica che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento della contribuzione ai fondi di solidarietà summenzionati è una condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). L'articolo 72 prolunga il periodo di sperimentazione del contratto di espansione agli anni 2022 e 2023, prevedendo per i medesimi anni che il limite minimo di unità lavorative in organico per poter accedere al beneficio non possa essere inferiore a cinquanta. L'articolo 73 reca disposizioni transitorie per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione aziendale e situazioni di particolare difficoltà economica da parte di datori di lavoro di alcune specifiche tipologie di imprese che non possono più ricorrere ai trattamenti di straordinaria integrazione salariale.

L'articolo 74 estende il trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, previsto per i lavoratori agricoli, anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari e detta disposizioni in ordine al conguaglio o alla richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato.

L'articolo 76 estende la NASpI agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

L'articolo 77 modifica la disciplina dell'indennità di disoccupazione cosiddetta DIS-COLL in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.

L'articolo 78 riconosce a determinate categorie di lavoratrici l'indennità di maternità per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità, a condizione che le lavoratrici stesse abbiano dichiarato un reddito inferiore a 8.145 euro nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità.

L'articolo 79 specifica che i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono altresì finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti o assegni di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro.

L'articolo 80 prevede che, per il 2022 e il 2023, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si definisca un rimborso in favore dei fondi suddetti che finanzino percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori summenzionati.

Gli articoli 81 e 82 recano alcune misure di incentivo e in materia di apprendistato professionalizzante in relazione ad una fattispecie di trattamento straordinario di integrazione salariale. Quest'ultima è costituita dai casi di concessione - ai sensi della novella di cui al precedente articolo 62 - di ulteriori dodici mesi di trattamento di integrazione salariale straordinaria - nell'ambito della causale di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale -, in deroga ai limiti di durata previsti. In relazione a tale fattispecie di fruizione del trattamento straordinario, l'articolo 81 prevede un incentivo in favore dei datori di lavoro che assumano i lavoratori in questione (o in favore delle cooperative costituite da tali lavoratori), mentre l'articolo 82, per i medesimi lavoratori fruitori, esclude l'applicazione dei limiti di età stabiliti dalla normativa generale per l'apprendistato professionalizzante e prevede che, in caso di assunzione mediante tale istituto, al termine del periodo di apprendistato il rapporto di lavoro prosegua a tempo indeterminato e possa essere risolto solo secondo la disciplina generale in materia di licenziamenti.

L'articolo 83 consente la sottoscrizione, nell'ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, finalizzati a realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale (comma 1). Sulla base di tali accordi, le imprese, anche in rete, possono realizzare la formazione dei lavoratori nei richiamati settori

della transizione ecologica e digitale (comma 2).

L'articolo 84 estende ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale le misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) (comma 1). Tali servizi di assistenza sono erogati dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente, mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo (comma 2).

L'articolo 85 riconosce l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022 con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Tale esonero è riconosciuto, a determinate condizioni, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società cooperativa.

L'articolo 86 riconosce un trasferimento, a carico dello Stato, al fondo di integrazione salariale nel limite massimo di 2.047,4 milioni di euro per il 2022 e di 400,4 milioni di euro per il 2023.

L'articolo 87 istituisce un osservatorio permanente presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. La norma individua, altresì, la composizione e le funzioni dell'Osservatorio.

Il titolo VI reca disposizioni in materia di sanità.

L'articolo 88, comma 1, dispone una variazione in aumento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato fissandone il livello complessivo in 124.061 milioni di euro per il 2022, 126.061 milioni per il 2023 e 128.061 milioni per l'anno 2024 e stabilisce che rientrano nell'ambito di tale finanziamento gli interventi delle Regioni e delle Province autonome previsti ai seguenti articoli: 89 (finanziamento del piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023), 92 (Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario), 93, comma 1 (potenziamento dell'assistenza territoriale), 94 (disposizioni in materia di liste di attesa), 95 (disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato), 96 (tetti di spesa farmaceutica), 98 (aggiornamento LEA), 100 (proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica), 101 (indennità di pronto soccorso) e 102 USCA (unità sanitarie di continuità assistenziale). Il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard così come stabilito dalla disposizione in esame viene integrato degli stanziamenti di risorse definiti per gli incrementi per il Fondo farmaci innovativi (comma 2) e per i Contratti di formazione medica specialistica (comma 3) alle cui rispettive schede si fa rinvio.

L'articolo 88, comma 2, dispone l'incremento delle risorse previste per il Fondo per l'acquisto dei farmaci innovativi pari a 100 milioni nel 2022, 200 milioni nel 2023 e 300 milioni dal 2024. L'articolo 88, comma 3, dispone l'incremento di risorse per il finanziamento delle disposizioni vigenti relative ai contratti di formazione specialistica medica, pari a 194 milioni nel 2022, 319 milioni nel 2023, 347 milioni nel 2024, 425 milioni nel 2025, 517 milioni nel 2026 e 543 milioni dal 2027.

Il comma 1 dell'articolo 90 reca uno stanziamento per il 2022, pari a 1.850 milioni di euro, ai fini della dotazione del Fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero della salute e non avente una pregressa dotazione per il 2022) per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima malattia infettiva.

Il comma 2 dell'articolo 90 è stato stralciato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato.

Il comma 1 dell'articolo 91 prevede un incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, incremento pari complessivamente a 2 miliardi di euro per il periodo 2024-2035. I successivi commi da 2 a 5 dispongono, a valere sulle risorse stanziato per i suddetti interventi dalla normativa già vigente, una destinazione di spesa - per un importo pari a 860 milioni nel comma 2 ed a 42 milioni nel comma 3 - per altri interventi nel settore sanitario. Il comma 3 specifica che le disposizioni di cui alle suddette lettere a) e b) del comma 1 possono essere applicate, nell'ambito delle risorse dei rispettivi bilanci, anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che provvedano al finanziamento del

fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. Il comma 2 modifica la disciplina sulla spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. L'articolo 93, al comma 1, intende coprire i maggiori costi relativi al personale aggiuntivo SSN da assumere per garantire il potenziamento dell'assistenza territoriale, realizzato attraverso l'implementazione di ulteriori standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il comma 2 dell'articolo 93 riconosce alla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) un contributo pari a due milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Il comma 3 dell'articolo 93 è stato stralciato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato.

L'articolo 94 dispone la proroga al 31 dicembre 2022 del regime tariffario straordinario, introdotto per corrispondere alle finalità del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa in relazione a prestazioni non erogate nel 2020 da parte di strutture pubbliche e private accreditate, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica.

L'articolo 95 prevede, in primo luogo, che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provveda entro il 30 giugno 2023 all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché, congiuntamente, all'aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera. Si stabilisce inoltre che le tariffe massime così aggiornate costituiscono un limite invalicabile per le prestazioni rese a carico del Servizio sanitario nazionale e che le stesse tariffe siano successivamente aggiornate ogni due anni con la medesima procedura.

L'articolo 96 opera, in primo luogo, una modifica dei limiti di spesa farmaceutica (relativi sia alle singole regioni sia al livello nazionale), elevando quello concernente la spesa farmaceutica per acquisti diretti (costituita dalla spesa farmaceutica ospedaliera, ivi compresa quella per i medicinali in distribuzione diretta e in distribuzione per conto). Tale limite viene elevato da 7,85 punti a 8 punti per il 2022, a 8,15 punti per il 2023 e a 8,30 punti a decorrere dal 2024 (comma 1), fermo restando, nell'ambito di tale valore, un limite separato già vigente - pari a 0,20 punti - per gli acquisti diretti relativi a gas medicinali. Gli incrementi sono subordinati all'aggiornamento annuo, da parte dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), di alcune determinazioni in materia di farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (comma 3). Si prevede, inoltre, una procedura per l'eventuale ridefinizione, nell'ambito delle leggi di bilancio, dei vari limiti relativi alla spesa farmaceutica (comma 2).

L'articolo 97 esclude, per gli anni 2020 e 2021, dal computo del limite di spesa relativo ai dispositivi medici quelli correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia da virus SARS-CoV-2, rientranti nell'elenco "Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza Covid-19" presente sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed acquistati dalle regioni e province autonome.

A decorrere dal 2022, l'articolo 98 indirizza uno stanziamento annuale pari a 200 milioni di euro all'aggiornamento delle prestazioni comprese nei LEA. Tale somma è a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale.

L'articolo 99 dispone la proroga al 2022 della possibilità di utilizzo delle quote premiali da destinare alle regioni virtuose, accantonate a valere sul finanziamento del SSN, in base ai criteri di riequilibrio e riparto indicati in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 100 proroga al 31 dicembre 2022 le misure proposte dall'art. 33 del decreto legge n. 73 del 2021 per la tutela, dagli effetti della pandemia, del benessere e della salute psicologica di bambini ed adolescenti.

L'articolo 101 prevede che il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto sanità definisca una specifica indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario



nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni per il restante personale. Alla copertura del relativo onere si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

L'articolo 102 proroga al 30 giugno 2022 le disposizioni relative alle Unità speciali di continuità assistenziale - USCA. Tali disposizioni sono prorogate, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nell'Allegato 6 annesso alla presente legge. All'onere derivante dalla disposizione, stimato in euro 105 milioni di euro, si fa fronte a valere sul fabbisogno sanitario standard per l'anno 2022.

Il titolo VII reca disposizioni in materia di scuola, università e ricerca.

L'articolo 103, comma 1, incrementa, a decorrere dal 2022, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Il comma 2 incrementa di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati. Il comma 3 riconosce alla Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e al Museo Galileo di Firenze un contributo annuale pari, per ciascuno, a 1,5 milioni di euro e attribuisce al contempo al Ministero dell'università e della ricerca il potere di vigilanza su tali enti. Il comma 4 novella la disciplina vigente in materia di rimborsi spese, compensi e indennità spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM). Il comma 5, interviene sulla disciplina vigente in materia di nucleo di valutazione delle istituzioni AFAM, confermandone l'impianto complessivo (quanto a composizione e modalità di costituzione) ed innovando con la reintroduzione del diritto dei componenti a ricevere un compenso per le attività svolte, la cui definizione è rimessa ad un decreto ministeriale. Il comma 6 innalza da 15 a 19,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, la dotazione del fondo (istituito con la legge di bilancio per il 2021) con la finalità di integrare le dotazioni organiche delle istituzioni statali AFAM con le figure tecniche di accompagnatore al pianoforte, accompagnatore al clavicembalo e tecnico di laboratorio. Il comma 7 autorizza la spesa di 8,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM.

L'articolo 104, comma 1, incrementa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025 il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE). Il comma 2 incrementa la dotazione del Fondo italiano per la scienza di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Il comma 3 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato "Fondo italiano per le scienze applicate" con la finalità di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

L'articolo 104, comma 4, destina di 30 milioni di euro per l'anno 2023 al finanziamento premiale in favore degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca. Il comma 5 abroga parte delle disposizioni della legge di bilancio 2020 che avevano previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca.

L'articolo 105 mira al potenziamento del CNR attraverso: i) un contributo finanziario, pari a 60 milioni di euro per il 2022 e 80 milioni annui a partire dal 2023; ii) nonché un Piano di riorganizzazione e rilancio delle attività, di cui sono definiti la procedura di adozione, i contenuti, le modalità e il termine per la sua attuazione, il monitoraggio al cui esito favorevole è collegato il maggior contributo (di 20 milioni di euro annui) a partire dal 2023, rispetto a quello previsto per il 2022.

L'articolo 106 destina, per le attività di ricerca svolte dal CNR per il contenimento della Xylella fastidiosa, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

L'articolo 107 dispone che il termine degli ulteriori incarichi temporanei di personale docente attivati con riferimento all'anno scolastico 2021/2022 può essere prorogato (dal 30 dicembre 2021) fino al termine delle lezioni dello stesso anno scolastico e, dunque, fino al 30 giugno 2022, nel limite di spesa indicato.

L'articolo 108 interviene sulla disciplina in materia di valorizzazione della professionalità del personale docente, ampliando i parametri da considerare per l'utilizzo delle risorse e incrementando l'autorizzazione di spesa destinata a tale scopo.

L'articolo 109 dispone la graduale introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria da parte di docenti forniti di titolo idoneo, nelle classi quinte, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, e quarte, a partire dall'anno scolastico 2023/2024. A tal fine, prevede l'istituzione di una nuova classe di concorso.

L'articolo 110 dispone: i) l'incremento della dotazione del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei medesimi dirigenti (comma 1); ii) che continuino ad operare per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 le contrattazioni integrative regionali (CIR), sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali, volte alla definizione, a livello regionale, delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici (comma 2).

L'articolo 111 estende anche all'anno scolastico 2022/2023 la disciplina derogatoria prevista per l'anno scolastico 2021/2022, relativa al numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva.

L'articolo 112 prevede la possibilità di derogare, a determinate condizioni, al numero minimo di alunni per classe, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati e di contrastare la dispersione scolastica.

Il titolo VIII reca disposizioni in materia di cultura, turismo, informazione e innovazione.

L'articolo 113, comma 1, incrementa le risorse destinate al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, dal 2022, (da 640 milioni) a 750 milioni annui. Il comma 2 rifinanzia il Fondo per la cultura per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023. Il comma 3 autorizza la spesa di 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria.

L'articolo 114 incrementa di 10 milioni euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse destinate al riconoscimento del credito di imposta in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri.

L'articolo 115 istituisce il "Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET", con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022 e di 40 milioni annui a decorrere dal 2023, ai fini della copertura finanziaria di successivi provvedimenti legislativi che definiscano - nei limiti dei suddetti importi - misure di sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli.

L'articolo 116 prevede, al comma 1, in via sperimentale, che gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell'attività nei predetti Comuni, di un contributo per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti in questione per l'esercizio dell'attività economica.

L'articolo 117 stabilizza, a decorrere dal 2022, la previsione di assegnazione della cosiddetta *Card* cultura - introdotta per la prima volta nel 2016 - ai giovani che compiono 18 anni.

L'articolo 118 istituisce un fondo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023, per incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche (comma 1), destinandone una quota non inferiore a 100 milioni di euro a quelle fondazioni con specifici problemi economico-patrimoniali (comma 2). La restante quota del fondo è invece destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle situazioni di difficoltà economico-patrimoniale suddette per finanziare investimenti destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle

attività di spettacolo dal vivo (comma 3). Il comma 4 disciplina le modalità di assegnazione e di erogazione delle risorse, nonché le modalità di impiego delle risorse assegnate e di relativa rendicontazione. Il comma 5, infine, prevede il regime di amministrazione straordinaria per le fondazioni lirico-sinfoniche destinatarie della quota di cui al comma 2 che producano nuovo disavanzo d'esercizio che riduce il patrimonio indisponibile, anche per un solo anno.

L'articolo 119 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2022, 45 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro per il 2025, per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e sismico degli istituti archivistici, nonché per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato.

L'articolo 120 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, con una dotazione pari 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024, con la finalità di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (comma 1). Il comma 2 elenca le finalità cui sono destinate le risorse del fondo di parte corrente.

L'articolo 121, al comma 1, interviene sul comma 4 dell'articolo 13-*quater*, del decreto-legge n. 34 del 2019, il quale prevede l'istituzione di una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi. Con la modifica, si prevede che il decreto ministeriale che fissa le modalità di realizzazione e gestione della banca dati disciplini, oltre che le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute, anche la loro pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo. Per le esigenze di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, la banca dati è accessibile all'amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali.

L'articolo 122 istituisce il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, con una dotazione di 90 milioni per il 2022 e di 140 milioni per il 2023.

L'articolo 123 proroga per gli anni 2022 e 2023 il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici, per le spese sostenute per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici, originariamente prevista quale misura di sostegno fiscale straordinaria al settore editoriale a seguito dell'emergenza sanitaria, incrementandone l'entità ed il limite di spesa.

L'articolo 124 reca incremento della dotazione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Il titolo IX reca disposizioni in materia di misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali.

L'articolo 125, al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, prevede diversi interventi, tra cui incremento delle risorse dell'Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo (AICS) e modifiche alla disciplina del fondo rotativo istituito presso CDP, dei crediti concessionali e dei finanziamenti concessi da CDP e del relativo fondo di garanzia, al fine di favorire la partecipazione dei soggetti privati ai processi di sviluppo dei Paesi *partner*.

L'articolo 126 autorizza, per gli anni dal 2023 al 2026, la spesa necessaria a sostenere gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2025 Osaka.

L'articolo 127, comma 1, autorizza la spesa di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2022 a favore del Conto speciale della Corte europea dei Diritti dell'uomo.

L'articolo 128 istituisce un fondo per finanziare l'approntamento e l'impiego degli assetti destinati ad alta e altissima prontezza operativa.

L'articolo 129 incrementa la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di circa 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024, onde assicurare l'attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) per l'accoglienza di richiedenti asilo in conseguenza della crisi politica in corso in Afghanistan.

L'articolo 130 istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per

l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di garantire la partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS.

Il titolo X reca disposizioni in materia di infrastruttura, trasporti, transizione ecologica, energia e sisma.

L'articolo 131 è finalizzato a prevedere interventi necessari per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni per l'attuazione della strategia europea "*Fit for 55*".

L'articolo 132 stanziava fondi per la progettazione e l'acquisto o il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto rapido massa nelle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino.

L'articolo 133 stanziava fondi per la RFI finalizzata a rendere la ferrovia adriatica idonea all'alta velocità e all'alta capacità.

L'articolo 134 finanzia il contratto di programma tra MIMS e RFI.

L'articolo 135 autorizza la spesa complessiva di 4,55 miliardi di euro per il finanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025.

L'articolo 136 incrementa il Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici.

L'articolo 137 autorizza la spesa complessiva di 200 milioni di euro, articolati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a titolo di contributo pubblico per assicurare l'equilibrio del piano economico-finanziario della concessione rilasciata alla società Autostrada tirrenica Spa, fino alla sua scadenza.

L'articolo 138 autorizza la spesa complessiva di 200 milioni di euro, per il periodo 2022-2027, quale contributo massimo a favore della regione Emilia-Romagna per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana. Sono altresì disciplinate le condizioni per l'erogazione del contributo.

L'articolo 139 autorizza la spesa complessiva di 3,35 miliardi di euro dal 2022 al 2036 per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale di competenza di regioni, province e città metropolitane.

L'articolo 140 prevede l'assegnazione, per gli anni 2022 e 2023, di contributi ai comuni, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023, per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano purché si tratti di lavori che non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023.

L'articolo 141 modifica ed integra la disciplina in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio, al fine di elevare il limite delle risorse assegnabili per il biennio 2022-2023 (rispettivamente da 170 a 320 milioni di euro per il 2022 e da 200 a 350 milioni di euro per il 2023), stabilire per il biennio 2022-2023 che l'ordine di priorità nelle assegnazioni dei contributi preveda anche, e in prima battuta, le opere pubbliche nell'ambito del PNRR e prorogare i termini per le richieste di contributo e per la determinazione del contributo per l'anno 2022.

L'articolo 142 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con una dotazione di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, di stabilire il funzionamento del Fondo e i criteri e le modalità di riparto tra le Regioni e le Province autonome, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse.

L'articolo 143, al fine di consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito dell'area ex Cemerad nel territorio del comune di Statte, in provincia di Taranto, autorizza la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2022.

L'articolo 144 incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024, le risorse destinate alla Strategia nazionale per le aree interne, già stanziata nell'ambito del Fondo

Nazionale Complementare alla programmazione del PNRR (comma 1). I criteri di ripartizione di tali risorse aggiuntive restano gli stessi già previsti per il riparto delle risorse autorizzate dal Piano complementare; riguardo ai soggetti beneficiari, si prevede che si tenga conto anche delle nuove Aree interne, le quali, nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027, saranno individuate entro il prossimo 28 settembre 2022 (comma 2).

L'articolo 145, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, dispone, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo da ripartire con una dotazione complessiva di 1,34 miliardi di euro per il periodo 2022-2026 (290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, 330 milioni per il 2025 e 140 milioni di euro per il 2026). La norma dispone altresì l'istituzione nel medesimo stato di previsione di un fondo da ripartire con una dotazione complessiva di 110 milioni di euro per il periodo 2022-2026 (10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, 70 milioni per il 2025 e 10 milioni di euro per il 2026), per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento. L'articolo 146, autorizza la Federazione sportiva nazionale ACI-Automobile club d'Italia a sostenere la spesa per l'organizzazione e la gestione del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, presso l'autodromo di Imola, per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1, sulla base delle risorse iscritte a bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi medesimi. L'articolo 147 istituisce un fondo con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 destinato alle attività e agli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030.

L'articolo 148 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 per il rifinanziamento degli interventi di protezione civile, connessi agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e per i quali i Commissari delegati hanno effettuato la ricognizione dei fabbisogni, al fine di fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive.

L'articolo 149 proroga fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma del 2016 e 2017, avvenuto nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per una spesa nel limite di 173 milioni per l'anno 2022 (comma 1), e la gestione straordinaria dell'emergenza, per una spesa di 72,27 milioni per l'anno 2022 (comma 2); incrementa, al fine di proseguire e accelerare i processi di ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma 2016 e 2017, la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 e per ulteriori 100 milioni a decorrere dall'anno 2024 (comma 10); proroga fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma avvenuto in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012 (comma 3); proroga fino all'anno 2022 l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile per il sisma 2012, per una spesa di 15 milioni (comma 3); proroga fino al 31 dicembre 2022 il riconoscimento da parte dei commissari delegati per il sisma 2012 del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, per una spesa di 300.000 euro (comma 3); proroga fino al 31 dicembre 2022 la gestione straordinaria per il sisma dell'isola di Ischia del 2017, per una spesa di 4,95 milioni (comma 4); autorizza per l'anno 2022 per il sisma dell'isola di Ischia del 2017 una spesa complessiva pari a 2,92 milioni, per la struttura commissariale, per la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per le assunzioni di personale a tempo determinato (comma 5); proroga fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma della Città metropolitana di Catania del 2018, nel limite delle risorse già stanziato per l'emergenza (comma 6); proroga fino al 31 dicembre 2022 la nomina del Commissario straordinario per il sisma della Città metropolitana di Catania del 2018, la gestione straordinaria, e le norme sul personale assunto dai comuni interessati e dalla struttura commissariale (comma 7); proroga fino al 31 dicembre 2022 la nomina del Commissario straordinario e la gestione straordinaria per il sisma di Campobasso del 2018, prevedendo per gli interventi complessivi per i due eventi sismici di Catania e Campobasso del 2018 una spesa di 2,6 milioni per l'anno 2022 (comma 7); autorizza una spesa di 0,80 milioni, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026,

da ripartire con provvedimento del capo del Dipartimento "Casa Italia", per il supporto tecnico-operativo e per le attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi per gli eventi sismici del 2009 e 2016, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (comma 9); proroga fino al 31 dicembre 2022, nel limite di 2,32 milioni per l'anno 2022, la dotazione di risorse umane assunte con contratto a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione previsti per il sisma avvenuto in Abruzzo nel 2009 (comma 8); assegna per l'anno 2022 un contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila, pari a 7 milioni di euro, ed un contributo per gli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, pari a 1 milione di euro (comma 13); proroga fino all'anno 2022 i contratti stipulati dai comuni del cratere sismico per il sisma avvenuto in Abruzzo nel 2009, per una spesa di 1,45 milioni per l'anno 2022 (comma 14); proroga fino al 31 dicembre 2022, a favore del comune dell'Aquila, la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, per una spesa di 1 milione di euro (comma 15); precisa che per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi del presente articolo, la proroga fino al 31 dicembre 2022 si intende in deroga, limitatamente a tale annualità, ai limiti di durata previsti dalla normativa nazionale e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego (comma 11); riduce, per l'anno 2022, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di 4,95 milioni (comma 12).

L'articolo 150 rfinanzia il Fondo per la prevenzione del rischio sismico per complessivi 200 milioni di euro per il periodo 2024-2029, al fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale, su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalità di protezione civile, e le azioni di prevenzione non strutturale, per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza.

L'articolo 151 introduce misure volte al finanziamento del Piano triennale di coordinamento delle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

L'articolo 152, al comma 1, prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa per la realizzazione di un programma ultra decennale per la costruzione di nuove caserme e per l'esecuzione di interventi straordinari su quelle già esistenti. Il comma 2, prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alla realizzazione dei medesimi interventi contemplati dal comma 1 dell'articolo 152.

L'articolo 153 istituisce nello stato di previsione del MISE il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici.

L'articolo 154 istituisce un Fondo italiano per il clima, con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a partire dal 2027, passibile di incremento con l'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali.

L'articolo 155 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, con una dotazione pari a 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035. Si demanda a decreti del (MITE), di concerto con i Ministri indicati, per gli aspetti di competenza, di stabilire le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività.

L'articolo 156 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, di un fondo finalizzato ad incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Sono altresì disciplinate le istanze al Ministero per l'accesso alle risorse del fondo e le modalità di impiego e di gestione del fondo medesimo.

L'articolo 157 è finalizzato ad istituire nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un "Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive", con dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nel fine di dare concreta attuazione alle disposizioni recate dagli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 230 del 2017 in materia di gestione

degli esemplari delle specie esotiche invasive.

L'articolo 158, per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022, affida all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il compito di ridurre le aliquote per gli oneri generali, destinando a tal fine 2 miliardi di euro.

L'articolo 159, comma 1, istituisce un fondo, presso il MITE, da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi.

L'articolo 159, comma 2, interviene sulla disciplina del fondo nazionale per l'efficienza energetica, riservando una quota parte delle risorse all'erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Si specifica, quindi, che il medesimo fondo abbia natura mista (e non più rotativa, come nel testo vigente).

Il titolo XI reca disposizioni relative alle misure in materia di politiche agricole.

L'articolo 160 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali (MIPAAF) un "Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

L'articolo 161 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni.

L'articolo 162, comma 1, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2022 da trasferire all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per l'effettuazione di interventi finanziari in società, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura soggetti alla politica comune dell'agricoltura e della pesca dell'UE nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole cc.dd. connesse. Il comma 2 autorizza, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per il 2022 per la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, il comma 3 estende l'applicazione delle misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile (il riferimento attuale è alle sole imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile); modifica la disciplina dei requisiti di cui le imprese subentranti nella conduzione di un'intera azienda agricola devono essere in possesso per beneficiare delle predette agevolazioni. Il comma 4 incrementa per il 2022 di ulteriori 5 milioni di euro le risorse del Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, istituito dalla legge di bilancio per il 2020, e destina tali risorse alle agevolazioni per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale, in favore delle sole imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile. Il comma 5 destina risorse pari a 15 milioni di euro per il 2022 alle agevolazioni prima indicate. Il comma 6 istituisce, nello stato di previsione del MIPAAF, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per il 2022, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel settore dell'olio, al fine di potenziare l'attività di rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli nelle diverse fasi della filiera a supporto degli interventi previsti dall'organizzazione comune di mercato dell'UE.

L'articolo 163 estende al 2022 l'innalzamento della percentuale massima di compensazione IVA, applicabile alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina, fissata in misura non superiore al 9,5 per cento.

L'articolo 164 autorizza la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dal 2022 - da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di amministrazione, gestione, vigilanza e controllo nel settore della pesca

marittima affidate al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera dalla legislazione vigente. L'articolo 165 istituisce - presso il MIPAAF - un fondo per dare attuazione alla Strategia forestale nazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.

Il titolo XII reca disposizioni in materia di regioni ed enti locali.

L'articolo 166 prevede l'assegnazione alle Province e alle Città metropolitane di ulteriori risorse per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza.

L'articolo 167 incrementa il finanziamento per gli interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno, delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale.

L'articolo 168, al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, assegna ai comuni di piccole dimensioni contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022. Sono disciplinate le modalità procedurali per addivenire all'erogazione dei contributi, i termini di affidamento dei lavori e le procedure di monitoraggio.

I commi da 1 a 17 dell'articolo 169 recepiscono gli accordi bilaterali sottoscritti, o in via di definizione, con ciascuna autonomia speciale in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e seguenti. Il comma 18 dell'articolo 169 detta una interpretazione autentica delle disposizioni riguardanti l'accesso al finanziamento sanitario corrente delle autonomie speciali per il potenziamento dell'assistenza territoriale ed ospedaliera, includendo anche la spesa relativa all'anno 2021.

L'articolo 170 stanziava un contributo per le province e le città metropolitane per il finanziamento e lo sviluppo delle loro funzioni fondamentali, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali.

L'articolo 171 dispone l'assegnazione di una quota aggiuntiva delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni Siciliane e Sardegna, da finalizzare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata. Il contributo è ripartito tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Si prevede, inoltre, l'attivazione di un meccanismo di monitoraggio delle risorse, basato sull'identificazione di obiettivi di servizio da raggiungere.

L'articolo 172 ridetermina la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale a partire dall'anno 2022 in relazione a quanto disposto dagli articoli 44, 45 e 171 del disegno di legge in esame, che incrementano le risorse destinate, nell'ambito del Fondo stesso, al potenziamento degli asili nido, dei servizi in materia sociale e del trasporto dei disabili.

L'articolo 173 ripropone i contenuti di un intervento legislativo diretto a sostenere i comuni che hanno intrapreso la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che, nello specifico, presentino criticità di bilancio di tipo strutturale, imputabili alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, sì da tener conto della giurisprudenza della Corte costituzionale. A tal fine sono stanziati per il biennio 2022-2023 450 milioni di euro. La principale novità del presente intervento è costituita dall'esplicita estensione dell'intervento anche ai comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna, esclusi originariamente dal riparto delle risorse.

L'articolo 174 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che presentino criticità strutturali evidenziate da indicatori ivi previsti.

L'articolo 175 prevede che l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario sia incrementata in percentuale al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni. L'incremento è adottato in misura graduale per il 2022 e 2023 e in misura permanente a decorrere dal 2024. Anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con l'applicazione delle percentuali vigenti.



L'articolo 176 modifica le modalità di riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse attribuite alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza da COVID-19, con riferimento alle somme derivanti dalle attività di lotta all'evasione.

L'articolo 177 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, per l'adozione di iniziative degli enti locali per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali vittime di atti intimidatori.

L'articolo 178 dispone la proroga al 31 ottobre 2022 del termine della verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'andamento delle spese negli anni 2020 e 2021 degli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, e della rimodulazione delle somme originariamente attribuite.

L'articolo 179 dispone il parere obbligatorio della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) per la definizione delle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie per le funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e del relativo monitoraggio.

L'articolo 180 istituisce il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, con una dotazione di 100 milioni per il 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani.

L'articolo 181 consente alle regioni e agli enti locali di rinegoziare le anticipazioni di liquidità concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, che abbiano un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento (comma 1). Per tale finalità, si prevede che il MEF e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) stipulino un atto aggiuntivo all'*addendum* di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2013 finalizzato a disciplinare la gestione delle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse agli enti locali (comma 2). Il comma 3 stabilisce i tempi di trasmissione delle richieste di rinegoziazione in favore degli enti locali, mentre il comma 4 autorizza, per il 2022, la spesa complessiva di 300.000 euro per le attività affidate a CDP. Il comma 5 stabilisce i tempi di trasmissione delle richieste di rinegoziazione in favore delle regioni. Il comma 6 precisa che gli atti modificativi, mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione con le regioni e gli enti locali, non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Il comma 7 modifica la disciplina della Gestione Commissariale Piemonte istituita per la gestione delle anticipazioni di liquidità assegnate alla regione Piemonte.

Il titolo XIII reca disposizioni in materia di pubblica amministrazione e lavoro pubblico.

L'articolo 182 prevede un incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici (ivi compresi i dirigenti) rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2021.

L'articolo 183 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per assunzioni di personale a tempo indeterminato - in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente - da parte di pubbliche amministrazioni nazionali. Il Fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022, 200 milioni per il 2023 e 250 milioni annui a decorrere dal 2024.

L'articolo 184 determina per il triennio 2022-2024 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale, nonché per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico quantificati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2023 (comma 1). Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale e per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale i predetti oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse (commi 2 e 3).

L'articolo 185 concerne le risorse finanziarie per la definizione, da parte dei contratti collettivi

nazionali per il triennio 2019-2021, dei nuovi ordinamenti professionali del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 186 istituisce un fondo per la formazione dei dipendenti pubblici, con una dotazione di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022; il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità della formazione in oggetto, si fa riferimento a quella amministrativa generale, nonché ai profili digitali ed ecologici.

L'articolo 187 dispone un incremento del ruolo organico della magistratura, autorizzando nel contempo il Ministero a bandire nel 2022 le necessarie procedure concorsuali per l'assunzione di 82 magistrati ordinari.

L'articolo 188 prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2022 i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame.

L'articolo 189 reca un'autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per il 2022, destinati ad integrare le risorse per l'attuazione della normativa in materia di trattamenti accessori e altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate (comma 1).

L'articolo 190 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate pari a 5.000 unità nel dispositivo Strade sicure.

Il titolo XIV reca disposizioni in materia di entrate.

L'articolo 191 apporta modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa contenute nel decreto-legge n. 104 del 202 (cosiddetto decreto Agosto). In primo luogo, vengono fissati limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione alle attività immateriali d'impresa. Sono fissate le modalità di deduzione delle componenti negative derivanti dalla cessione di tali beni a titolo oneroso, ovvero dalla loro estromissione. In deroga a tale introdotta disposizione, la deduzione può essere effettuata in misura maggiore, con versamento di un'imposta sostitutiva ad aliquota variabile (dal 12 al 16 per cento) secondo l'importo del valore risultante dalla rivalutazione. In deroga alle norme dello Statuto del Contribuente che regolano l'efficacia delle leggi tributarie nel tempo, le norme introdotte hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti. Si consente infine, alla luce delle modifiche introdotte, di revocare in tutto o in parte una già effettuata rivalutazione, con compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive.

L'articolo 192 interviene sul TU spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002) per escludere, in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, l'iscrizione a ruolo delle cause civili, amministrative e tributarie.

Il titolo XV reca disposizioni in materia di fondi.

L'articolo 193 dispone in ordine all'entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B, allegate al disegno di legge in esame.

L'articolo 194 incrementa la dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

L'articolo 195 incrementa di 10 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 9,05 miliardi di euro per l'anno 2023 la dotazione del Fondo di rotazione per l'attuazione del Programma *Next Generation EU*.

L'articolo 196 istituisce un apposito Fondo, nello Stato di previsione del Ministero della giustizia, con la finalità di attuare gli interventi volti alla modifica della disciplina della magistratura onoraria alla luce delle sollecitazioni sovranazionali in ordine alle problematiche relative al rapporto di impiego dei magistrati onorari in servizio.

L'articolo 197 istituisce un fondo destinato alla regolazione contabile delle partite iscritte in conto sospeso derivanti dal pagamento tramite il canale postale delle pensioni gestite dall'INPS, in caso di insufficienza di fondi, mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

L'articolo 198 estende fino al 31 dicembre 2025 il periodo di sospensione dell'applicazione del regime

di tesoreria unica "misto" per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università e il mantenimento per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica.

L'articolo 199 fissa al 31 dicembre 2021 del *cashback*, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. Inoltre, rimane ferma la sospensione del programma già prevista per il secondo semestre 2021.

Gli articoli da 200 a 218 dispongono l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata e dei singoli stati di previsione della spesa, recando per ciascuno di essi anche altre disposizioni aventi carattere gestionale, per la gran parte riprodotte annualmente.

Gli articoli 216 e 217 dispongono l'approvazione del totale generale della spesa e dei quadri generale riassuntivi per il triennio 2022-2024.

L'articolo 218 riporta norme aventi carattere gestionale riprodotte annualmente nella legge di bilancio. Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge, rinvia al *Dossier* n. 474 dei Servizi studi del Senato e della Camera.

Il PRESIDENTE ricorda che è stato presentato l'emendamento del Governo 9.2000, volto a trasferire il contenuto del decreto-legge n. 157 del 2021 nella legge di bilancio 2022, pubblicato in allegato alla presente seduta.

Dopo aver dichiarato aperta la discussione generale, nel constatare che non vi sono richieste di intervento, ne rinvia il seguito ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea *tanker heavy multi-role* A.M. (incluso *kit Stratevac*) ( [n. 321](#) )**

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SARTORE deposita un'ulteriore nota recante risposte ai quesiti posti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(655\)](#) Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro**

**[\(1597\)](#) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro**

**[\(1628\)](#) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo**

**[\(2358\)](#) Donatella CONZATTI e FARAONE. - Disposizioni in materia di eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro**

(Parere alle Commissioni 2a e 11a riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SARTORE rappresenta che il Ministero della giustizia, quale coordinatore delle amministrazioni interessate, ha trasmesso la relazione tecnica sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, che è in corso di verifica presso la Ragioneria generale dello Stato. Al riguardo, preannuncia che dalla relazione tecnica sembrano emergere oneri rilevanti connessi all'articolo 4 del testo unificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra gli ulteriori emendamenti e le riformulazioni riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta dei relatori 3.0.1000, sui limiti di impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento dei relatori 3.0.2000. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 5.69 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulla proposta 5.75 (testo 2). Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 5.133 (testo 2), identica al 5.95 (testo 2), finalizzata a vincolare in favore degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico almeno il 10 per cento degli interventi programmati dalle regioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento del patrimonio strutturale e tecnologico. Comportano maggiori oneri, per riduzione di gettito, gli emendamenti 5.0.10 (testo 2) e 5.0.10 (testo 3). Occorre valutare, in relazione alla proposta 5.0.63 (testo 2), sulla destinazione delle risorse del fondo per le attività ricettive, la disponibilità delle risorse e l'assenza di pregiudizio per impegni già assunti. Non vi sono osservazione sulla proposta 6.0.10 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 9.0.8 (testo 2) [già 14.0.2 (testo 2)]. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 11.10 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 16.10 (testo 2) nonché sulla proposta dei relatori 16.1000. Comporta maggiori oneri l'emendamento 16.0.4 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 16.0.24 (testo 2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana già convocata domani, giovedì 25 novembre, alle ore 10, è posticipata alle ore 11,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 18,10.*

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [2448](#)

Art. 9

**9.2000**

Il Governo

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:*

«*d-bis*) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, " sono inserite le seguenti: "nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi," e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità."»;

b) *al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:*

«*e*) al comma 13-*bis*, al terzo periodo, dopo le parole: "comma 13, lettera a)" sono inserite le seguenti: ", nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022"; al quarto periodo, le parole: "del predetto decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dei predetti decreti";».

c) *al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

"1-*ter*. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-*bis*."».

d) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Dopo l'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:

"Art. 122-*bis*.

*(Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi)*

1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.

4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».

*2-ter.* L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

*2-quater.* Con riferimento alle funzioni di cui al comma *2-ter*, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma *2-ter* e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

*2-quinquies.* Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma *2-quater* è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

*2-sexies.* Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

*2-septies.* Le attribuzioni di cui ai commi da *2-ter*, a *2-sexies*, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un'articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del Direttore.

*2-octies.* Per le controversie relative all'atto di recupero di cui al comma *2-quater* si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

e) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«*5-bis.* All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *d-bis*) ed *e*), al comma 2, lettera *a-bis*), ed ai commi da *2-bis* a *2-octies* del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*5-ter.* Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del

medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157».

*Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 9, dopo le parole «degli edifici» inserire le seguenti «nonché misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche».*

## 1.4.2.2.4. 5<sup>a</sup>(Bilancio) - Seduta n. 484 (ant.) del 25/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2021  
**484<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 12,25.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024**

**(Tab. 1)** - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024  
(limitatamente alle parti di competenza)

**(Tab. 2)** - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 (limitatamente alle parti di competenza)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [PESCO](#) ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri è stata aperta la discussione generale sul provvedimento in titolo.

Interviene incidentalmente, sull'ordine dei lavori, la relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) per sottolineare l'opportunità di focalizzare l'attenzione non solo e non tanto sugli interventi in discussione generale, quanto sull'attività di predisposizione degli emendamenti, in modo da mettere a frutto gli elementi raccolti nel corso del serrato ciclo di audizioni svolte.

Ricorda altresì la notevole compressione dei tempi di lavoro imposta al Parlamento e sulla quale si è soffermata durante l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ritiene in ogni caso opportuno uno sforzo per addivenire alla predisposizione di proposte emendative utili al miglioramento del disegno di legge in esame.

Il senatore [FANTETTI](#) (Misto-I-C-EU), riservandosi successivi interventi nel corso delle ulteriori fasi di esame del provvedimento, ritiene tuttavia utile ricordare come il disegno di legge in esame rappresenti, con ogni probabilità, l'ultima legge di bilancio che, nella legislatura in corso, potrà essere



compiutamente esaminata dal Senato.

Altresì, trovandosi il Paese in una fase auspicabilmente prossima all'uscita dall'emergenza pandemica, è estremamente opportuno predisporre una legge di bilancio che accompagni la ripresa, ricordandosi che sono state offerte garanzie extranazionali sull'affidabilità del sistema Paese.

Tali garanzie non sono soltanto connesse alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ma anche alla politica di acquisti di titoli del debito pubblico da parte della Banca centrale europea, oltre che all'andamento dei flussi finanziari sui mercati internazionali dei capitali. Ciò ha consentito peraltro il mantenimento dello *spread* tra titoli di Stato italiani e titoli tedeschi su un livello ancora relativamente basso, sebbene superiore ai livelli minimi toccati nei primi mesi del Governo Draghi.

Rivolge quindi un appello ad evitare di far deragliare il treno della ripresa, attraverso scelte traumatiche, come l'interruzione anticipata della legislatura, facendo prevalere invece l'interesse generale del Paese sugli interessi particolaristici delle singole categorie.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) considera molto positiva la predisposizione di uno spazio finanziario di 8 miliardi di euro da destinare alla diminuzione della pressione fiscale.

Infatti, per la prima volta, si ricorre al disavanzo per ridurre il carico fiscale, al fine di rafforzare la crescita e sostenere il sistema produttivo.

Tale aspetto non era scontato, considerato che, fino ad oggi, la Commissione europea aveva concesso spazi di disavanzo soltanto per finanziare provvedimenti emergenziali sul piano sanitario o sul piano dei ristori alle imprese danneggiate dalle chiusure e dalle restrizioni.

Si è quindi in presenza di una scelta positiva e apprezzabile.

Risulta invece meno positiva la modalità di gestione dei *bonus* in ambito edilizio. Al riguardo, si può discutere sulla correttezza di un *bonus* del 110 per cento piuttosto che sull'opportunità di una percentuale inferiore di detrazione; se è vero che la misura in questione non potrà avere un'efficacia indeterminata, tuttavia sarà comunque necessario che essa sia dotata di un minimo di stabilità temporale.

Purtroppo, sembra che i vincoli inseriti per la fruizione dei *bonus* siano tali da renderli poco appetibili: su tale aspetto, spera che non si sia dinanzi ad una scelta voluta e auspica un confronto utile ad individuare un punto di equilibrio e a migliorare le norme del disegno di legge.

Altresì, un'altra importante tematica è rappresentata dall'aumento dei costi dell'energia. Ovviamente, si spera, sebbene non vi sia la certezza, che il fenomeno rivesta un carattere transitorio. In ogni caso, esso determina problemi per le aziende e per le famiglie a reddito medio-basso.

Sul punto, è stato sicuramente positivo il fatto che il Governo abbia adottato un decreto-legge con una dote di 3 miliardi per sterilizzare gli effetti sulle bollette; tuttavia, le misure predisposte per il futuro non risultano sufficienti e occorre un dovuto approfondimento.

In merito alla mancanza di materie prime, di manutentistica per alcuni settori manifatturieri e, più in generale, in merito al rincaro dell'energia, paventa il rischio che tali fenomeni siano sintomatici di nuove guerre commerciali in atto su scala globale e derivanti dalle politiche competitive che le economie emergenti portano avanti nei confronti dei sistemi economici consolidati.

In ogni caso, tali fenomeni mettono in discussione l'efficienza del settore produttivo, con rischi di impoverimento.

Da ultimo, rivolge un invito ad utilizzare con saggezza i margini a disposizione, a partire dai circa 600 milioni di euro destinati a finanziare i correttivi parlamentari, in modo da far sì che il Senato possa incidere positivamente sull'impianto della legge di bilancio, migliorandone alcune storture.

Il senatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) rammenta come il provvedimento in esame rappresenti la seconda legge di bilancio presentata nel corso dell'emergenza pandemica.

Vi è quindi il dovere di continuare la politica di messa in sicurezza del Paese, anche a livello sanitario, al fine di ridurre il più possibile il prezzo in termini di vita umane.

Il Gruppo del Movimento 5 Stelle esprime apprezzamento per il carattere espansivo della manovra

dovuto anche alla sospensione temporanea dal piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT), e giudica positivamente la riduzione del carico fiscale, in linea con le politiche del precedente Governo.

Rammenta poi come, soltanto da un anno, sia stata eliminata la clausola di salvaguardia legata all'incremento dell'IVA introdotta dall'ultimo Governo Berlusconi e tale da rappresentare un macigno per i conti pubblici.

È poi necessario adottare le politiche utili a far sì che la crescita del PIL non si riduca ad un rimbalzo tecnico momentaneo, ma rappresenti il primo tassello per ritornare in maniera strutturale ai livelli di ricchezza precedenti la crisi del 2008/2009.

D'altra parte, l'auspicio di tutti i Gruppi parlamentari è che la ripresa abbia una proiezione temporale superiore al triennio 2022-2024.

È inoltre necessario che l'inclusione sociale rappresenti un elemento caratterizzante della nostra azione politica.

Si sofferma quindi su alcuni aspetti della legge di bilancio, ricordando che il *superbonus* rappresenta una misura che sta molto a cuore al Movimento 5 Stelle e che ha comportato effetti benéfici superiori alle più rosee aspettative, tra cui l'apertura dei cantieri per 10 miliardi di euro di lavori, nonché la creazione di 90 mila posti di lavoro.

A nome del suo Gruppo parlamentare, esprime un giudizio negativo su alcuni vincoli alla fruizione del *superbonus* contenuti nella legge di bilancio e che vanno contro lo spirito della norma, preannunciando l'impegno a superarli, in modo da garantire che i benefici producano effetti per un congruo lasso temporale, che non può essere limitato al 2022-2023.

Sono ovviamente ben accetti gli interventi che portano ad eliminare o ridurre eventuali abusi, senza però che si creino farraginosità burocratiche tali da determinare incertezza negli operatori e ostacolare la ripresa.

Su quest'ultimo aspetto, rivolge un invito al Governo a studiare insieme le modifiche a norme che, come congeniate, determinerebbero confusione tra gli operatori del settore.

In conclusione, si dichiara fiducioso circa la capacità del Parlamento di assumere le decisioni più utili a migliorare il disegno di legge e andare incontro alle istanze dei cittadini e delle imprese.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) formula un giudizio molto positivo sull'impianto generale della legge di bilancio, che appare equilibrato e adeguato a contemperare le diverse esigenze dei cittadini e delle imprese.

Risultano apprezzabili poi le norme di superamento di precedenti sprechi come il *cashback* e "quota 100", allocando le risorse risparmiate in favore dei giovani e dei lavoratori impegnati in attività effettivamente usuranti.

Giudica inoltre apprezzabili i vincoli alla fruizione del reddito di cittadinanza, in modo da prevenire abusi, e ritiene, sul punto, che debbano essere distinte le misure di contrasto alla povertà da quelle legate alle politiche attive del lavoro.

Per quanto riguarda poi i *bonus* edilizi, ne ravvisa la necessità e condivide l'esigenza di tutelare il legittimo affidamento degli operatori del settore.

È peraltro estremamente apprezzabile il fatto che la legge di bilancio sia orientata alla crescita, poiché, senza un incremento del PIL, non sarà possibile garantire la sostenibilità di un debito pubblico molto elevato.

Nel ritenere positivi gli interventi per gli investimenti, richiama la necessità di un'effettiva implementazione delle misure da finanziarsi attraverso le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

È poi importante comprendere le modalità attraverso cui strutturare la crescita, rammentando gli obiettivi trasversali del PNRR, che consistono nell'assicurare un futuro di opportunità per i giovani e per le donne. Infatti, se non si punta di più sull'occupazione femminile e giovanile, in un'ottica sia macroeconomica sia di giustizia sociale, non potranno essere raggiunti i livelli di crescita prefissati.

È quindi giusto e strategico puntare su un incremento e un miglioramento delle misure funzionali agli

investimenti.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide le osservazioni formulate dai senatori precedentemente intervenuti, ricordando che il futuro del Paese è al momento condizionato dall'andamento di una pandemia i cui sviluppi non sono ancora del tutto chiari e che si spera possa essere contenuta e riportata ai livelli di una normale patologia, attraverso l'apporto della scienza medica.

È comunque innegabile come la pandemia abbia fatto emergere la fragilità del Paese in tutti i suoi aspetti.

La disponibilità di risorse per la ripresa non deve far dimenticare la necessità di una loro accorta allocazione, in modo da produrre effetti tangibili.

Sottolinea poi che l'incarico di relatore è ricoperto da tre autorevoli colleghi capaci di rappresentare non solo tre segmenti della politica, ma anche componenti distinte dell'elettorato e della società.

Invita poi i relatori ad appoggiarsi alla Commissione, per coniugare le diverse istanze, favorendo un esito che rappresenti il prodotto di una tessitura omogenea.

Se si riuscisse in questo intento, sarà possibile trovare soluzioni equilibrate che diano un aiuto concreto alle persone e alle imprese.

Non va per esempio dimenticato che, a seguito della recrudescenza pandemica, ci sono state già due milioni di disdette nel comparto turistico, con conseguenti effetti negativi sul sistema economico.

È quindi importante concentrarsi sulle proposte emendative, nell'ottica della loro ricaduta sul presente e sul futuro, dimostrando che questa Commissione è in grado di fare un lavoro di squadra, in modo che la legge di bilancio sia non soltanto una sommatoria di numeri, ma soprattutto un prodotto istituzionale adeguato a rispondere alle esigenze delle persone che vivono al di fuori dei palazzi.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia la senatrice Faggi per le considerazioni svolte e precisa che saranno i relatori a supportare la Commissione bilancio che, nella sua collegialità, è la sede decisionale per l'esame in referente del disegno di legge di bilancio.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) formula un giudizio positivo sulla legge di bilancio che si caratterizza per un approccio espansivo.

Esprime apprezzamento per l'allocazione di risorse volte a ridurre la pressione fiscale, sottolineando come gli interventi al riguardo dovrebbero essere prioritariamente indirizzati alla riduzione del cuneo fiscale e alla riduzione delle aliquote IRPEF, in modo da favorire le imprese e i lavoratori dipendenti. Si sofferma successivamente sulla questione dell'incremento del costo dell'energia, paventando come il "caro bollette" rappresenti un fenomeno che proseguirà anche il prossimo anno, con problemi in termini di coesione sociale.

In merito alla proroga del *superbonus* e dell'*ecobonus*, condivide poi l'approccio del Governo, al fine di addivenire a una graduale riduzione della percentuale di detraibilità. Tuttavia, è necessario tutelare il legittimo affidamento degli operatori, per evitare incertezze e ripercussioni negative.

È poi indispensabile implementare le politiche utili ad aumentare la crescita del PIL, anche al fine di stabilizzare il debito pubblico.

Con riguardo al reddito di cittadinanza, è necessario un affinamento, in quanto le misure a tutela dei ceti meno abbienti vanno affiancate a politiche che favoriscano il reinserimento nel mondo del lavoro. È poi apprezzabile un primo riordino degli ammortizzatori sociali, nell'attesa di un'auspicabile riforma strutturale di tali istituti.

Giudica poi essenziale il riordino della pubblica amministrazione, su cui si vedono le prime misure, rilevando tuttavia la necessità di un approccio basato su investimenti nelle nuove figure professionali. Incidentalmente, giudica negativamente l'abrogazione del *patent box* contenuta nel decreto-legge "fisco lavoro" (A.S. 2426), ritenendolo invece un'utile misura fiscale per sostenere la ricerca e l'innovazione.

In conclusione, reputa che la legge di bilancio rappresenti un passo in avanti e abbia delle fondamenta molto buone. A questa Commissione spetta ora il compito di apportare i dovuti miglioramenti.

La senatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) giudica positivamente il carattere espansivo della legge di bilancio, che si incrocia con l'implementazione del PNRR e rappresenta un elemento di equilibrio rispetto all'andamento economico del Paese.

Lo stanziamento di 8 miliardi di euro per la riduzione della pressione fiscale rappresenta un primo importante passo che va tuttavia completato.

Per dare una prima risposta alle aspettative delle imprese e delle famiglie è necessario destinare tali risorse alla riduzione del cuneo fiscale e al taglio delle aliquote IRPEF.

Con riguardo al *superbonus*, le relative misure hanno avuto un impatto positivo sui tessuti produttivi presenti nel territorio.

In merito invece al reddito di cittadinanza, ne riconosce l'effetto importante nel periodo pandemico, ai fini del sollievo per le famiglie meno abbienti. Tuttavia, esso non deve rappresentare un elemento strutturale, in quanto l'obiettivo ultimo è rappresentato dal reinserimento delle persone disoccupate nel mondo del lavoro.

Si sofferma quindi sull'incremento dei costi delle materie prime che determina un onere diretto e indiretto penalizzante per i bilanci familiari, il che rende necessari ulteriori interventi di sterilizzazione del "caro bollette", in modo da non vanificare le aspettative di crescita.

È poi positiva l'ulteriore proroga dell'entrata in vigore della *plastic tax* e della *sugar tax*, la cui operatività avrebbe inciso negativamente su settori produttivi già colpiti dalle conseguenze della pandemia.

È inoltre apprezzabile lo stanziamento di 100 milioni di euro per la legge sulla montagna, così come le misure in favore dell'insularità, che si inquadrano in una visione d'insieme della complessità territoriale del Paese.

Non essendovi, al momento, ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito della discussione generale ad una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(655) Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro**

**(1597) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro**

**(1628) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo**

**(2358) Donatella CONZATTI e FARAONE. - Disposizioni in materia di eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro**

(Parere alle Commissioni 2a e 11a riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) chiede alla rappresentante del GOVERNO se sia pervenuta la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul testo unificato.

La sottosegretaria SARTORE avverte che la relazione tecnica è ancora in fase di verifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 15, è posticipata alle ore 17.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,35.*

## 1.4.2.2.5. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 556 (pom.) del 17/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022

**556ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere e altri; Soverini e altri

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio.

Il relatore MANCA (PD) illustra gli emendamenti accantonati nelle sedute del 10 e 11 maggio, e l'ulteriore emendamento 3.100, riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, che occorre valutare la proposta 5.6 indicata dal Governo.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare, in relazione al parere reso sul testo, l'emendamento 9.1, che inserisce ulteriori attività tra le linee di azione nazionale che il Comitato nazionale ITS *Academy* deve individuare.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 9.0.1, che abroga le disposizioni relative ai percorsi degli istituti tecnici superiori contenute nella legge n. 107 del 2015.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 10, si valuti l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti e rimborsi spese per i componenti del Tavolo istituito dall'emendamento 10.0.1.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 11.7, 11.8 e 11.9, che ampliano l'accesso ai finanziamenti ai soggetti attuatori dei percorsi formativi di istruzione tecnica delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Non vi sono osservazioni sulla proposta 11.10 (testo 2).

Con riferimento alla proposta riferita all'articolo 13, non vi sono osservazioni, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata, sull'emendamento del Governo 13.100.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, richiede la relazione tecnica sulla proposta 14.100 (testo 2), che reca una disciplina transitoria per le fondazioni ITS che fanno già riferimento a più di un'area tecnologica (comma 1-*bis*) e prevede una disciplina sulla ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2022 (comma 3-*bis*).

Sul subemendamento 14.100 (testo 2)/1, non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 15, si valutino, anche in relazione al parere reso sul



testo, i profili finanziari della proposta 15.1, che prevede la possibilità di destinare le risorse di cui all'articolo 11 alle Province autonome o a soggetti attuatori per realizzare specifici percorsi di istruzione tecnica superiore.

Il sottosegretario FRENI, in relazione alla proposta 5.6, esprime un avviso contrario, in assenza di apposita relazione tecnica volta a dimostrare l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, si pronuncia in senso contrario sulla proposta 9.1, in assenza di apposita previsione di esclusione di impiego di unità di personale a valere sul contingente dei docenti della scuola pubblica. Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'emendamento 9.0.1.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ricorda che, sull'emendamento 9.1, la Commissione aveva richiesto, a fronte dell'avviso contrario espresso dal Governo, un supplemento di istruttoria volto a chiarirne meglio i risvolti di carattere finanziario.

Il sottosegretario FRENI prospetta la possibilità di riformulare la proposta emendativa inserendo l'espressa esclusione dell'impiego di personale docente della scuola pubblica, in modo da superare le motivazioni dell'avviso contrario.

Il presidente PESCO segnala il rischio che una riformulazione non attentamente ponderata, se approvata, potrebbe essere oggetto di rilievi critici da parte della Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica del testo proposto all'Assemblea, ricordando inoltre che il provvedimento è all'esame della Commissione di merito in sede redigente.

Con l'avviso conforme del Governo e della Commissione, il RELATORE illustra quindi una riformulazione dell'emendamento 9.1, al cui accoglimento sarà condizionato il parere non ostativo.

Il sottosegretario FRENI esprime quindi un avviso contrario sulla proposta 10.0.1, che appare suscettibile di determinare oneri di personale e di funzionamento, oltre a risultare mancante dell'indicazione della sede presso cui opererebbe l'organismo ivi previsto.

Il relatore [MANCA](#) (PD) reputa sufficiente a superare eventuali criticità finanziarie l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti e rimborsi spese per i componenti del Tavolo ivi previsti.

La Commissione conviene.

Il rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, si esprime in senso contrario sulle proposte 11.7, 11.8 e 11.9, in assenza di relazione tecnica, mentre non ha nulla da osservare sull'emendamento 11.10 (testo 2).

Il senatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), con riguardo agli emendamenti 11.7, 11.8 e 11.9, chiede l'acquisizione di una relazione tecnica debitamente verificata, ribadendo quanto già affermato in una precedente seduta, ossia che, considerato il carattere straordinario del PNRR, che esula e supera la legislazione ordinaria, è giusto consentire anche agli enti o soggetti operanti nelle Province autonome di accedere ai finanziamenti statali, da cui al momento sono esclusi.

Interviene il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), che concorda con la necessità di una relazione tecnica per verificare gli effetti finanziari delle proposte in discussione, segnalando inoltre che l'articolo 15 del provvedimento in esame fa già salve le competenze delle Province autonome.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che la questione vada affrontata, in modo specifico, nel quadro dei rapporti tra lo Stato e le Province autonome.

Il relatore [MANCA](#) (PD) riconosce che la questione merita un approfondimento presso la Commissione in sede redigente, approfondimento che non è impedito dall'espressione di un parere contrario sui profili finanziari per mancanza di una relazione tecnica, necessaria a escludere oneri per la finanza pubblica.

Il rappresentante del GOVERNO concorda quindi con la Commissione sulla valutazione non ostativa dell'emendamento 13.100. Non ha nulla da osservare, altresì, sulle proposte 14.100 (testo 2) e 14.100 (testo 2)/1. Esprime, infine, un avviso contrario sull'emendamento 15.1, in assenza di relazione tecnica.

Il senatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), in relazione all'emendamento 15.1, ribadisce il proprio dissenso dalla valutazione contraria manifestata dal Governo, riaffermando al riguardo come la

straordinarietà del PNRR giustificati, così come per gli emendamenti all'articolo 11 sopra discussi, l'accesso delle Province autonome ai finanziamenti statali per gli ITS.

Il relatore [MANCA](#) (PD), dopo aver nuovamente sottolineato la possibilità di un approfondimento del tema presso la Commissione di merito, richiama l'attenzione sulla differenza tra le riforme previste dal PNRR e gli investimenti ivi finanziati.

Non essendovi quindi ulteriori richieste di intervento, alla luce delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.6, 11.7, 11.8, 11.9 e 15.1.

Sull'emendamento 9.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, delle seguenti parole: «, ferma restando l'esclusione dell'impiego di unità di personale a valere sul contingente dei docenti della scuola pubblica.».

Sull'emendamento 10.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: «E' istituito» delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,», nonché all'aggiunta, in fine, del seguente periodo: «Ai componenti del tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.».

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 9.0.1, 11.10 (testo 2), 13.100, 14.100 (testo 2) e 14.100 (testo 2/1).".

Posta ai voti, la proposta di parere è quindi approvata.

**(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio 2021.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Conzatti, ricorda preliminarmente, che nella seduta del 20 ottobre del 2020 era stata formalmente richiesta la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Altresì, nella seduta del 21 gennaio 2021, il Governo ha depositato in Commissione una nota istruttoria della Ragioneria generale dello Stato, recante anche elementi di approfondimento forniti dall'Agenzia delle entrate e dal Dipartimento delle finanze. Nella nota predetta, peraltro, veniva espressa la contrarietà della Ragioneria sul provvedimento in esame e sull'emendamento 1.2 del relatore, in assenza della quantificazione degli effetti finanziari e della necessaria copertura.

Per quanto di competenza, richiede quindi l'avviso del Governo sul testo del disegno di legge, nonché sugli emendamenti 1.2 e 1.2 (testo 2), il quale sostituisce interamente l'articolo 1 del disegno di legge, prevedendo che, per gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il pagamento dell'imposta di registro gravi sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, sulle parti vittoriose; in caso di soccombenza parziale, l'imposta grava solidalmente sulle parti in causa.

Non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 1.1.

Il sottosegretario FRENI si riserva un breve approfondimento su alcuni profili delle relazioni tecniche nel frattempo pervenute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1876) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute**

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 maggio.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria integrativa della relazione tecnica già depositata.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) si riserva di predisporre, sulla base degli elementi istruttori



forniti dal Governo, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(658) Nunzia CATALFO e altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario**

(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno 2019.

La relattrice **GALLICCHIO** (M5S) illustra gli emendamenti di cui al fascicolo del 13 dicembre 2021 (comprensivo delle proposte già trasmesse e di ulteriori emendamenti presentati), riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.1, 1.2, 2.1, 2.14, 3.1 e 5.0.4 che istituiscono, presso il CNEL, una Commissione paritetica in tema di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali ed efficacia dei contratti collettivi, a supporto della quale si dispone la costituzione di un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, senza che sia prevista specifica copertura o clausola di invarianza.

Comportano maggiori oneri, per inidoneità della copertura finanziaria, gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Occorre verificare la portata finanziaria della proposta 1.8, volta ad introdurre l'equo compenso per i professionisti, imponendo alla pubblica amministrazione di garantirne l'operatività in esecuzione degli incarichi conferiti.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.27, che sostituisce integralmente l'articolo 2 e modifica le successive disposizioni, intervenendo sui criteri di determinazione del trattamento economico minimo orario.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.26, con particolare riguardo agli effetti sul gettito fiscale e contributivo.

Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza prevista nella proposta 2.0.1, che istituisce una Commissione di analisi, monitoraggio e arbitraggio sull'applicazione del provvedimento in esame.

Chiede conferma dell'assenza di oneri degli analoghi emendamenti 3.5 e 3.0.2, che affidano al CNEL la definizione di un codice unico di identificazione dei contratti collettivi di lavoro.

Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari delle proposte 4.1 (testo 2) e 4.1, integralmente sostitutivi dell'articolo, che ne circoscrivono la portata al trattamento economico di riferimento nel caso di contratti collettivi scaduti o disdettati.

Occorre valutare in relazione al testo le proposte 4.10 e 4.11, in tema di incremento degli importi del trattamento economico complessivo sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo.

Sull'emendamento 4.0.2, che istituisce un Fondo per il rafforzamento del sistema ispettivo del lavoro, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la disponibilità delle risorse e la compatibilità della misura con i limiti assunzionali, a legislazione vigente, di Inps e Inail.

Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria prevista dagli emendamenti 4.0.3 e 4.0.10, nella parte in cui istituiscono una Commissione per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 4.0.14, recante detassazione degli incrementi retributivi, e 4.0.4, in tema di riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro, la cui copertura a valere su risparmi di spesa di rilevante ammontare appare suscettibile di determinare maggiori oneri.

Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.0.6 che, nel vietare l'erogazione di contributi e la stipula di contratti con le imprese che non rispettano il salario minimo, appare suscettibile di comportare maggiori oneri da contenzioso, nella parte in cui non esclude la risoluzione dei contratti in essere.

Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 5.0.1, recante un'articolata disciplina sul riconoscimento di una retribuzione minima oraria per il lavoro digitale, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri nella parte in cui prevede la responsabilità solidale, per retribuzione e contributi, del committente primario.

Occorre acquisire la relazione tecnica anche sull'emendamento 5.0.2, recante un'articolata disciplina in tema di riconoscimento di un equo compenso ai lavoratori autonomi.

Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza prevista dalla proposta 5.0.3, che

istituisce una Commissione preposta alla verifica della corretta attuazione del provvedimento.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva già richiesto al Governo, in data 8 maggio 2019, la predisposizione della relazione tecnica sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2482) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il sottosegretario FRENI consegna una nota recante elementi di risposta ai quesiti posti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

**(1785) *Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo***

(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione della relattrice Conzatti, illustra il Nuovo Testo 2 (NT2) del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(655) *Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro***

**(1597) *Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Delege al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro***

**(1628) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo***

**(2358) *Donatella CONZATTI e FARAONE. - Disposizioni in materia di eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro***

(Parere alle Commissioni 2a e 11a riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 25 novembre 2021.

Il presidente PESCO sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul testo unificato, richiesta dalla Commissione lo scorso 16 novembre.

Il rappresentante del GOVERNO, nel prendere debitamente nota del sollecito, assicura che lo riporterà agli uffici competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1359) *Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 13 aprile.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) chiede al Governo se vi sono novità sull'istruttoria relativa al disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario FRENI, nel riservarsi di dare riscontro alla richiesta di informazioni della Senatrice, assicura che riferirà il sollecito agli uffici competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2139) Felicia GAUDIANO ed altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari**

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda al Governo la richiesta di relazione tecnica sul testo formulata dalla Commissione lo scorso 21 aprile.

Il rappresentante del GOVERNO prende debitamente nota del sollecito formulato dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità**

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) chiede se sia pervenuta la relazione tecnica richiesta formalmente dalla Commissione sul disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario FRENI si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.

Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 13 ottobre 2021.

IL PRESIDENTE chiede ragguagli al rappresentante del Governo sull'istruttoria relativa al provvedimento in titolo.

Il sottosegretario FRENI si riserva di dare risposta alla richiesta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) ( [n. 374](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 aprile.

Il presidente PESCO informa la Commissione che è pervenuto l'atteso parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in titolo.

La relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) illustra quindi una proposta di parere non ostativo con osservazione, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

*La seduta termina alle ore 16.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 374**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi istruttori da parte del Governo, preso atto che:

- con riferimento all'articolo 6, nella parte in cui modifica l'articolo 13 (Istituzione della piattaforma

telematica nazionale e nomina dell'esperto) del Codice della crisi d'impresa, viene confermato che la quantificazione degli oneri corrisponde a quella già effettuata prudenzialmente in occasione dell'esame parlamentare dell'articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021, benché non sia direttamente esplicitato nel testo il richiamo alla specifica autorizzazione di spesa, contenuta nei commi 10 e 11 della disposizione abrogata dall'articolo 45. Quanto all'articolo 25-*novies* (Segnalazione dei creditori pubblici qualificati), come sostituito dal provvedimento, viene assicurato che l'estensione anche all'INAIL degli obblighi di segnalazione delle posizioni debitorie rilevanti, già previsti per INPS, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo essere configurati quali attività che rientrano tra i compiti istituzionali del predetto istituto;

- in relazione all'articolo 15, comma 3, lettera *b*), e all'articolo 19, comma 6, lettera *c*), viene evidenziato che non si tratta di disposizioni di nuova introduzione, ma di norme che riproducono disposizioni vigenti o comunque già esistenti e, in particolare, si riferiscono alla possibilità per il tribunale di procedere all'omologazione degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria. Nel dettaglio, si osserva che tale disciplina (cosiddetta "omologazione forzosa") è già in vigore in virtù dell'attuale disposto dell'articolo 182-*bis*, quarto comma, e dell'articolo 180, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), come modificati dall'articolo 3, comma 1-*bis*, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159). Sotto il profilo finanziario, si assicura che l'omologazione è subordinata alla valutazione sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, al fine di evitare ogni potenziale pregiudizio all'amministrazione finanziaria, dal momento che è diretta a garantire un trattamento più favorevole rispetto a quello che lo stesso creditore, incluso l'Erario, avrebbe potuto ottenere con l'attivazione della liquidazione giudiziale: l'omologazione interviene infatti in presenza di una relazione redatta da un professionista terzo ed indipendente che attesta che la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa fallimentare o liquidatoria;

- con riferimento all'eliminazione del limite massimo di due anni per la moratoria per il pagamento di crediti muniti di privilegio, apportata dall'articolo 19, comma 4, dello schema in esame all'articolo 86 del decreto legislativo n. 14 del 2019, viene confermato che la modifica trova applicazione anche con riguardo ai crediti tributari. Si sottolinea quindi che tale intervento è in linea con l'impianto normativo fissato in sede europea, in tema di disciplina del diritto di voto in caso di moratoria, che prevede di considerare parti interessate votanti tutti i creditori privilegiati, anche quelli interessati all'eventuale dilazione del credito, e si evidenzia che l'intervento si focalizza sulla caratteristica precipua della continuità aziendale nel piano di ristrutturazione, che consente di salvaguardare il patrimonio aziendale con conseguente soddisfacimento dei creditori (in particolare quelli privilegiati) in misura certamente superiore a quella spettante all'esito della procedura di liquidazione giudiziale. Dal punto di vista dell'impatto finanziario, si afferma che la prosecuzione dell'attività aziendale garantirà il recupero, seppur non integrale, dei crediti, compresi quelli tributari, recupero che invece, in caso di mancata approvazione del piano di ristrutturazione, definito alla luce della disciplina riformulata con l'intervento in esame - con le modalità e i tempi ritenuti necessari, compresa la modifica della disciplina della moratoria - potrebbe risultare compromesso;

- con riferimento alle osservazioni formulate sull'articolo 50, comma 1, si conferma l'integrale disponibilità delle risorse finanziarie autorizzate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 14 del 2019, come sostituito dal provvedimento in esame, ribadendo altresì la quantificazione effettuata per la realizzazione della piattaforma telematica nazionale nonché per garantirne il funzionamento, quantificazione effettuata in via prudenziale e sulla base di pregresse esperienze concernenti la realizzazione di applicativi informatici complessi;

- si conviene infine, dal punto di vista formale, sull'opportunità di sostituire nella clausola di invarianza le parole: "ad esclusione del comma 1", con le seguenti: "ad esclusione di quanto previsto

dal comma 1",

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

- si valuti di sostituire, all'articolo 50, comma 2, le parole: "ad esclusione del comma 1", con le seguenti: "ad esclusione di quanto previsto dal comma 1".

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1628  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo

**Titolo breve:** *Molestie luoghi di lavoro*

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 382](#)

25 novembre 2021

Attività (esito)

### Dibattito connesso

Discusso congiuntamente: [S.655](#), [S.1597](#), [S.1628](#), [S.2358](#)

*Sull'ordine dei lavori*

## **1.5.2. Resoconti stenografici**



## 1.5.2.1. Seduta n. 382 del 25/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- XVIII LEGISLATURA -----

**382a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2021

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,34).

Si dia lettura del processo verbale.

PISANI Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 18 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Sulla scomparsa di Beniamino Caravita di Toritto**

**PRESIDENTE.** Colleghi, mi è appena giunta notizia che è mancato il professor Beniamino Caravita di Toritto, professore illustre di istituzioni di diritto pubblico dell'Università La Sapienza di Roma. Vorrei far giungere le condoglianze mie personali e di tutto il Senato alla sua famiglia.

Quando ci saranno più senatori presenti osserveremo il minuto di silenzio, perché adesso, con un'Aula così vuota, non mi pare il caso. Ho dato la notizia, poi troveremo un momento migliore e più aderente alla solennità di questa cerimonia.

**Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Comunico che le Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> non hanno concluso l'esame in sede referente dei disegni di legge n. 655 e connessi in materia di contrasto alle molestie sui luoghi di lavoro, all'ordine del giorno della seduta odierna.

Pertanto, la discussione dei provvedimenti è rinviata ad altra seduta, che sarà stabilita dalla Conferenza dei Capigruppo.

**Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**TRENTACOSTE (M5S).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRENTACOSTE (M5S). Signor Presidente, dopo l'impugnativa da parte del Governo della norma regionale siciliana che intendeva stabilizzare 4.571 percettori di sussidio per attività socialmente utili (ASU), la Giunta Musumeci avrebbe adesso intenzione di svincolare le somme già stanziare a favore di quei lavoratori.

La norma approvata dall'Assemblea regionale siciliana prevedeva una stabilizzazione a quattordici ore settimanali, incrementando di ulteriori 10 milioni di euro la dotazione finanziaria prevista per il 2021 e

stanziando 54 milioni per ciascuno dei successivi due anni.

I lavoratori socialmente utili (LSU), istituiti con l'approvazione della legge 24 luglio 1981, n. 390, sono gli ultimi precari introdotti nel sistema della pubblica amministrazione, principalmente in Sicilia e Campania, tra gli anni Settanta e Novanta. Si tratta di soggetti svantaggiati inseriti nell'elenco speciale ad esaurimento, con l'obiettivo di essere impiegati in attività di pubblica utilità. Essi hanno diritto a un sussidio pari a 580 euro mensili (ben al di sotto della soglia minima di povertà stabilita in 780 euro), a fronte di un impiego che giunge fino a venti ore settimanali.

Da venticinque anni queste persone vivono in un limbo: non hanno un contratto di lavoro, né diritto a ferie e malattie, continuando così a essere lavoratori privi di garanzie, pur essendo impiegati nella pubblica amministrazione.

Eppure i precari ASU siciliani, pagati con fondi regionali, sono preposti alle relazioni con l'utenza che li considera dipendenti pubblici quando, ad esempio, richiede loro un'informazione o il rilascio di un certificato. In piccole realtà, alcune anche in dissesto finanziario, essi rappresentano fino al 70 per cento del personale. Addirittura quasi 300 sono impiegati alla Regione Siciliana nella gestione dei beni culturali, in musei, siti e parchi archeologici, garantendo ad esempio l'apertura dei siti (servizi essenziali per il visitatore che una Regione votata al turismo avrebbe dovuto strutturare in maniera più efficace).

È la storia del precariato siciliano, se vogliamo ancora più triste di quella della formazione professionale. Tali realtà sono accomunate dal fatto di essere state sistemi clientelari usati per reclutare donne e uomini tenuti poi sotto scacco dal politico di turno, precari da venti o trent'anni e condannati a restare tali nell'incertezza del futuro, fino alla soglia della pensione.

Credo che dopo l'impugnativa della legge regionale il Governo dovrebbe proporre una soluzione definitiva alla Regione Siciliana, in modo da intervenire su un contesto storicizzato, ma pur sempre degno di attenzione. Illusi e umiliati oltre ogni umana sopportazione, occorrerebbe riconoscere il lavoro svolto da quei precari e le competenze da loro acquisite negli anni, rispettando il dettato costituzionale e le leggi. Non è più possibile far finta di niente. (*Applausi*).

#### **Atti e documenti, annuncio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

##### **per la seduta di martedì 30 novembre 2021**

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 30 novembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

( [Vedi ordine del giorno](#) )

La seduta è tolta (*ore 16,44*).

*Allegato B*

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Accoto, Airola, Auddino, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Borgonzoni, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, De Lucia, De Poli, Di Marzio, Florida, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Montevocchi, Monti, Napolitano, Nisini, Nocerino, Pichetto Fratin, Pucciarelli, Puglia, Ronzulli, Santangelo, Segre, Sileri e Vaccaro.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Nencini, per attività della 7<sup>a</sup> Commissione permanente; Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

Casini, per attività dell'Unione interparlamentare; Augussori e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Vescovi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;

Cangini, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

#### **Elezioni contestate, presentazione di relazioni**

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

la senatrice D'Angelo ha presentato la relazione sulla elezione contestata nella Circoscrizione Estero - ripartizione America meridionale (Adriano Cario) (*Doc. III, n. 5*);

la senatrice Modena ha presentato la relazione sulla questione del seggio vacante nella regione Veneto (*Doc. XVI, n. 7*);

il senatore Pillon ha presentato la relazione sulla questione se il Senato debba promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo agli atti posti in essere nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Modena nei confronti dell'onorevole Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. XVI, n. 8*).

#### **Gruppi parlamentari, cessazione di componente**

La Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 22 novembre 2021, ha comunicato che la componente "MAIE" all'interno del Gruppo stesso cessa di esistere.

#### **Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, trasmissione di documenti**

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere ha inviato la relazione su "La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018" (*Doc. XXII-bis, n. 7*).

#### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Onn. Ferro Wanda, Montaruli Augusta, Rizzetto Walter, Galantino Davide, Osnato Marco, Lucaselli Ylenja, Mantovani Lucrezia Maria Benedetta, Bellucci Maria Teresa, Varchi Maria Carolina, Rotelli Mauro, Butti Alessio, Ciaburro Monica, Maschio Ciro, Albano Lucia

Modifiche all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione (2456)

(presentato in data 18/11/2021)

*C.2361 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.3069, C.3081);*

Ministro per le pari opportunità e la famiglia

Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (2459)

(presentato in data 23/11/2021)

*C.2561 approvato dalla Camera dei deputati.*

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatore Ferrara Gianluca

Misure a sostegno dei familiari di cittadini deceduti all'estero e istituzione della Giornata del ricordo (2457)

(presentato in data 19/11/2021);

senatori Balboni Alberto, Ciriani Luca, Calandrini Nicola, de Bertoldi Andrea, De Carlo Luca, Drago Tiziana Carmela Rosaria, Garnero Santanche' Daniela, La Pietra Patrizio Giacomo, Petrenga Giovanna, Rauti Isabella, Maffoni Gianpietro, Malan Lucio, Urso Adolfo, Zaffini Francesco

Introduzione nel codice penale del reato di occupazione abusiva di privato domicilio o dimora (2458)

(presentato in data 22/11/2021);

senatori Astorre Bruno, Mirabelli Franco, Cirinna' Monica, Iori Vanna, Pinotti Roberta, Rojc Tatjana, Laus Mauro Antonio Donato, Comincini Eugenio, Taricco Mino, Stefano Dario, D'Alfonso Luciano, Ferrazzi Andrea, Boldrini Paola, Fedeli Valeria, Margiotta Salvatore, Cerno Tommaso, Giacobbe Francesco, Pittella Gianni, Grimani Leonardo, Barboni Antonio, Laniece Albert

Introduzione dell'articolo 633-bis del codice penale, in materia di tutela dell'inviolabilità dell'abitazione destinata a domicilio privato da occupazione illegittima (2460)

(presentato in data 23/11/2021);

senatori Parrini Dario, Mirabelli Franco, Rossomando Anna, Comincini Eugenio, Manca Daniele, D'Arienzo Vincenzo, Verducci Francesco, Fedeli Valeria, Marcucci Andrea, Iori Vanna, Boldrini Paola, Pittella Gianni, Vattuone Vito, Alfieri Alessandro, Rojc Tatjana, Pinotti Roberta, Cirinna' Monica, Taricco Mino, Ferrazzi Andrea, Misiani Antonio, Giacobbe Francesco, Collina Stefano, Cerno Tommaso, Rampi Roberto, Ferrari Alan, Astorre Bruno, Biti Caterina, Margiotta Salvatore

Modifiche agli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (2461)  
(presentato in data 24/11/2021).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro*

Sen. Calandrini Nicola ed altri

Misure in materia di oneri di riscossione dei tributi e di sanzioni per tardivi versamenti (2298)  
previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio)  
(assegnato in data 18/11/2021);

*11<sup>a</sup> Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale*

Sen. Laus Mauro Antonio Donato ed altri

Disposizioni per favorire la staffetta generazionale (2412)  
previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio)  
(assegnato in data 18/11/2021);

*12<sup>a</sup> Commissione permanente Igiene e sanita'*

Sen. Fregolent Sonia ed altri

Disposizioni per la tutela della salute umana dalla presenza di sostanze perfluoro alchiliche (PFAS)  
nelle acque potabili (2246)  
previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni  
ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali  
(assegnato in data 18/11/2021);

*Commissioni 8<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite*

Sen. Romagnoli Sergio

Riordino delle competenze dei comuni in materia di elettromagnetismo e insediamento urbanistico e  
territoriale degli impianti radioelettrici, di radiodiffusione e di telefonia mobile (2343)  
previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanita')  
(assegnato in data 18/11/2021).

*In sede referente*

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. Rojc Tatjana

Diritto di tribuna in Parlamento della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia  
(2384)  
(assegnato in data 18/11/2021);

*9<sup>a</sup> Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare*

Sen. Taricco Mino ed altri

Delega al Governo per la revisione delle norme in materia di gestione del rischio in agricoltura (2355)  
previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio,  
turismo), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni  
ambientali), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali  
(assegnato in data 18/11/2021).

### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 23/11/2021 la 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli  
approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

Dep. Orlando Andrea, Dep. Franceschini Dario "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio  
culturale" (882)

(presentato in data 22/10/2018) *C.893 approvato dalla Camera dei deputati.*

### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 16 novembre 2021, ha inviato, ai sensi  
dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, due procedure di informazione,  
attivate presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la  
tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, concernenti:

la notifica 2021/0711/I relativa allo "Schema di direttiva del Ministro dello sviluppo economico recante l'adozione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, di schede tecniche per la verifica periodica di strumenti di misura in servizio utilizzati per funzioni di misura legali". (Atto n. 1014). La predetta documentazione è deferita alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

la notifica 2021/0702/I relativa allo schema di decreto ministeriale recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139", (Atto n. 1015). La predetta documentazione è deferita alla 1a, alla 7a e alla 14a Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 novembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2021, recante l'esercizio di poteri speciali, mediante opposizione, in relazione alla notifica delle società Applied Materials Italia Srl, Applied Materials Hong Kong Ltd, Zhejiang Kesheng Intelligent Equipment Company Ltd e Zhejiang Jingsheng Mechanical and Electrical Co Ltd avente a oggetto la sottoscrizione di vari accordi di compravendita e cessione di rami aziendali, tramite aumenti e sottoscrizioni di capitale, da parte di Zhejiang Kesheng Intelligent Equipment Company Ltd, della società Applied Materials Italia Srl.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 1016).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 22 novembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la relazione sull'attività svolta dalla SACE SpA, relativa all'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XXXV*, n. 1).

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Comunicazione 2021 sulla politica di allargamento dell'UE (COM(2021) 644 definitivo), alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

Proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2021) 707 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 9a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

Proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli industriali (COM(2021) 704 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 9a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - I nostri rifiuti sono una nostra responsabilità: le spedizioni di rifiuti in un'economia pulita e più circolare (COM(2021) 708 definitivo), alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla 8a e alla 14a Commissione permanente.

#### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento**

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 218 del 5 ottobre 2021, depositata il successivo 23 novembre, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera *iii*), della legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e dell'art. 177, comma, 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 177, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50 del 2016.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 130*).

#### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 22 novembre 2021, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Cassa Nazionale del Notariato, per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 2a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 490*); del Centro Internazionale Radio - Medico (C.I.R.M.) per gli esercizi dal 2018 al 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 491*).

#### **Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti**

È pervenuto al Senato un voto della regione Sardegna concernente la garanzia della coesione dei territori insulari nel processo attuativo dell'autonomia regionale differenziata.

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (n. 70).

#### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.**

##### **Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 19 novembre 2021, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale dei gruppi di enti a rilevanza sistemica a livello globale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodologia di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (COM(2021) 665 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a

Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 19 novembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a;

in data 22 novembre 2021, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti e che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 (COM(2021) 709 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 22 novembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 8a e 14a.

##### **Petizioni, annuncio**

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Salvatore Germinara da Pistoia chiede che in fase di esecuzione forzata sia in ambito civile che in sede fallimentare trovino piena applicazione le disposizioni di cui all'articolo 474 del codice di procedura civile in materia di titolo esecutivo (Petizione n. 969, assegnata alla 2a Commissione

permanente);

il signor Adriano Evangelisti da Chambonas (Francia) chiede modifiche agli articoli 73 e 74 della Costituzione in materia di promulgazione delle leggi (Petizione n. 970, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Michele Vecchione da Alatri (Frosinone) chiede la previsione di *screening* neuro-psichiatrici obbligatori per i soggetti le cui famiglie di origine hanno familiarità con patologie in tale ambito e l'introduzione dell'obbligo di comunicazione dei casi di turbe psichiche da parte dei neuropsichiatri privati ai familiari dei pazienti (Petizione n. 971, assegnata alla 12a Commissione permanente);

il signor Francesco Di Pasquale da Cancellò ed Arnone (Caserta) chiede:

modifiche al Codice della strada al fine di garantire una maggiore sicurezza (Petizione n. 972, assegnata alla 8a Commissione permanente);

l'effettuazione di *screening* cardiologici anche ai soggetti più giovani (Petizione n. 973, assegnata alla 12a Commissione permanente);

disposizioni in materia di manifestazioni pubbliche (Petizione n. 974, assegnata alla 1a Commissione permanente);

disposizioni severe avverso i fenomeni di violenza minorile e bullismo (Petizione n. 975, assegnata alla 2a Commissione permanente);

disposizioni severe avverso il fenomeno del traffico di esseri umani e di organi (Petizione n. 976, assegnata alla 2a Commissione permanente);

la signora Mariella Cappai da Monserrato (Cagliari) chiede disposizioni volte a consentire una riduzione significativa dell'inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque e a penalizzare l'esercizio di attività umane a medio ed elevato impatto ambientale (Petizione n. 977, assegnata alla 13a Commissione permanente);

il signor Giuseppe Detomas, Procurador del Comun General de Fascia, chiede nuove disposizioni in materia di regime giuridico dei beni di proprietà dell'Ente e, in particolare, l'estensione della normativa di cui agli articoli 822 e 826 del codice civile (Petizione n. 978, assegnata alla 1a Commissione permanente).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 19 al 25 novembre 2021)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 126

ASTORRE: sulle celebrazioni del 2 giugno 2021 a Civita Castellana (Viterbo) (4-05589) (risp. SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

BARBARO: sulla gestione del piano di riequilibrio finanziario da parte del Comune di Montalbano Jonico (Matera) (4-04408) (risp. SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

BARBONI ed altri: sulla mancata nomina del commissario per la tutela del passaggio dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio passati dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna (4-05891) (risp. SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

CANDIANI: sulla situazione del cimitero dei Rotoli a Palermo (4-04855) (risp. SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

CORTI: sulla gestione del servizio di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale in provincia di Modena (4-03712) (risp. SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

PESCO ed altri: sulle polizze vita "dormienti" in caso di decesso dell'intestatario (4-05877) (risp. SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

PISANI Giuseppe ed altri: sull'organico dei Vigili del fuoco, specie in territori con impianti a rischio rilevante (4-05919) (risp. SIBILIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

RUSSO, DE LUCIA: sulla riforma del settore AFAM (4-06121) (risp. MESSA, *ministro dell'università e della ricerca*)

SBROLLINI: sui recenti episodi di indagini penali a carico di sindaci per infortuni comuni (4-05667) (risp. SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

VATTUONE: sulla situazione di carenza di organico dei Vigili del fuoco (4-05765) (risp. SIBILIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)



### Interrogazioni

[CRUCIOLI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che nella giornata del 15 ottobre 2021 a Genova, presso il palazzo di giustizia, veniva celebrata l'udienza preliminare del processo riguardante il crollo del "ponte Morandi" davanti il giudice per l'udienza preliminare dottoressa Paola Faggioni;

considerato che:

la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili hanno chiesto di costituirsi parte civile nel processo;

tuttavia da parte delle due istituzioni la richiesta di costituzione non veniva formalizzata nei confronti di tutti i 59 imputati e difatti ne rimaneva esclusa la società Autostrade per l'Italia, gestore in concessione ed obbligata manutentrice della tratta autostradale entro cui il ponte Morandi era ricompreso;

inoltre, nella stessa giornata del 15 ottobre veniva siglato un accordo parallelo fra il Ministero delle infrastrutture e la società Autostrade per l'Italia con il quale quest'ultima si impegnerebbe a versare al territorio ligure una somma pari a 1.455 milioni di euro;

l'accordo, il quale astrattamente porterebbe investimenti e ricadute positive sul territorio ligure, potrebbe tuttavia essere inficiato da un ulteriore accordo, ossia quello fra Cassa depositi e prestiti e la stessa società Autostrade per l'Italia concernente la cessione della concessionaria all'istituto finanziario,

si chiede di sapere:

quali siano state le ragioni ed i criteri utilizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e quali quelli utilizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nella scelta di costituirsi parte civile nel processo, escludendo tuttavia qualsivoglia azione nei confronti della società Autostrade per l'Italia;

quale influenza inoltre abbiano avuto i due citati accordi nella scelta di costituzione di parte civile nelle forme e nei modi in cui essa è avvenuta.

(3-02951)

[MORONESE](#), [DI MICCO](#), [GIANNUZZI](#), [LEZZI](#), [ANGRISANI](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

la Regione Campania con decreto dirigenziale n. 45 dell'11 dicembre 2017 concedeva provvisoriamente al Comune di Caserta il finanziamento complessivo di 26.499.998,90 euro per la realizzazione di un impianto industriale per il trattamento della frazione umida dei rifiuti, e a titolo di anticipazione concedeva al Comune 2.649.999,80 euro a valere sul finanziamento complessivo. Il sindaco di Caserta, il 10 settembre 2021, inviava alla Regione istanza per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa al progetto per la realizzazione di un impianto di compostaggio con recupero di biometano da 40.000 tonnellate all'anno nell'area ASI, località Ponteselice in viale Enrico Mattei del comune di Caserta. Il 27 ottobre 2021 gli uffici competenti della Regione Campania provvedevano a pubblicare sul sito dedicato l'istanza e la documentazione relativa all'impianto. La prima firmataria del presente atto interrogava ed informava delle problematiche esistenti relative al progetto i Ministri competenti e la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso gli atti di sindacato ispettivo depositati in Senato, 3-03237 del 19 ottobre 2016, 3-03939 del 2 agosto 2017 e 3-01527 del 29 aprile 2020;

considerato che il Comune di Caserta approvava in via definitiva il progetto per l'impianto, attraverso la delibera di Giunta comunale n. 79 del 26 ottobre 2020. Nella delibera venivano riportati i costi e l'aggiudicazione della progettazione dell'impianto definitivo da parte della RTI Tecnosistem S.p.A. con sede a Napoli, che trasmetteva al Comune copia degli elaborati tecnici. Per quanto riguarda i costi, la Giunta comunale approvava nella delibera n. 79 un quadro economico che prevedeva una somma ulteriore di 16.413.000 euro più IVA, portando i costi complessivi a 36.013.000 euro più IVA, dunque ben superiore all'importo finanziato dalla Regione. Gli ulteriori costi, si legge nella delibera, venivano giustificati per far fronte alla necessità di dotare l'impianto di opere migliorative, al fine di superare i vincoli paesaggistici esistenti, in quanto l'impianto di trattamento dei rifiuti sorgerebbe a pochi metri



dalla reggia di Caserta e dunque in una zona sottoposta anche a vincoli storici e tali ulteriori somme comprenderebbero interventi aggiuntivi da apportare all'impianto per mitigare i suoi effetti sull'ambiente;

considerato inoltre che l'assessore per l'ambiente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, il 23 luglio 2021 durante lo svolgimento del *question time*, rispondendo ad un'interrogazione del consigliere Gianpiero Zinzi, dichiarava che il Comune di Caserta nella delibera di Giunta n. 79 aveva cumulato erroneamente i costi del progetto ammesso a finanziamento con i costi delle variante migliorativa offerta dai progettisti in sede di gara, e che il cronoprogramma trasmesso dal Comune il 14 maggio 2021 alla Regione non era coerente e quindi andava modificato. Inoltre, dichiarava che gli interventi di miglioramento proposti dai progettisti (come riportato, indicati nella delibera di Giunta comunale n. 79 del 26 ottobre 2020) erano necessari per il mitigamento ambientale e per non rendere visibile l'impianto di trattamento dei rifiuti dalla reggia di Caserta. Infine dichiarava testualmente che "in fase di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, la cui acquisizione è necessaria ai fini dell'esercizio dell'impianto, verranno prescritte le migliori tecnologie ambientali disponibili da osservare, evitando, in tal modo che le emissioni odorigene vengano percepite". Risulta dunque evidente a giudizio degli interroganti che le necessarie modifiche citate, di cui anche l'assessore sembrerebbe essere a conoscenza, non sono e non possono essere presenti nella progettazione definitiva anche per via dei costi che superano il finanziamento concesso dalla Regione Campania;

considerato infine che risulta agli interroganti che il Comune di Caserta, ai fini del procedimento di assoggettabilità a VIA dell'impianto, rendeva dichiarazione a firma dell'ingegner Francesco Biondi dei costi complessivi del progetto intervento per 19.950.750 euro al netto dell'IVA e degli oneri per gli espropri,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato dei fatti esposti e se intenda, per quanto di competenza, adoperarsi al fine di effettuare delle verifiche, anche disponendo idonei controlli per accertare la presenza di atti che di fatto renderebbero falsata l'intera procedura di assoggettabilità a VIA, che come noto è sottoposta a valutazione pubblica, al fine dell'ottenimento delle osservazioni;

se intenda disporre idonei controlli per la verifica della presenza di eventuali inadempimenti, violazioni, difformità progettuali, anche in riferimento alle condizioni ambientali, al fine di predisporre l'annullamento dell'attuale procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, o il proponimento di un nuovo procedimento che sia proceduralmente corretto e di cui si conoscano gli effettivi costi e la puntuale e precisa progettualità, così come previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(3-02953)

[STEFANO](#), [ROSSOMANDO](#), [PINOTTI](#), [FEDELI](#), [MARCUCCI](#), [PITTELLA](#), [MARGIOTTA](#), [MANCA](#), [IORI](#), [D'ARIENZO](#), [ASTORRE](#), [CERNO](#), [ROJC](#), [GIACOBBE](#), [VERDUCCI](#), [VALENTE](#), [TARICCO](#), [FERRAZZI](#), [ALFIERI](#), [D'ALFONSO](#), [LAUS](#) - *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'articolo 9-*septies*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, come introdotto dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, prevede l'obbligo di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 per chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore privato ai fini dell'accesso ai luoghi in cui tale attività è svolta;

i commi 4 e 5 stabiliscono che spetta ai datori di lavoro verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di obbligatorietà di certificazione verde, definendo le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche entro il 15 ottobre 2021 e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi;

tale disposizione, che pone i datori di lavoro al vertice della responsabilità della conduzione dei controlli, non specifica chiaramente che l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde sia anche in capo agli stessi, fatto che ha indotto molti titolari di esercizi di ristorazione ad accedere al luogo di lavoro privi di certificazione;

le FAQ predisposte dal Governo sul sito "dgc.gov", appositamente realizzato per rispondere a tutti i dubbi provenienti dai cittadini, non aiutano a chiarire l'obbligatorietà per i datori di lavoro; considerato che la presenza di casi di mancata osservanza delle norme da parte di alcuni titolari di attività, come bar e ristoranti, rappresenta un'iniquità nei confronti di tutti i lavoratori pubblici e privati tenuti al possesso della certificazione verde per accedere al luogo di lavoro, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano urgente, al fine di risolvere ogni dubbio in merito all'obbligatorietà di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 e prevenire ulteriormente il diffondersi del contagio, adottare ogni iniziativa utile per chiarire che tutti i datori di lavoro, ivi compresi i titolari di esercizi di ristorazione o somministrazione di bevande e alimenti, sono tenuti al rispetto di tale norma.

(3-02954)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[ROSSOMANDO](#), [MIRABELLI](#), [CIRINNA](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la situazione della settima sezione, meglio conosciuta come "Sestante", articolazione di salute mentale (ATSM) della casa circondariale "Lorusso Cutugno" di Torino, è da tempo al centro di polemiche e di attenzione in relazione alle condizioni strutturali e alle cure delle persone detenute;

come riportato da articoli di stampa, è di circa due settimane fa la denuncia della Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Torino, Monica Cristina Gallo, che ha scritto al provveditore dell'amministrazione penitenziaria del Nordovest e alla ASL di competenza, per descrivere la situazione del Sestante, chiedendone la definitiva chiusura; la stessa Garante lo descrive come "un luogo inumano e degradante";

da ultimo, il 20 novembre 2021, come riferito da una sua lettera aperta pubblicata lo stesso giorno su "il Fatto Quotidiano" *on line*, la presidente nazionale dell'associazione "Antigone", Susanna Marietti, si è recata con un collega in visita al carcere Lorusso Cutugno, nella sezione psichiatrica;

dal suo resoconto si legge di una drammatica situazione del Sestante, dove vengono appunto detenute le persone con problemi psichiatrici e comportamentali gravi: la descrizione riferisce di celle sporche, con letti arrugginiti e materassi fetidi, di un gabinetto intasato dalle feci e di un caso di una cella in cui mancava completamente l'illuminazione;

a quanto è dato sapere sarebbero già stati previsti e finanziati lavori di ristrutturazione dell'articolazione della sezione di salute mentale del carcere Lorusso Cutugno, ma tuttavia essi non sono stati ad oggi realizzati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e urgente accertare le condizioni di reclusione all'interno della sezione Sestante del carcere Lorusso Cutugno di Torino e lo stato dei lavori di ristrutturazione e quali conseguenti provvedimenti intenda assumere in merito.

(3-02950)

[VITALI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende che attualmente, presso il carcere di Taranto, 33 detenuti risultano essere positivi al COVID-19;

il SAPPE, sindacato autonomo Polizia penitenziaria, il 23 novembre 2021 ha denunciato la violenza dei detenuti culminata con l'aggressione ad un poliziotto ed un tentativo di rivolta, fortunatamente contenuta;

il carcere di Taranto è attualmente il più affollato della nazione, con più di 600 detenuti per circa 300 posti, e si lamenta una gravissima carenza organica di agenti e personale penitenziario, con dipendenti costretti ad occupare più posti di servizio contemporaneamente;

dal 2019 si verificano casi di richiesta di trasferimento da parte dei dipendenti dell'amministrazione carceraria di Taranto a conferma della grave situazione;

in data 4 luglio e 10 luglio 2019, l'interrogante ha presentato due analoghi atti di sindacato ispettivo (3-00985 e 3-01005) nei quali ha delineato la grave situazione del carcere di Brindisi e di Taranto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di garantire maggiore sicurezza agli agenti di Polizia

penitenziaria in servizio;

se intenda attivarsi al fine di assumere nuovo personale per coprire le carenze organizzative e di gestione della struttura al fine di garantire condizioni umane ai detenuti.

(3-02952)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[ROJC](#), [STABILE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

sono recenti le prese di posizione di sigle sindacali in merito a voci sempre più pressanti di regionalizzare i Vigili del fuoco che svolgono servizio in Friuli-Venezia Giulia;

recentemente una delegazione del CONAPO, sindacato autonomo dei Vigili del fuoco, ha organizzato un incontro pubblico a Gorizia con parlamentari, consiglieri regionali e comunali di tutte le forze politiche della regione, per esprimere "forte preoccupazione" per l'ipotesi prospettata;

nel corso di tale incontro è stata anche ricordata la decisione, presa nel 2000 dall'allora Giunta regionale della Valle d'Aosta, che decise per la regionalizzazione del servizio dei Vigili del fuoco, scelta definita "improvvida" e "fallimentare", al punto che, con un *referendum*, fu chiesto di fare un passo indietro, riportando i Vigili del fuoco sotto l'amministrazione statale;

sulla stessa linea è la posizione delle articolazioni per i Vigili del fuoco di FP CGIL, FNS CISL e CONFSAI, resa pubblica con una nota che esprime "forte preoccupazione per la presunta proposta dell'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia tesa a regionalizzare i Vigili del Fuoco in servizio in quel territorio che da sempre sono parte del Corpo nazionale";

i rappresentanti di queste sigle evidenziano che "il dissenso nasce dalle tante rimostranze manifestate dal personale interessato che ci chiede di intervenire presso il governo, il Ministro dell'Interno e il sottosegretario incaricato per scongiurare tale scellerato disegno";

uno dei più grandi vantaggi nell'appartenere a un corpo nazionale risiede nella capacità di dare la stessa risposta alla popolazione da Nord a Sud, intervenire tempestivamente ed unitariamente, specie negli eventi calamitosi come terremoti ed alluvioni non affrontabili da una singola regione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di eventuali intenzioni della Regione Friuli-Venezia Giulia, anche al momento non ancora ufficialmente espresse, di regionalizzare il servizio dei Vigili del fuoco;

se ritenga di chiarire che l'unitarietà e la statualità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sia un valore aggiunto da preservare e non da parcellizzare e quindi indebolire.

(4-06302)

[VANIN](#), [DE LUCIA](#), [ANASTASI](#), [COLTORTI](#), [TRENTACOSTE](#), [MONTEVECCHI](#) - *Ai Ministri della cultura e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il complesso monumentale denominato "ex caserma Sanguinetti" a Venezia, di proprietà del demanio dello Stato, è ubicato nell'isola di San Pietro di Castello e riveste un rilevante valore storico-identitario, perché composto dall'ex palazzo patriarcale (sede vescovile fino al trasferimento della stessa a San Marco nel 1807), dall'ex scuola del SS. Sacramento e da altri edifici cinquecenteschi di derivazione duecentesca;

del complesso monumentale fa parte anche un'area archeologica di eccezionale interesse culturale in quanto vi sono stati ritrovati i primi insediamenti umani stabili in centro storico (isola di Olivolo);

l'ex chiesa e l'ex infermeria di S. Anna a Venezia sono limitrofi al complesso Sanguinetti, appartengono anch'essi al demanio dello Stato e sono parte di un più ampio complesso conventuale seicentesco, che nell'Ottocento venne spogliato di ogni arredo e adibito ad ospedale militare della Marina;

tutti gli immobili citati fanno parte del demanio culturale ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

con deliberazione del Consiglio comunale di Venezia n. 141 del 21 dicembre 2015, il Comune ha chiesto il trasferimento in proprietà del complesso conventuale di S. Anna ai sensi dell'art. 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ad eccezione dell'ex chiesa e dell'ex infermeria;

con deliberazione del Consiglio comunale di Venezia n. 4 del 24 gennaio 2019 è stato chiesto il trasferimento in proprietà delle aree scoperte del complesso Sanguinetti (area archeologica), ma,

essendo esse di interesse culturale, la procedura non ha potuto perfezionarsi;  
considerato che:

con deliberazione della Giunta comunale di Venezia n. 252 del 26 ottobre 2021 viene dichiarata meritevole di interesse una proposta presentata dalla società Artea, con sede in Francia, per la valorizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (cosiddetto federalismo demaniale), del complesso monumentale ex caserma Sanguinetti, dell'ex chiesa e dell'ex infermeria di S. Anna;

tale deliberazione da atto che la società potrà operare direttamente o attraverso proprie articolazioni societarie italiane;

nello specifico la deliberazione prevede il trasferimento dei due complessi dal demanio dello Stato al demanio comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010, per essere poi dati in gestione ad un soggetto privato ad uso ospitalità d'impresa, *co-working*, *co-living*, foresteria, ristorazione e centro benessere e per adibire una parte degli spazi scoperti a verde condiviso;

inoltre è fatta espressa previsione di come la gestione e la manutenzione dell'area archeologica di San Pietro di Castello dovrebbe venire affidata al soggetto gestore del complesso, con uno spazio "ad uso esclusivo (per realizzare l'orto vero e proprio ad uso degli ospiti e delle attività di ristorazione) e l'utilizzo della restante parte nelle ore serali (dopo la chiusura)";

l'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 dispone che "I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se ritengano compatibile con il codice dei beni culturali e il paesaggio e con la vigente legislazione di settore l'uso esclusivo di un'area archeologica pubblica di preminente interesse scientifico e culturale;

se risulti compatibile con l'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 l'uso a spazio per "uffici privati condivisi" e alberghiero (con ristorazione e centro benessere) di un complesso monumentale pubblico, stante la necessaria inibizione al libero accesso di quasi tutti gli spazi, e, anzi, subordinandone la fruizione al pagamento di corrispettivi, a volte molto elevati, per vendite o prestazioni;

se la preventiva individuazione del soggetto che predisponga e rediga gli interventi da inserire nel programma di valorizzazione di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010, e che dovranno necessariamente essere attuati dall'ente locale pena la violazione degli obblighi assunti sulla base della normativa sul federalismo demaniale, non integri una violazione degli artt. 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), e della normativa europea a tutela della concorrenza.

(4-06303)

[SBROLLINI](#) - *Ai Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

la dichiarazione universale dei diritti umani riconosce, all'art. 26, che l'istruzione rappresenta un diritto di ogni individuo, ed è indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

la Costituzione riconosce, all'art. 34, che la Repubblica deve promuovere il diritto all'istruzione rendendolo effettivo;

l'art. 3 della Costituzione sancisce l'importanza dell'uomo come individuo sociale prevedendo che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali", e affida alla Repubblica il compito di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana". Questo principio deve tradursi in norme statali che, al fine di realizzare quell'uguaglianza, garantiscano parità di diritti e dignità sociale anche agli individui portatori di disabilità;

la Corte di cassazione nella sentenza n. 25011 del 2014 ha chiarito che "il diritto all'istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella

pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l'inclusione della persona umana con disabilità"; ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, "l'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap" e l'articolo 13, comma 3, garantisce, nelle scuole di ogni ordine e grado, l'erogazione delle attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati; considerato che:

appare opportuno migliorare l'inclusione degli alunni disabili per affrontare e risolvere, con proposte concrete, le criticità di vuoti legislativi scolastici in tema di disabilità;

da anni, ormai, esiste un significativo squilibrio tra fabbisogno di insegnanti di sostegno e numero di specializzati, tanto che, secondo le stime diffuse, nell'anno scolastico 2020/2021 sono stati impiegati 107.000 docenti non specializzati, contro 22.000 specializzati;

è in costante aumento il numero degli studenti con spettro autistico che frequentano le scuole italiane, e questo dato si scontra con l'insufficiente numero di insegnanti formati e specializzati;

la situazione riguarda diffusamente tutte le regioni italiane, ed in particolare è stata recentemente evidenziata nelle scuole della costa ionica del tarantino;

le assenze degli insegnanti di sostegno non vengono immediatamente coperte da insegnanti, se non dopo alcuni giorni, e raramente i supplenti sono debitamente formati,

si chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di sopperire al fabbisogno strutturale di insegnanti di sostegno formati e specializzati.

(4-06304)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il primo cittadino di Santa Lucia di Piave (Treviso) è Riccardo Szumski, di professione medico di base, noto per le sue posizioni no vax e no green pass;

il sindaco Szumski ha portato in approvazione, in sede di Consiglio comunale, una proposta di delibera contro il *green pass*, sostenendo che esso costituisce "palese violazione di norme costituzionali e di diritti naturali delle persone";

nel preambolo dell'atto deliberativo, peraltro approvato dal Consiglio comunale, si legge che "Il Green pass è da considerarsi un ricatto nei confronti delle persone, con argomentazioni sanitarie ormai di dubbia certezza";

le testate giornalistiche riportano anche che il 15 novembre 2021, l'ordine dei medici di Treviso avrebbe adottato un provvedimento disciplinare nei confronti del medico trevigiano, a seguito di violazioni deontologiche che avrebbero portato al ricorso alla misura della radiazione dall'ordine, la più aspra sanzione prevista;

considerato che, a seguito delle discutibili condotte del primo cittadino, la Prefettura di Treviso avrebbe segnalato tali comportamenti alla magistratura inquirente competente per territorio e al Ministero dell'interno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei comportamenti del sindaco Szumski e se li ritenga compatibili con il suo ruolo istituzionale;

quali eventuali iniziative di propria competenza intenda assumere al riguardo.

(4-06305)

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#) - *Ai Ministri della difesa e della transizione ecologica.* - Premesso che:

da un articolo apparso sul quotidiano "il manifesto" del 16 novembre 2021, si apprende come nelle scorse settimane si è tenuta in Carnia, concludendosi il 12 novembre, un'esercitazione militare congiunta fra alpini ed artiglieria, denominata Frozen Arrow 21, nel poligono del monte Bivera in Friuli-Venezia Giulia, in piena zona speciale di conservazione (ZSC) per la protezione degli *habitat* e specie animali e vegetali, soggetto alle misure di protezione della rete ecologica europea "Natura 2000";

avrebbero partecipato alla manovra anche due Eurofighter del 51° stormo provenienti dalla base di Istrana (Treviso), simulando il bombardamento aereo guidato da terra e che il colonnello Francesco



Suma, comandante del reggimento e direttore dell'esercitazione, avrebbe espresso la propria soddisfazione per il livello di integrazione dimostrato e la capacità di adattamento in un ambiente ormai invernale;

l'esercitazione sarebbe durata 7 giorni, con cannonate senza sosta dalle ore 8 alle ore 23 che, secondo le testimonianze degli stessi abitanti delle zone circostanti, avrebbe fatto tremare ininterrottamente muri e finestre delle case come se ci fosse un terremoto;

l'esistenza di questo controverso poligono, che negli ultimi anni viene utilizzato sia in primavera che in autunno, è stato al centro di una lunga e accesa contestazione delle comunità locali che già 40 anni or sono riuscirono a fermare il suo utilizzo permanente, grazie ad una ferma presa di posizione di parlamentari comunisti, socialisti e radicali, ma soprattutto di una massiccia azione diretta nonviolenta degli abitanti di Sauris, che si alternarono giorno e notte nell'accendere fuochi per segnalare presenza umana nell'area di tiro e sabotarne così l'utilizzo;

nel mese di dicembre 2020 un'istanza firmata dai sindaci di Sauris, Forni di Sotto, Prato Carnico, Socchieve e Ampezzo veniva inoltrata al Ministero della difesa, chiedendo la fine o comunque lo spostamento dell'area delle manovre militari, senza ricevere alcuna risposta;

le esercitazioni mettono in pericolo l'ecosistema e l'avifauna di una zona tra le più incontaminate delle Dolomiti friulane al confine con Cadore e Comelico ed inoltre rappresentano un evidente grave danno per il turismo (viene chiusa, tra l'altro, la strada verso il Cadore per 12 giorni in primavera e 12 in autunno), per le attività agropastorali e forestali nonché per il patrimonio boschivo di proprietà comunale e privata;

tenuto conto che le zone speciali di conservazione sono soggette alle misure di conservazione introdotte dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti e delle circostanze esposti;

quale importanza strategica per la difesa nazionale abbiano tali esercitazioni, se le attività condotte nell'area siano avvenute nel rispetto del decreto ministeriale citato e se siano stati determinati e valutati tutti gli impatti sugli *habitat* e le specie della rete Natura 2000, che tali attività di esercitazione hanno causato;

se non si ritenga urgente ed opportuno fermare immediatamente le esercitazioni periodiche per evitare un doppio danno economico ed ambientale delle comunità e del territorio, garantendo le comunità e gli enti locali interessati che l'intera area dell'esercitazione venga interamente bonificata e se non si ritenga necessario ed urgente trovare un altro sito idoneo, di concerto con la Regione e gli enti locali.

(4-06306)

[CASTIELLO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

i fondi del PNRR sono finalizzati anche al superamento del divario territoriale, per tali ragioni è stata prevista la riserva del 40 per cento a favore delle Regioni del Sud, per gli investimenti territorializzabili;

gli investimenti territorializzabili del programma Next generation EU sono quelli relativi a strade, ferrovie, asili, porti, sanità, eccetera. Gli investimenti non territorializzabili sono quelli relativi a satelliti, portali turistici, *cybersecurity*;

nelle tabelle consegnate al Parlamento europeo, ma non a quello italiano, negli investimenti non territorializzabili sono inseriti anche investimenti territorializzabili;

la somma di maggior rilievo delle risorse territorializzabili del PNRR che sono state inserite nelle tabelle degli interventi non territorializzabili è costituita dalle risorse destinate alla realizzazione del sistema di segnalazione ferroviario ERTMS, un modello intelligente di controllo del traffico dei treni, atto a garantire la circolazione in sicurezza. Questa voce da sola vale 2,97 miliardi di euro e rappresenta la voce più consistente nel capitolo infrastrutture. Tale innovazione si effettuerà su 178 specifiche tratte, di cui appena un decimo nel Mezzogiorno;

l'assenza di un sistema di controllo del traffico dei treni ha fatto sì che il 12 luglio 2016, a causa di un

errore umano, sulla tratta Andria-Corato delle Ferrovie Sud-Est della Puglia si scontrassero due treni pendolari viaggianti in sensi opposti sullo stesso binario, e nell'incidente morirono 23 viaggiatori; le linee regionali campane in gestione all'EAV sono sprovviste di sistemi di controllo del traffico dei treni del modello ERTMS, e ciò ha reso necessario l'imposizione di limiti velocità in ottemperanza alle prescrizioni dell'ANSFISA. Il rallentamento del traffico sulle linee EAV crea quotidiani disagi ai cittadini campani,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire alle regioni del Sud la quota del 40 per cento degli investimenti territorializzabili del PNRR, anche per gli investimenti ferroviari.

(4-06307)

AUGUSSORI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la normativa italiana prevede elenchi di Paesi per i quali sono in vigore differenti limitazioni all'ingresso sul territorio nazionale. In particolare, nell'elenco A sono indicati i Paesi per cui non sono previsti limitazioni né l'obbligo di dichiarazione tramite il "passenger locator form" (PLF); nell'elenco B gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico, ove al momento non è ricompreso nessuno Stato; l'elenco C ove è indicata una serie di Paesi per cui si prevede che per l'ingresso in Italia si debba procedere alla compilazione del PLF e alla presentazione della certificazione verde COVID-19 o altra certificazione equipollente; l'allegato D dove è indicata una serie di Paesi per cui per l'ingresso in Italia è previsto previa compilazione del PLF, l'effettuazione di tampone molecolare o antigenico nelle 72 ore prima dell'ingresso, ed il possesso di certificazione verde COVID-19, o certificato equivalente; infine, per gli individui provenienti dai Paesi di cui nell'elenco E, di cui fanno parte tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco, si prevede che, oltre all'assoggettamento agli obblighi previsti per i Paesi di cui all'allegato D, è prevista la sottoposizione ad isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel PLF per 10 giorni e l'effettuazione di un ulteriore tampone molecolare o antigenico;

sono previste delle deroghe per gli individui provenienti dai Paesi che in via residuale sono da considerarsi inseriti nell'elenco E, in ordine all'isolamento fiduciario. In particolare le deroghe sono previste per: il personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie; il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore; ai funzionari e agli agenti, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, il personale militare; agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta alla settimana; agli ingressi mediante voli "COVID tested";

nell'elenco E si rinviene una lacuna, in particolare nella misura in cui non si prevede che siano esonerati dall'obbligo di quarantena anche coloro che si spostano all'estero per comprovate e ineludibili esigenze familiari in ordine al ricongiungimento con i propri congiunti, figli, genitori, fratelli e sorelle;

stanti le misure volte a contenere la diffusione del virus da SARS-CoV-2, al momento, è di cruciale importanza garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali, che inevitabilmente nella fase più grave dell'emergenza hanno subito delle notevoli limitazioni. Invero, sulla scorta dei principi come quello di ragionevolezza, necessità e proporzionalità si ritiene opportuno procedere alla revisione di alcune misure che potrebbero apparire sproporzionate alla luce dell'attuale fase emergenziale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno predisporre delle idonee soluzioni a questo *vulnus* normativo, provvedendo all'inserimento nell'elenco dei casi di deroga all'obbligo di quarantena per l'arrivo dai Paesi di cui all'allegato E anche le ipotesi di viaggi motivati da ragioni familiari, nonché per comprovate esigenze lavorative e di studio non limitate ad una breve permanenza presso il territorio estero, per evitare sproporzionate e non necessarie limitazioni delle libertà fondamentali, tenendo conto del completamento del ciclo vaccinale dell'individuo e la previsione della misura di prevenzione in ordine all'effettuazione del tampone molecolare con esito negativo nelle 48

ore precedenti al rientro nel territorio italiano.

(4-06308)

[MARILOTTI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#), [FEDELI](#), [ASTORRE](#), [GIACOBBE](#), [COLLINA](#), [TARICCO](#), [PITTELLA](#), [IORI](#), [FERRARI](#), [D'ALFONSO](#), [FERRAZZI](#), [ROJC](#), [EVANGELISTA](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#), [GRANATO](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

nel 2018 una delibera della Regione autonoma della Sardegna delineava il fabbisogno scolastico regionale e, attraverso il programma "Iscola", varava un piano triennale per la costruzione a Olbia di un polo scolastico, dove concentrare le scuole superiori della città in zone non a rischio idrogeologico; Olbia, trovandosi in gran parte al di sotto del livello del mare, è soggetta a periodiche alluvioni e molti edifici pubblici si trovano in aree classificate ad elevato rischio idrogeologico. La città è in forte crescita demografica e proprio per questo è necessario individuare idonei spazi per far fronte alle esigenze della crescente popolazione scolastica;

considerato che un decreto del 2020 del Ministero dell'istruzione prevedeva un finanziamento per il piano scolastico, ma da allora non risulta alcun bando o assegnazione di risorse. La Provincia, per far fronte alle crescenti esigenze di nuove classi e spazi, ha preferito pianificare il trasferimento delle scuole nella zona industriale di Olbia, totalmente inadatta ad accogliere strutture educative, mal servita dai mezzi pubblici e con edifici appena idonei ad ospitare classi e garantire la regolarità delle attività didattiche, essendo immobili privi di laboratori e palestre;

risulta inoltre che alcuni istituti scolastici di Olbia si siano opposti al trasferimento nella zona industriale (liceo classico "Antonio Gramsci" e istituto di istruzione superiore "Amsicora"). Da un anno 12 classi del liceo scientifico statale "Lorenzo Mossa" e il corso musicale del liceo artistico statale "Fabrizio De André" si trovano nella zona industriale. Altre classi, come quelle dell'istituto tecnico statale commerciale e amministrativo, sono state smembrate e collocate anche in scuole elementari, già alluvionate;

a parere degli interroganti è fondamentale che le scuole non siano smembrate e che le classi non siano collocate in succursali disagiate in un'area industriale, ma che mantengano la centralità che deve essere riconosciuta al sistema educativo all'interno di una comunità;

la scuola non è solo un edificio, ma un luogo di incontro e di socializzazione. Le zone destinate ad uso industriale non possono e non devono essere sede di insediamento scolastico, per ragioni del tutto evidenti legate alla tutela della salute ed incolumità di tutto il personale scolastico e anche per evitare un faticoso pendolarismo di studenti e insegnanti per raggiungere quotidianamente la sede scolastica in una zona priva di servizi e di collegamenti efficienti;

gli edifici scolastici collocati lontano dal centro in aree senza percorsi pedonali ed in strade trafficate da mezzi pesanti e con poche linee di trasporto pubblico rappresentano un *vulnus* al diritto alla mobilità autonoma degli studenti, con la conseguenza di gravare soprattutto sui soggetti più fragili: gli studenti con disabilità e quelli che provengono da famiglie in situazione di povertà economica o culturale, andando dunque ad incrementare l'abbandono scolastico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intenda adottare per porre rimedio alla situazione.

(4-06309)

[FARAONE](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

con legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), all'articolo 1, commi da 184 a 197, è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal piano nazionale Impresa 4.0, che a sua volta aveva modificato il piano nazionale Industria 4.0 (programma di interventi di sostegno all'innovazione tecnologica in chiave pro competitiva del tessuto imprenditoriale italiano), mediante l'introduzione di un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, e un credito d'imposta in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese;

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), articolo 1, commi 1051-1067, ha rafforzato e prorogato gli incentivi fiscali nel quadro degli obiettivi di rilancio della competitività,



della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale perseguiti dal piano nazionale di ripresa e resilienza, che destina loro apposite risorse;

il cosiddetto credito d'imposta 4.0 include, per le imprese aventi diritto, delle agevolazioni finanziarie sotto forma di "rimborso" pari a percentuali variabili del costo sostenuto per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, al fine di sostenere la ripresa dell'economia delle imprese italiane, dopo le misure di contenimento della pandemia che le hanno tanto penalizzate;

la misura intende favorire lo sviluppo verso il digitale e l'interconnessione, ambito nel quale l'Italia si trova indietro rispetto al resto d'Europa, al fine di interconnettere in chiave digitale le persone, i macchinari che operano in azienda e i sistemi informatici;

considerato che:

in particolare, per beni strumentali materiali si intende tutti quei beni materiali destinati allo sviluppo e al miglioramento tecnologico dell'azienda in ottica digitale, e rientrano nel piano di agevolazione quelli di cui all'allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

i beni strumentali che rientrerebbero nell'allegato A citato, e per i quali si può beneficiare del credito d'imposta, sono spesso interconnessi sia fisicamente che funzionalmente con ulteriori beni che, però, in molti casi non ricadono in alcuna delle voci di cui all'allegato A, ma che comunque, oltre ad essere beni strumentali all'attività di impresa, sono anche assolutamente necessari e imprescindibili per la realizzazione dell'attività produttiva, in quanto cooperano in modo inscindibile e funzionalmente reciproco rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'attività;

le indagini riguardanti l'effettiva riconducibilità di specifici beni materiali ad una delle categorie ammissibili all'agevolazione comportano accertamenti di natura tecnica che coinvolgono la competenza del Ministero dello sviluppo economico, e numerosi sono gli interpellati ad esso rivolti per avere chiarimenti in merito alla riconducibilità o meno dei beni per i quali si vuole fruire dei benefici;

per le percentuali di aliquota previste, e per la cumulabilità con altre agevolazioni, il credito d'imposta 4.0 si configura come un'opportunità importantissima per la crescita delle imprese, che possono recuperare fino al 100 per cento dell'investimento effettuato e sono spinte a diventare sempre più *smart* e competitive,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per semplificare le modalità di accertamento della riconducibilità dell'acquisto di determinati beni all'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione, e quali per risolvere il problema della riconducibilità a tale ambito anche dei beni che siano fisicamente e funzionalmente interconnessi a quelli rientranti nell'agevolazione, e che siano altresì assolutamente necessari e imprescindibili per la realizzazione dell'attività produttiva.

(4-06310)

[RUOTOLO](#) - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* - Premesso che:

come diffusamente riportato dalla stampa, dalle indagini della magistratura e da diverse operazioni condotte dalla squadra mobile della Questura di Latina, denominate "Don't touch", "Arpalò" e "Ottobre Rosso", emergerebbe una struttura coesa composta da imprenditori, politici, dipendenti dello Stato infedeli e *clan* criminali. In tale rete risulterebbe coinvolto anche un ex parlamentare e il *clan* locale della famiglia di origini rom Di Silvio, imparentati con la cosca mafiosa dei Casamonica;

oltre allo spaccio di droga, all'estorsione e ai furti in appartamenti, gli inquirenti avrebbero rilevato come il vero *core business* del *clan* risulterebbe essere quello degli investimenti immobiliari, inclusa l'acquisizione di immobili (terreni, case e capannoni industriali) derivante dalla partecipazione alle aste fallimentari indette dal Tribunale di Latina;

si evidenzia come i Comuni del Lazio in passato siano stati interessati da intense attività di edificazioni senza autorizzazione, "iniziative urbanistiche" di privati tese ad ottenere concessioni in sanatoria a seguito di acquisizioni immobiliari ottenute a prezzi molto bassi rispetto al mercato: ciò in conseguenza dei ribassi che si determinano anche nelle aste giudiziarie quando non viene presentata nessuna offerta nei primi tentativi di vendita. La normativa attuale (art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico dell'edilizia, che ha sostituito l'abrogato art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) lascerebbe, infatti, aperta la possibilità di ottenere la licenza in

sanatoria per gli immobili venduti all'asta (altrimenti non sanabili). In altri casi la sanatoria è possibile se i crediti attivati nell'asta giudiziaria risultano antecedenti all'emanazione della legge di riferimento. In altri casi ancora le procedure attivate da creditori, e ormai datate, vengono artatamente e sistematicamente condizionate dai professionisti che si offrono di assistere il creditore stesso, promettendo il pieno realizzo del prezzo stimato dalla perizia del tecnico incaricato dal Tribunale, salvo poi creare le condizioni per arrivare comunque alla vendita all'asta degli immobili, a suo tempo pignorati, anche impedendo qualsiasi tentativo di accordo transattivo proposto dal creditore;

a titolo esemplificativo si consideri la procedura esecutiva n. 219/1992, ancora in corso presso l'ufficio del giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Latina e che interessa un'azienda agricola nelle cui adiacenze sono state costruite negli anni scorsi diverse costruzioni abusive;

in tutte queste procedure risultano parte attiva delle vendite e acquisti alcune agenzie immobiliari che, partendo dai prezzi estremamente bassi relativi alle offerte minime seguenti ai ribassi d'asta, offrono ai potenziali acquirenti tutti i servizi riguardanti la partecipazione ad un'ampia scelta di aste giudiziarie in corso. I servizi riguardano anche l'ottenimento di mutui a tassi agevolati rimborsabili, oltre ai sopralluoghi e ai contatti con i custodi giudiziari o incaricati della vendita;

a quanto risulterebbe, esisterebbe un meccanismo di connessione tra procedure solo apparentemente separate: le procedure immobiliari esecutive attivate sottrarrebbero agli esecutati le proprietà, pur in presenza di proposte transattive. La sottrazione avverrebbe in forma legale e, per di più, appetibile per i potenziali acquirenti grazie ai ribassi ottenuti nella procedura esecutiva. L'obiettivo iniziale sarebbe quello di ottenere licenze in sanatoria per immobili costruiti e ampliati al di fuori della norma e che altrimenti non sarebbero in alcun modo sanabili. Una volta concluse queste fasi, i beni così espropriati a prezzi irrisori potrebbero essere ricollocati sul mercato immobiliare con ingenti profitti o, addirittura, rivenduti agli stessi proprietari confiscati per mezzo di intestazioni fittizie sia dei creditori che dei debitori esecutati;

considerato che l'acquisizione di immobili gestita attraverso intestazioni fittizie di beni e attività produttive a soggetti prestanome nei fatti offrirebbe l'opportunità per la criminalità organizzata di ottenere ulteriori enormi vantaggi, in particolare per il riciclaggio di denaro sporco oppure eludere la ricollocazione funzionale degli stessi immobili confiscati da parte degli enti assegnatari,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non intendano disporre gli opportuni accertamenti e gli eventuali provvedimenti di propria rispettiva competenza in ordine a quanto esposto;

se non ritengano di adottare provvedimenti, sempre secondo le proprie specifiche competenze, finalizzati a garantire la massima trasparenza in un settore come quello immobiliare, notoriamente sensibile ai condizionamenti della criminalità organizzata.

(4-06311)

[CRUCIOLI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

durante la puntata della trasmissione televisiva "Report" del 25 ottobre 2021 veniva mandata in onda sui canali della televisione pubblica un'inchiesta giornalistica concernente il vaccino AstraZeneca;

nell'inchiesta è stato evidenziato come le autorità europee competenti, nazionali e sovranazionali, avessero contezza, a partire già dal marzo 2021, che il vaccino AstraZeneca comportasse rischi, fra cui la formazione di coaguli di sangue in grado di generare trombosi associata a trombocitopenia, per le fasce di età più giovani con una particolare problematicità per quella fra i 20-29 anni;

considerato che:

dall'inchiesta giornalistica emergerebbe che sia stata compiuta da parte del Ministero della salute, del CTS, dell'AIFA e della struttura commissariale facente capo al generale Figliuolo un'erronea valutazione del rapporto tra rischi e benefici della somministrazione di tale vaccino ed una scorretta indicazione delle fasce di età in cui essa era consigliabile;

specificatamente, sembrerebbe che non siano stati letti correttamente i dati forniti all'EMA dal Winton center for risk and evidence communication, oggetto di apposite indicazioni da parte dell'agenzia europea, relative al fatto che per le persone di età inferiore ai 40 anni ed in particolare per le fasce di

età fra i 20 e i 29 il rapporto fra il rischio di contrarre la malattia COVID-19 e quelli dovuti alla somministrazione del vaccino si bilanciassero;

in particolare, il CTS nel verbale n. 17 del 12 maggio 2021 a pagina 4 riportava: "da un'analisi pubblicata in data 23 Aprile 2021 da EMA relativa al rapporto benefici/potenziati rischi di trombotosi in sedi inusuali associati a trombocitopenia nel contesto di diversi scenari di circolazione virale, risulta che, in una situazione come quella attuale italiana connotata da circolazione virale media (incidenza 400/100.000 persone), il numero di casi ogni 100.000 persone che sviluppano i fenomeni trombotici sopra menzionati, risulta pari a 1.1, mentre il numero di morti dovute a COVID-19 prevenibili è pari a 8 ogni 100.000 persone. In un contesto epidemiologico connotato da circolazione virale bassa (incidenza 55/100.000 persone), il numero di casi ogni 100.000 persone che sviluppano i fenomeni trombotici sopra menzionati, rimane, ovviamente, pari a 1.1, mentre il numero di morti dovute a COVID-19 prevenibili scende a 1";

tale dato è presentato in forma aggregata, ossia come se riguardasse l'intera popolazione vaccinabile escludendo qualsivoglia distinzione per fasce di età;

a giudizio dell'interrogante la proposizione è tuttavia erronea poiché i dati forniti all'EMA dal Winton center corrispondenti alla suddetta casistica riguardano solamente la specifica fascia di età di persone fra i 50 e i 59 anni. Per la fascia di età fra i 20 e i 29 anni, invece, il dato corretto prevede che il rapporto tra rischi e benefici della somministrazione del vaccino AstraZeneca contempra 2 casi di coaguli di sangue ogni 100.000 giovani cui è somministrato a fronte dell'assenza di probabilità di morti da COVID-19 ogni 100.000 giovani;

alla fine di maggio 2021 si avevano quindi tutti gli elementi per comprendere il corretto rapporto tra rischi e benefici del vaccino AstraZeneca in ordine alle diverse fasce di età della popolazione e la non opportunità di somministrarlo alla popolazione giovane;

ciononostante è stato ammesso l'utilizzo del vaccino AstraZeneca anche nei soggetti più giovani permettendo, tra l'altro, alle Regioni di organizzare *open day* vaccinali su base volontaria per cittadini maggiorenni a partire dai 18 anni di età;

la considerazione del dato aggregato senza distinzione di fascia di età, inoltre, appare continuare a sussistere in quanto l'AIFA a pagina 19 del "Rapporto sulla sorveglianza dei vaccini COVID-19 Rapporto numero 9 - Periodo dal 27/12/2020 al 26/09/2021" scrive: "Alcuni eventi avversi continuano a essere molto rari, con un tasso di segnalazione stabile intorno a 2 casi di reazione anafilattica ogni milione di dosi somministrate e intorno a 1 caso ogni 1.000.000 di dosi somministrate per le neuropatie acute e subacute (fra cui la Sindrome di Guillain-Barrè), le trombotosi venose intracraniche o in sede atipica con piastrinopenia (VITT) e la trombocitopenia idiopatica, che continuano a essere monitorate a livello nazionale ed europeo",

si chiede di sapere:

quale sia il motivo per cui è stato concesso alle Regioni di somministrare il vaccino AstraZeneca alle fasce di età fra i 18 e i 40 anni durante gli *open day* vaccinali;

come sia stato possibile che il CTS abbia travisato i risultati ed i dati esposti dall'EMA in ordine al rapporto tra rischi e benefici della vaccinazione con AstraZeneca per la popolazione di età inferiore ai 40 anni;

quali siano i dati relativi alle morti ed alle patologie, anche non gravi, nelle fasce di età fra i 18 e i 19 anni, fra 20 e i 29 anni e fra i 30 e i 39 anni della popolazione vaccinata con AstraZeneca per effetti correlati alla somministrazione;

per quale ragione l'AIFA fornisca dati del rapporto tra rischi e benefici del vaccino AstraZeneca in maniera differente e disallineata rispetto alle altre agenzie regolatrici ed in particolare all'EMA.

(4-06312)

[CRUCIOLI](#) - Al Ministro della salute. - Premesso che:

l'Istituto superiore di sanità emette periodicamente il bollettino dello stato epidemiologico del COVID-19;

nel bollettino viene dedicata un'apposita sezione all'analisi dell'"Impatto delle vaccinazioni nel prevenire nuove infezioni, infezioni gravi e decessi", la quale è svolta in forma aggregata ossia

prendendo in maniera unitaria i dati relativi al riscontro dell'infezione e le sue eventuali e successive conseguenze in relazione alle tre classi dei vaccinati, dei vaccinati con una sola dose e dei non vaccinati;

considerato che:

l'analisi compiuta prende in esame il numero di diagnosi positive al COVID-19 in relazione al numero assoluto della popolazione, apprezzando, in questo modo, vaccinati e non vaccinati come un unico insieme;

non si è tenuto conto, né si è esaminata, dell'enorme differenza del numero dei tamponi effettuati dai non vaccinati rispetto a quello, logicamente molto più limitato, dei vaccinati;

invero, il differente numero di tamponi effettuato dalle due platee di soggetti ha un'influenza dirimente al fine del calcolo dell'incidenza dei casi positivi tra vaccinati e i non vaccinati, poiché il maggior numero di positivi asintomatici (circa il 60 per cento del totale) tra i non vaccinati può essere conseguenza proprio dei maggiori controlli a cui tali soggetti devono sottoporsi per ottenere il *green pass* in scadenza ogni 48 ore dall'effettuazione del tampone;

inoltre, nell'ambito dei non vaccinati vengono conteggiati anche coloro che, pur avendo fatto la prima dose di vaccino, hanno contratto il virus entro lo spazio temporale dei 14 giorni dalla somministrazione; in questo caso, però, non vi è certezza dei tempi di incubazione del virus e sviluppo degli anticorpi, ma ciononostante si aggrava, comunque, il computo dei soggetti non vaccinati che hanno contratto l'infezione;

in presenza di tali incertezze, sarebbe risultato corretto espungere dal calcolo tali casi, non conteggiandoli, né tra i non vaccinati, né tra i vaccinati con prima dose;

pertanto, per valutare correttamente l'incidenza dei positivi tra i vaccinati e quella fra i non vaccinati, il rapporto andrebbe calcolato sulla base del medesimo numero di tamponi effettuati prendendo in considerazione individualmente ognuna delle due diverse platee ed escludendo le persone per le quali è stata verificata la presenza del virus successivamente alla somministrazione della prima dose di vaccino, ma in pendenza dei 14 giorni dalla stessa,

si chiede di sapere:

per quale motivo le due differenti platee di soggetti non vaccinati e vaccinati non vengano considerate separatamente al fine del calcolo del numero di diagnosi positive al COVID-19, bensì conteggiate come un unico insieme;

quale sia l'effettivo tasso di incidenza in relazione al numero di tamponi effettuato per ognuna delle singole platee considerate, ossia vaccinati a ciclo completo, vaccinati a ciclo incompleto e non vaccinati;

se il calcolo unitario di vaccinati e non vaccinati sia in grado di falsare il dato relativo al numero di diagnosi positive al COVID-19 in relazione al numero assoluto della popolazione;

per quale ragione, comunque, non venga fornito anche il dato numerico disaggregato delle diagnosi positive al COVID-19 dei due diversi insiemi, ossia quello in relazione al numero assoluto della popolazione non vaccinata e quello in relazione al numero assoluto della popolazione vaccinata;

se nel numero attuale della popolazione italiana non vaccinata siano inclusi o meno coloro che, in assenza del vaccino, hanno contratto e superato il virus e non sono ancora usciti dallo spazio temporale previsto per accedere alla somministrazione del vaccino dopo la guarigione, nonché coloro che sono vaccinati, ma hanno contratto il COVID-19 entro i 14 giorni dalla somministrazione.

(4-06313)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [CROATTI](#), [ORTIS](#), [MANTERO](#), [ABATE](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il 4 novembre 2021 è stato varato dal Consiglio dei ministri il disegno di legge per la tutela della "concorrenza", ora in corso di esame in Parlamento. Se approvato nell'attuale versione l'intervento normativo renderà quasi impossibile mantenere in mano pubblica la gestione del servizio idrico integrato;

la norma, di fatto, punta a rendere residuale la forma di gestione "*in house providing*", ossia l'autoproduzione del servizio, compresa la vera e propria gestione pubblica, per cui gli enti locali che

opteranno per tale scelta dovranno "giustificare" (letteralmente) il mancato ricorso al mercato (lettera *f*) dell'art. 6). Al contrario, la scelta dell'opzione della cessione ai privati del servizio non dovrà essere oggetto di alcuna giustificazione e procederà spedita. La scelta dovrà essere sottoposta anche al giudizio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, oltre a prevedere sistemi di monitoraggio dei costi (lettera *h*). Peraltro il monitoraggio, su un elemento come quello dei costi del servizio che vengono scaricati sui cittadini, non viene previsto in caso di affidamento ai privati. Come una vessazione definitiva degli enti locali interessati a mantenere in mano pubblica il servizio arriva la lettera *i*) dell'articolo 6, in cui si prevede l'obbligo di revisione periodica delle giustificazioni alla base dell'affidamento in autoproduzione del servizio: un vero e proprio percorso ad ostacoli che non vale per i privati che avranno mano libera nei confronti dei cittadini. La lettera *q*) prevede la delega al Governo per intervenire addirittura anche sul regime stesso di proprietà delle reti, aprendo la strada alla cessione non solo della gestione, ma anche della proprietà dei beni materiali, come mezzi, tubi, impianti eccetera per ottenere, testualmente, "un'adeguata valorizzazione della proprietà pubblica". In questi decenni la "valorizzazione" ha sancito la svendita del patrimonio dei cittadini. Infine, alla lettera *d*) si prevedono incentivi per favorire le aggregazioni indicando così chiaramente che il modello prescelto è quello delle grandi società multiservizi quotate in borsa che diventeranno i soggetti monopolisti praticamente a tempo indefinito. Tutto ciò in perfetta continuità con quanto previsto dal piano nazionale di ripresa e resilienza;

considerato che:

come evidenziato anche dal *forum* italiano dei movimenti per l'acqua, la logica che muove l'intero disegno di legge, oltremodo evidenziata nell'art. 6, è quella di chiudere il cerchio sul definitivo affidamento al mercato dei servizi pubblici essenziali: un provvedimento che si ritiene ispirato da un'evidente ideologia neoliberista, in cui la supremazia del mercato diviene dogma inconfutabile, nonostante la realtà dei fatti dimostri il fallimento della gestione privatistica, soprattutto nel servizio idrico: aumento delle tariffe, investimenti insufficienti, aumento delle perdite delle reti, aumento dei consumi e dei prelievi, carenza di depurazione, diminuzione dell'occupazione, diminuzione della qualità del servizio;

con il combinato disposto di PNRR, disegno di legge "concorrenza" e decreto "semplificazioni" (con i poteri sostitutivi dello Stato previsti) questo Governo potrebbe mettere una pietra tombale sull'esito referendario del 12 giugno 2011, quando 26 milioni di italiani si recarono alle urne per chiedere senza mezzi termini che l'acqua restasse un bene di natura esclusivamente pubblica e che da essa non si traesse profitto. Chiudendo così, ad avviso dell'interrogante, una partita che proprio l'attuale Presidente del Consiglio ha iniziato a giocare 10 anni fa: il 5 agosto 2011, infatti, l'allora governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, insieme al presidente della Banca centrale europea Jean-Claude Trichet, scrisse una lettera all'allora Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi in cui indicava come necessarie e ineludibili "privatizzazioni su larga scala" in particolare della "fornitura di servizi pubblici locali", una missiva che rappresentava uno schiaffo ai 26 milioni di votanti al *referendum*. Adesso si è riproposto in maniera esplicita e chiara quella stessa ricetta mediante il disegno di legge "concorrenza";

secondo il documento di 16 pagine di JP Morgan del 28 maggio 2013, per colpa delle "idee socialiste insite nelle costituzioni" non si riescono ad applicare le necessarie misure di *austerità*: "I sistemi politici e costituzionali del sud presentano esecutivi deboli nei confronti dei parlamenti; governi centrali deboli nei confronti delle regioni; tutele costituzionali dei diritti dei lavoratori; tecniche di costruzione del consenso fondate sul clientelismo; e la licenza di protestare se sono proposte modifiche sgradite dello status quo. La crisi ha illustrato a quali conseguenze portino queste caratteristiche. I paesi della periferia hanno ottenuto successi solo parziali nel seguire percorsi di riforme economiche e fiscali, e abbiamo visto esecutivi limitati nella loro azione dalle costituzioni (Portogallo), dalle autorità locali (Spagna) e dalla crescita di partiti populistici (Italia e Grecia)";

i comitati, le associazioni e i *forum* per l'acqua pubblica nelle ultime settimane si sono mobilitati, manifestando anche in diverse città italiane, per la difesa appunto dell'acqua, dei beni comuni e dei diritti associati e della volontà popolare e per ottenere il ritiro da questo provvedimento dei famigerati



intendimenti in esso contenuti,  
si chiede di sapere:

se si ritenga opportuno promuovere la modifica dell'articolo 6 del disegno di legge concorrenza sui servizi pubblici locali, che rappresenta una violazione del vincolo referendario del 2011;

se, visto il fallimento della gestione privatistica, soprattutto nel servizio idrico, rappresentato dagli inconfutabili aumenti delle tariffe, dagli investimenti insufficienti, dall'aumento delle perdite delle reti, dall'aumento dei consumi e dei prelievi, dalla carenza di depurazione, dalla diminuzione dell'occupazione, dalla diminuzione della qualità del servizio, non sia il caso di attuare finalmente l'esito del quesito referendario del 2011;

quali misure urgenti si intenda promuovere per evitare di dar seguito agli indirizzi contenuti in quel documento di JP Morgan, perfezionando il trasferimento di beni pubblici essenziali, come nel caso di specie, ai voraci prenditori, adusi a pubblicizzare le perdite addossate allo Stato e privatizzare i profitti.  
(4-06314)

[DE PETRIS](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

con il decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491, venne disposto il riordino del circondario dei tribunali compresi nel distretto della Corte d'appello di Roma e in particolare l'art. 1, comma 4, dispose l'attribuzione al Tribunale di Rieti del territorio, fra gli altri, del comune di Fiano Romano, nonostante si trovi in provincia di Roma;

il comma 5 prevede l'istituzione, nel medesimo circondario, della sezione distaccata di Poggio Mirteto, cui venne attribuita competenza per il comune di Fiano Romano, distante circa 25 chilometri;

in seguito, con decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, nell'ambito del generale riordino degli uffici giudiziari, la sezione staccata del Tribunale di Rieti insediata a Poggio Mirteto venne soppressa, e per tutti i procedimenti sorti nel territorio di Fiano Romano divenne competente il Tribunale di Rieti; considerato che:

il Tribunale di Rieti dista oltre 50 chilometri da Fiano Romano, e raggiungerlo comporta un viaggio di più di un'ora di auto e due di autobus, a causa del percorso stradale particolarmente tortuoso;

ciò comporta un evidente disagio per i quasi 20.000 abitanti di Fiano Romano, che rischia di ripercuotersi sui loro fondamentali diritti, sia di accesso alla giustizia che, più in generale, alla difesa;

considerato che il Tribunale di Roma risulta essere più vicino, posto che è sito ad appena 35 chilometri di distanza da Fiano Romano, e soprattutto molto più agevole da raggiungere sia in auto, attraverso la comoda bretella autostradale, in appena 20 minuti, sia attraverso i mezzi di trasporto pubblici, frequenti ed economici,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto descritto e se non ritenga opportuno intervenire affinché il territorio del comune di Fiano Romano rientri nella competenza del Tribunale di Roma.  
(4-06315)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#), [ABATE](#), [MORONESE](#), [GIANNUZZI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

l'8 novembre 2021, alle ore 10.55 del mattino, una porzione di muro esterno del foro di Augusto ha ceduto, finendo su una macchina parcheggiata in via Tor de' Conti, all'altezza del civico 9. La strada che costeggia il complesso monumentale si trova nel cuore del centro storico di Roma. In un primo momento si pensava che fosse una muratura dei mercati di Traiano, ma come hanno poi specificato dagli uffici della Sovrintendenza capitolina, che ha in consegna il sito archeologico, si tratta del grande muro di fondo del foro di Augusto che si innalza su via Tor de' Conti;

da una parte alta del muro si è staccato un piccolo frammento che sembrerebbe essere di muratura moderna, frutto di un intervento di restauro che aveva riguardato il foro di Augusto, hanno precisato da palazzo Lovatelli, dove ha sede la Sovrintendenza capitolina per i beni culturali. Il frammento caduto è infatti di pasta cementizia (di 7 centimetri per 5, con lo spessore di 2 centimetri), e con la caduta ha provocato danni seri alla macchina in sosta sulla strada, spaccando il parabrezza e dunque il vetro. Il personale della Sovrintendenza sta effettuando i sopralluoghi tecnici per valutare l'eventuale lesione sulla parete del muro, quanto sia estesa e se ci sia il rischio di altri distacchi. Per quanto riguarda le

cause, a far crollare il frammento potrebbe essere stato il maltempo, che accelera simili processi; intanto è stata messa in sicurezza l'area, con la chiusura al traffico ad opera della Polizia municipale che ha predisposto le deviazioni al transito veicolare e pedonale di tre strade: via Tor de' Conti, la salita del Grillo e via Baccina. Al momento possono transitare a piedi o con la propria auto solo i residenti. Quelli della salita del Grillo, ad esempio, che è chiusa all'altezza di via Cavour, possono posteggiare la propria auto e per uscire sono autorizzati a fare retromarcia, percorrendola contromano; considerato che:

la zona interessata dal crollo è altamente turistica. Si tratta del centro storico di Roma, a due passi dai Fori e dal Colosseo, e dove è presente un vastissimo patrimonio storico-artistico composto da migliaia di immobili antichi, quali monumenti, edifici, torri, ponti, statue, chiese, fontane, mura, tempi, ai quali si aggiungono aree archeologiche, ville e parchi storici, magazzini di opere d'arte e reperti archeologici. Roma capitale, attraverso la Sovrintendenza capitolina, gestisce molta parte di questi beni culturali;

benché si tratti della città con la più alta concentrazione di beni archeologici, storici, architettonici e archivistici al mondo (dal 1980 è stata dichiarata dall'UNESCO "patrimonio dell'umanità") come molte altre città storiche, anche Roma ha sofferto a causa dell'emergenza COVID. Secondo l'Ente bilaterale del turismo laziale, a Roma nel 2021 si è registrato un terzo di presenze in meno rispetto al 2019. I turisti restano in media per due notti e metà degli alberghi romani resta chiusa. Nella zona interdetta ai non residenti a causa del crollo di una porzione di muro esterno del foro di Augusto vi sono diverse attività commerciali e un albergo, l'*hotel* Forum, sito proprio su via Tor de' Conti, che ora stanno subendo un ulteriore contraccolpo a causa dell'interdizione della zona ai turisti;

per contenere i disagi, basterebbe una piccola struttura mobile adiacente al grande muro di fondo del foro di Augusto che si innalza su via Tor de' Conti, restringendo la carreggiata di 80-120 centimetri, per consentire la circolazione che è già a senso unico, limitando così sia gli inconvenienti agli esercenti già gravemente danneggiati dalla pandemia che il regolare accesso alle strutture commerciali e turistico-ricettive,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto rappresentato;

se ritenga di doversi attivare per accelerare i tempi di intervento, visto il luogo dove è avvenuto il crollo, allo scopo anche di non penalizzare ulteriormente le attività commerciali, già pesantemente colpite dall'emergenza COVID;

per quale ragione non sia già stata attivata una piccola struttura mobile adiacente al grande muro di fondo del foro di Augusto che si innalza su via Tor de' Conti, restringendo la carreggiata di 80-120 centimetri, per consentire la circolazione che è già a senso unico, limitando così sia gli inconvenienti agli esercenti già gravemente danneggiati dalla pandemia, che il regolare accesso alle strutture commerciali e turistico-ricettive.

(4-06316)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#) - *Ai Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la dottoressa S.C. il 6 agosto 2009, assegnata presso l'Assessorato al personale della Provincia di Salerno, entra con incarico di diretta collaborazione *ex art.* 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, TUEL) nello *staff* di presidenza presso l'amministrazione provinciale di Salerno, nell'ufficio del movimento MPA, che fa parte della coalizione che sostiene l'allora candidato del centrodestra alla provincia di Salerno, Edmondo Cirielli, eletto il 6 giugno con il 55,7 per cento delle preferenze;

nel 2010 ci sono le elezioni regionali in Campania e la dottoressa S.C. si candida nella lista dello stesso MPA-Movimento per le autonomie, ma non viene eletta. Rimane assegnata all'Assessorato al personale. Tuttavia da decreto del presidente n. 122 del 18 giugno 2010 (acquisito in base alla legge n. 241 del 1990, PSA202100027928 del 13 aprile 2021) si evince che il trattamento economico da *part time* dal 30 per cento passa al 50 per cento demandando alle risorse umane il trattamento giuridico della stessa, inviata per volontà del presidente presso l'Assessorato al patrimonio a largo Pioppi, ove vi

era il massimo delle deleghe, dove è rimasta per diverso tempo senza ordine di servizio fino al 23 marzo 2011, e contestualmente presso la Direzione dei musei (benché, almeno nell'atto ufficiale del trattamento giuridico di Tedesco Reg. Cert. n. 11, risultasse assegnata sempre all'Assessorato delle risorse umane). Il 23 marzo 2011, la dottoressa C. viene assegnata presso la Direzione del settore musei e biblioteche. In particolare, con profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria giuridica ed economica C1, sotto ordine di servizio la dottoressa C. viene assegnata al Patrimonio museale e gestione amministrativa;

il 21 ottobre 2011, con il medesimo profilo professionale, la dottoressa C. viene preposta sotto ordine di servizio al Patrimonio museale e gestione amministrativa, dalla Provincia di Salerno-settore Musei e biblioteche (prot. int. n. 46889), in cui la stessa in qualità di "istruttore amministrativo cat. C *part-time* a tempo determinato", si occupa in particolare di "comunicazione" e di "curare i rapporti istituzionali sul territorio", ma anche di "provvedere all'istruttoria di atti amministrativi, determinazioni dirigenziali e deliberazioni". Le viene assegnata, inoltre, sempre dal settore di competenza, la scrivania elettronica per istruire e firmare le citate determinazioni dirigenziali in formato digitale. Da questa data, quindi, passa da dipendente *ex art.* 90 decreto legislativo n. 267 del 2000 a gestionale-amministrativo, e viene assegnata alle dipendenze del funzionario P.V., nominata per l'occasione responsabile del servizio Fruizione del patrimonio museale e gestione amministrativa. La dottoressa C. ricopre l'incarico gestionale fino al 16 giugno 2014;

il cambio di mansione è riscontrabile anche da due determinazioni dirigenziali acquisite dalla stessa C. con la legge n. 241 del 1990 inviate dall'URP dell'ente Provincia di Salerno: la determinazione n. 156 del 26 ottobre 2012 e la n. 17 dell'11 febbraio 2013, acquisite tramite legge n. 241 del 1990, avente come protocollo PSA202100026291 del 7 aprile 2021;

considerato che:

in base al decreto legislativo n. 267 del 2000 e in particolare al dispositivo dell'art. 90, si può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della Provincia, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. Infine (comma 3-*bis* dell'art. 90), "resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale";

per 36 mesi (dal 23 marzo 2011 al 16 giugno 2014) la dottoressa C., con un ordine di servizio formale, ha svolto attività di natura amministrativa-gestionale preclusa a chi è stato assunto a tempo determinato con l'articolo 90 del testo unico, come specifica il comma 3-*bis* citato;

considerato infine che, a quanto risulta agli interroganti:

la dottoressa C. avrebbe richiesto più volte all'ente Provincia di Salerno di aggiornare il proprio fascicolo personale negli uffici in cui ha prestato servizio e le attività svolte interne ed esterne (in quanto non risultano stranamente agli atti, se non qualche encomio che ne attesti l'attività) riguardante la posizione lavorativa dal 2009 al 2014. L'ente non ha mai fornito la suddetta tracciabilità, nonostante le reiterate richieste di reinserimento dei dati;

la dottoressa C. ha fatto istanza di essere stabilizzata in quanto, per 36 mesi, ha svolto le descritte mansioni amministrativo-gestionali anziché quelle proprie della diretta collaborazione. In base all'articolo 20 del "decreto Madia" (decreto legislativo n. 165 del 2001), la dottoressa C. ha dunque diritto alla stabilizzazione in quanto ha maturato, al 31 dicembre 2017 alle dipendenze di un'amministrazione, almeno 3 anni continuativi di servizio di natura gestionale. Peraltro, come ribadito dal recentissimo decreto-legge n. 80 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021), le amministrazioni possono avviare le procedure di stabilizzazione, ai sensi del decreto Madia fino al 31 dicembre 2022, di tutti i precari delle amministrazioni, ivi compresi quindi i dipendenti dei Comuni e degli altri enti locali, che abbiano un'anzianità di servizio di 36 mesi, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi, nell'ambito delle proprie attribuzioni, affinché l'ente



Provincia di Salerno aggiorni, come più volte richiesto, il fascicolo personale della signora C. dal 2009 al 2014, affinché vi sia la tracciabilità del lavoro effettivamente svolto presso l'ente, cioè gli uffici dove è stato prestato servizio e le attività svolte;

se intendano attivarsi per verificare eventuali irregolarità nell'applicazione del testo unico da parte di chi nel 2011, al momento dell'ordine di servizio con la conseguente modifica di mansione impartito alla dottoressa C., era responsabile dell'organizzazione del personale dell'ente;

se vogliono attivarsi affinché sia chiarito se gli attuali responsabili dell'ente siano tenuti all'applicazione del "decreto Madia" nel senso della stabilizzazione della dipendente.

(4-06317)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il decreto-legge n. 146 del 2021 (decreto fiscale) ha portato alla proroga delle sospensioni delle cartelle esattoriali, della "rottamazione ter" e saldo e stralcio, misure che avrebbero dovuto portare respiro ai cittadini, in particolare a quelli più colpiti dalla crisi dovuta all'epidemia da COVID-19, ma che si rivelerà un ulteriore danno ai portafogli degli italiani. La proroga terminerà, infatti, il 30 novembre 2021;

i cittadini che non vorranno perdere i benefici delle definizioni agevolate dovranno versare entro il 30 novembre le rate non versate per la "rottamazione ter" e saldo e stralcio, con un ritardo tollerato di soli 5 giorni;

considerato che:

questa scadenza purtroppo è solamente la prima delle numerose di novembre. I cittadini, infatti, dovranno anche versare: acconto per l'anno 2021 IRPEF in unica soluzione o come seconda rata, o come sesta rata per i privati che hanno scelto la rateizzazione di saldo e acconto; acconto per l'anno 2021 IRES come seconda o unica rata; acconto per il 2021 della seconda o unica rata dell'imposta sostitutiva nella forma della "cedolare secca"; versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre del 2021 in unica soluzione;

in un momento così difficile per il nostro Paese non è possibile pretendere che i cittadini paghino entro queste scadenze, soprattutto in vista dell'aumento dei prezzi dei beni primari, già cominciato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di doversi urgentemente adoperare per cercare tempestivamente delle soluzioni per evitare un esborso così oneroso ai cittadini;

se ritenga di dover rateizzare in 24 mesi le cartelle in scadenza, a partire da fine marzo 2022, senza sanzioni e con l'applicazione di interessi legali. Una proposta attuabile immediatamente, che porterebbe un po' di respiro ai cittadini, che non sarebbero così costretti ad indebitarsi per pagare le tasse, o peggio, non sarebbero costretti a diventare evasori, perché costretti a scegliere tra fare la spesa e spendere tutto in tasse.

(4-06318)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [CASTALDI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 16 e 17 novembre 2021 su diversi organi di stampa viene riportata la notizia secondo cui il Presidente francese Emmanuel Macron sarà a Roma giovedì 25 novembre per firmare un accordo, noto nella stampa come "Trattato del Quirinale" con il Presidente del Consiglio dei ministri italiano Mario Draghi;

tra il 2017 e il 2018, con il Governo Gentiloni, era stata annunciata la volontà di iniziare i tavoli di lavoro per dare vita al trattato, che avrebbe sancito una cooperazione rafforzata italo-francese con il fine di coordinare e far cooperare i due Paesi su vari temi, tra cui le politiche industriali, finanziarie e commerciali, ma anche sui *dossier* sicurezza, politiche comunitarie, Mediterraneo, ambiente, controllo delle armi, iniziative di sviluppo in Africa. Tuttavia, la firma dell'accordo, prevista per il 2018, saltò con la fine della XVII Legislatura e l'ascesa del Governo Conte I. L'*iter* del trattato venne dunque accantonato e, ad oggi, sembrava completamente fermato;

il 19 novembre sul quotidiano "La Verità" è apparso un articolo a firma di Claudio Antonelli dal titolo

"Con il Trattato del Quirinale finiremo per dare i fondi del Recovery a Parigi". In esso viene ribadito che il trattato ha l'obiettivo di creare una struttura bilaterale che cristallizzi i rapporti tra Roma e Parigi indipendentemente dal colore dei futuri governi. Secondo il quotidiano a destare "allarme rosso" vi sarebbero due articoli del trattato, l'art. 2 (Difesa) e l'art. 7 (Spazio). Per quanto riguarda il primo, secondo quanto scritto dal giornalista non risulterebbe che vi sia già stato un coinvolgimento del Ministero della difesa. Ma a destare ancora più allarme sarebbe l'articolo 7, in quanto nei giorni scorsi il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale avrebbe ricevuto una delegazione francese per discuterne. In particolare, sarebbe intenzione del Ministro di delegare all'Ente spaziale europeo (ESA) l'intero pacchetto di investimenti del PNRR, "a fronte di un pagamento minimo per il disturbo di 105 milioni di euro", scrive Antonelli. Questo vorrebbe dire esautorare l'Italia dalle decisioni e dalla gestione di quella parte del piano nazionale di resistenza e resilienza riferita agli investimenti nel settore, esautorando l'Agenzia spaziale italiana (ASI) senza peraltro passare dalla legislazione italiana;

nel testo dell'accordo, a pagina 12, si fa riferimento all'osservazione terrestre e ai sistemi di osservazione. Ebbene, scrive "La Verità", la costellazione dei satelliti dovrà essere equipaggiata da sistemi di *radar* satellitari. La radaristica è sviluppata solo dalla francese "Thales Alenia space", mentre la tecnologia complementare in Italia ancora non esiste. Il progetto dell'osservazione terrestre vale da solo un miliardo di euro. Il rischio dunque è che questo Governo decida di finanziare con il PNRR in gran parte le aziende francesi;

considerato inoltre che:

l'accordo in questione rappresenterebbe un trattato internazionale di natura politica, e dunque, alla luce dell'articolo 80 della Costituzione, richiederebbe una ratifica autorizzata con una legge del Parlamento e controfirmata dal Governo;

il Parlamento è invece attualmente all'oscuro di tale trattato. Il timore è che la Francia abbia mire sull'Italia dovute anche alla sua posizione geografica e alla sua vicinanza all'Africa. Tanto che perfino il COPASIR, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, si è occupato, ad esempio, dell'interesse di soggetti francesi verso le banche italiane,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che l'Italia e la Francia siano in procinto di firmare un trattato di cooperazione rafforzata e come sia possibile che il Parlamento italiano non sia stato informato neanche sommariamente di tale avvenimento, dal momento che il passaggio parlamentare del trattato appare inevitabile vista la sua natura politica;

chi e in base a quale mandato abbia deciso un eventuale affido all'ESA di una partita così importante per l'Italia, con l'eventuale inserimento di tali accordi nel "Trattato del Quirinale", come è emerso dagli articoli di stampa;

quale sia stato il ruolo svolto, nell'ambito della trattativa sul trattato, dal Governo Gentiloni, e in base a quale mandato.

(4-06319)

CORTI - *Al Ministro della difesa*. - Premesso che:

in data 9 giugno 1998 morirono, in località Ospedaletto di Gemona del Friuli, gli alpini Mirco Bergonzin, Andrea Cordori, Roberto Garro e Giovanni Lombardo, tutti in forza al 14° battaglione Alpini "Tolmezzo";

i familiari dei militari, pur convocati dal comando di battaglione per effettuare il riconoscimento, non vennero ammessi né alla visione delle salme, riconosciute invece da personale militare del reparto, né ai funerali militari, svoltisi presso la caserma "Feruglio", sede del battaglione Tolmezzo;

ai familiari, in definitiva, non fu concessa nessuna facoltà di controllare l'identità delle salme, né l'effettuazione della loro ricomposizione e vestizione, e ciò con giustificazioni che parvero già all'epoca pretestuose e non suffragate da alcuna conferma;

i feretri dei militari Mirco Bergonzin e Roberto Garro risultarono inoltre essere stati trasportati verso le città di origine con furgoncini commerciali, ancorché coperti dalla bandiera nazionale italiana, e ciò a dispetto delle circostanze della loro scomparsa, e per di più a cura di una ditta, la "Amadeus" di

Osoppo, di cui risultò responsabile persona con precedenti penali, il signor Giuseppe Calabrese, poi arrestato il 9 giugno 2010 per reati connessi al traffico di stupefacenti;  
alcuni effetti personali dei militari deceduti furono inviati in località diverse rispetto a quelle di origine, accrescendo i dubbi ed i sospetti circa la reale identità delle salme restituite alle famiglie, poi fuggati, almeno relativamente a Roberto Garro, con la riesumazione della salma, ottenuta nel 2000 in seguito alla presentazione di numerose istanze;  
è stato avanzato il sospetto che i quattro militi non siano morti in un normale incidente d'auto, ma siano invece rimasti vittime dell'esplosione di un ordigno che avrebbe distrutto l'autoveicolo sul quale viaggiavano;  
è forte tra i familiari superstiti la sensazione che i quattro alpini deceduti fossero stati a conoscenza di notizie compromettenti per la reputazione dei contingenti militari italiani impegnati in missioni di mantenimento della pace nei Balcani, forse in quanto testimoni del loro coinvolgimento nel traffico di droga;  
sull'incidente di cui rimasero vittime gli alpini Bergonzin, Cordori, Garro e Lombardo non sono state apparentemente promosse inchieste, né dalla magistratura militare, né da quella civile;  
nel mese di agosto 2018 il Ministro *pro tempore* della difesa, in un colloquio tramite il *social network* "Facebook", aveva assicurato che sarebbe stata condotta una nuova indagine circa la morte dei quattro alpini,  
si chiede di sapere se, in assenza di iniziative intraprese dalla magistratura militare e da quella civile, sia stata aperta almeno dal Ministero della difesa un'inchiesta interna sulle circostanze che portarono alla morte dei quattro alpini il 9 giugno 1998 in località Ospedaletto di Gemona del Friuli, apparentemente a causa di un incidente automobilistico.

(4-06320)

[MANTOVANI](#), [DONNO](#), [TRENTACOSTE](#), [PESCO](#), [CROATTI](#), [VANIN](#), [MONTEVECCHI](#), [PRESUTTO](#), [RICCIARDI](#), [CIOFFI](#), [LOREFICE](#) - *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

secondo un comunicato stampa del 20 novembre 2021 pubblicato sul sito dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, migliaia di certificazioni "green pass", apparentemente autentiche, sarebbero disponibili *on line* all'interno di una nota piattaforma di *file sharing* e scaricabili da chiunque, con il serio rischio che possano essere manipolate o commercializzate;

vista la gravità e la pericolosità di questa illecita diffusione di dati personali particolarmente delicati, il Garante ha avviato d'urgenza un'indagine per accertare le modalità con le quali questi dati siano finiti in rete e ha dato mandato al nucleo speciale tutela *privacy* e frodi tecnologiche della Guardia di finanza di acquisire gli archivi *on line* e accertarne la provenienza;

il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della salute che avrebbe dovuto notificare all'Autorità garante per la protezione dei dati personali la compromissione della banca dati;

considerato che:

a parere degli interroganti, se accertata, tale compromissione comporterebbe la diffusione non autorizzata di informazioni riservate e di dati sensibili;

formare un *database* senza una corretta gestione della sicurezza comporta un elevato rischio di *data breach*;

considerato altresì che:

il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, che ha reso obbligatorio il possesso del *green pass* per i lavoratori pubblici e privati, ha previsto anche la consegna del certificato verde al datore di lavoro, in modo da evitare la sua verifica giornaliera;

in merito a tale disposizione, il Garante per la protezione dei dati personali ha sottolineato che la conservazione dei certificati da parte del datore di lavoro implica l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quale sia la valutazione in merito;

se, e attraverso quali sistemi, il Ministro della salute stia garantendo il trattamento in sicurezza dei dati dei cittadini, attualmente gestiti in questa emergenza sanitaria;  
se siano previsti o in corso di esecuzione controlli per verificare quali misure tecniche e organizzative siano state adottate per la corretta conservazione delle certificazioni consegnate dal lavoratore al datore di lavoro privato e pubblico, secondo quanto disposto dal decreto-legge n. 127 del 2021;  
se e quali opportune iniziative si stiano mettendo in atto per evitare il rischio che dati e informazioni dei cittadini vengano utilizzati per finalità diverse da quelle previste con l'adozione del *green pass*.

(4-06321)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nei giorni scorsi è stata riportata dalle cronache nazionali la vicenda di una donna marocchina residente in Italia che ha denunciato il marito con le seguenti accuse: "Mio marito in Italia mi imponeva il velo integrale e mi chiudeva in casa portandosi via le chiavi (...) Mi picchiava, mi offendeva, mi minacciava (...) Diceva che non ero buona a niente (...) Poi mi ha portato in Marocco con i nostri tre bambini per restare lì solo 40 giorni e invece mi ha preso tutti documenti, lasciandomi a casa di mia madre per poi mandarmi la carta di divorzio";

in merito a questa denuncia il pubblico ministero di Perugia Franco Bettini, che si occupava della vicenda, ha ritenuto di doverla archiviare in quanto, secondo lui, questi comportamenti del marito rientrerebbero "nel quadro culturale dei soggetti interessati";

di fronte a questa assurda attenuante si è sollevata una polemica in tutto il Paese tanto che il procuratore di Perugia Raffaele Cantone ha affermato: "Premesso che non ero a conoscenza della vicenda, ritengo che non sia assolutamente condivisibile la posizione per la quale imporre il velo integrale sia un'idea culturalmente accettabile. Cioè questa non può essere considerata la voce della procura";

l'interrogante ritiene gravissima la decisione del pubblico ministero, soprattutto in un momento in cui in tutto il mondo si lotta per i diritti delle donne e in cui in Italia, malgrado le leggi varate in questo senso, si assiste, anche in questi giorni, a fatti violenti di cronaca agghiaccianti ai danni delle donne, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda;

se non ritenga di dover disporre subito dei propri poteri ispettivi di legge per far luce sul caso e valutare il funzionamento degli uffici coinvolti, anche a fini disciplinari.

(4-06322)

[BONGIORNO](#), [ALESSANDRINI](#), [CASOLATI](#), [LUNESU](#), [FREGOLENT](#), [FAGGI](#), [SAPONARA](#), [CANTU'](#), [FERRERO](#), [MARIN](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [PIZZOL](#), [RICCARDI](#), [RIVOLTA](#), [SUDANO](#), [TESTOR](#), [SALVINI Matteo](#), [ROMEO](#), [VALLARDI](#), [URRARO](#), [DORIA](#), [PISANI Pietro](#), [BRIZIARELLI](#), [LUCIDI](#), [IWOBI](#), [OSTELLARI](#), [DE VECCHIS](#), [ZULIANI](#), [PIANASSO](#), [RIPAMONTI](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* - Premesso che:

la legge n. 69 del 2019, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", chiamata anche "codice rosso", individua un catalogo di reati attraverso i quali si consuma la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. La legge n. 69, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato;

in particolare interviene sul codice di rito penale prevedendo, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale, e che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato;

introduce il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; prevede l'attivazione di specifici

corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria;  
prevede che con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati; introduce nel codice penale il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio;  
incrementa di 7 milioni di euro, a decorrere dal 2020, la dotazione del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici; interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori prevedendo l'aumento delle pene;  
prevede per l'indiziato del delitto di maltrattamenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto, se le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province;  
inserisce nel codice penale il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché quello di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale;  
modifica la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (cosiddetto braccialetto elettronico);  
nonostante le importanti misure contenute nella legge "codice rosso" i mezzi di stampa e tutti i *mass media* oramai quasi quotidianamente forniscono quello che sembra un bollettino di guerra, donne, madri e propri figli uccisi da mariti, compagni, padri; il fenomeno dei femmicidi sembra non avere fine se non addirittura una vera e propria recrudescenza;  
il buon lavoro del legislatore che ha saputo predisporre un complesso di norme come quelle denominate "codice rosso" per il contrasto al fenomeno dei femmicidi si presenta nei fatti ancora poco efficace per una mancata piena, o comunque inadeguata, applicazione dei dispositivi introdotti, si chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo ritengano opportuno adottare affinché la legge n. 69 del 2019, detta "codice rosso", trovi concreta applicazione in tutte le sue previsioni.

(4-06323)

[SANTANGELO](#), [LANZI](#), [PAVANELLI](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

il decreto-legge n. 78 del 2015 ha novellato la disciplina della carta d'identità recata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931) prevedendo l'introduzione della nuova carta d'identità elettronica, nonché la centralizzazione del circuito di emissione del documento;  
il decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015 ha dato attuazione alla novella, dettando le norme regolatorie del processo di produzione del documento;  
la disciplina è stata ulteriormente modificata con decreto del Ministro dell'interno 31 gennaio 2019 al fine di adeguarla alla normativa dello stato civile. Più nel dettaglio, nel prospetto della carta di identità elettronica valida per l'espatrio, rilasciata ad un minore di età inferiore a 14 anni, e nel relativo modulo di richiesta, la parola "genitori" è stata sostituita dalle parole "padre" e "madre";  
relativamente a quest'ultimo intervento riformatore, il Garante per la protezione dei dati personali aveva eccepito che l'applicazione delle nuove disposizioni avrebbe comportato notevoli criticità in termini di protezione dei dati e di tutela dei minori nei casi nei quali i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale non siano riconducibili alla figura materna o paterna, come espressamente introdotto dalla novella, e aveva pertanto rappresentato la necessità di adeguare le disposizioni al quadro normativo introdotto dal regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali. Posizione successivamente espressa formalmente con propria nota del 12 settembre 2020;  
a seguito di tali considerazioni del Garante, in data 15 ottobre 2020, veniva proposta un'ulteriore modifica del decreto ministeriale 23 dicembre 2015, finalizzata a ripristinare, nella disciplina di emissione della carta di identità elettronica, la parola "genitori" in sostituzione di "padre" e "madre",



con l'intento di garantire conformità al quadro normativo introdotto dal regolamento europeo e per superare le problematiche applicative segnalate;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti, il nuovo schema di decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2015, ha ottenuto il concerto dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione. Tuttavia, proprio con riferimento a quest'ultimo, vi sarebbe stato un ripensamento sul concerto inizialmente prestato, che ha comportato il conseguente arresto dell'ulteriore corso del provvedimento;

considerato infine che:

l'indicazione del sesso dei genitori nel documento d'identità dei propri figli minori ha come possibile conseguenza che ad uno dei due genitori viene attribuito un genere errato;

è evidente la lesione dei propri diritti subita da numerose famiglie omogenitoriali, che riveste anche rilievo pratico, laddove questa assuma i contorni del falso in atto pubblico, nonché in altre vicende della quotidianità, come, in via meramente esemplificativa, nel caso dei controlli sulle carte d'identità in aeroporto,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto esposto;

quali siano le ragioni della mancata conferma del concerto inizialmente espresso dal Ministro in indirizzo e dunque della mancata condivisione del nuovo schema di decreto ministeriale volto a ripristinare, nella disciplina di emissione della carta di identità elettronica, la parola "genitori" in sostituzione di "padre" e "madre" con l'intento di garantire conformità al quadro normativo introdotto dal regolamento europeo citato e di superare le problematiche applicative segnalate dal Garante per la protezione dei dati personali.

(4-06324)

[SANTANGELO](#), [LANZI](#), [PIRRO](#), [PAVANELLI](#), [RUSSO](#), [DONNO](#) - *Al Ministro dell'interno.* -

Premesso che:

la disciplina della carta d'identità, recata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931), è stata novellata dal decreto-legge n. 78 del 2015, che ha introdotto la nuova carta d'identità elettronica, prevedendo la centralizzazione del circuito di emissione del documento. A tale disposizione è stata data attuazione tramite il decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, che ha dettato le norme regolatorie del processo di produzione del documento, prevedendo una fase di ricezione e registrazione presso i Comuni delle richieste di carta d'identità elettronica avanzate dai cittadini e un'altra, successiva, di inoltro dei dati anagrafici registrati in sede locale e certificati dal Ministero stesso al sito centrale del Poligrafico e Zecca dello Stato per la produzione e la consegna del documento;

con decreto del Ministro dell'interno 31 gennaio 2019 sono state introdotte talune modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2015 e ai relativi allegati, per adeguarlo alla normativa dello stato civile. Più nel dettaglio, nel prospetto della carta di identità elettronica valida per l'espatrio, rilasciata ad un minore di età inferiore a 14 anni, e nel relativo modulo di richiesta, la parola "genitori" è stata sostituita dalle parole "padre" e "madre";

la modifica ha recato nocumento a numerose famiglie omogenitoriali, che ritrovavano all'interno della carta d'identità dei propri figli riconosciuti con sentenza definitiva la dicitura "padre" e "madre" con la conseguenza che ad uno dei due genitori dello stesso sesso veniva attribuito un genere errato;

al netto dei risvolti etici, la fattispecie è in grado di rappresentare un falso in atto pubblico, dal momento che nel documento di identità del minore risulta presente un'errata indicazione di uno *status*. A questo si aggiungono anche diverse problematiche di natura pratica, come, in via meramente esemplificativa, nel caso dei controlli sulle carte d'identità in aeroporto;

considerato che:

come appreso dal Ministro in indirizzo in sede di risposta all'atto di sindacato ispettivo 3-02004 nella seduta del 13 gennaio 2021 della Camera dei deputati, a seguito del decreto ministeriale 31 gennaio 2019, il Garante per la protezione dei dati personali aveva eccepito che l'applicazione delle nuove disposizioni avrebbe comportato notevoli criticità in termini di protezione dei dati e di tutela dei

minori nei casi nei quali i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale non siano riconducibili alla figura materna o paterna, come espressamente introdotto dalla novella, e aveva pertanto rappresentato la necessità di adeguare le disposizioni al quadro normativo introdotto dal regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali;

successivamente, il Garante aveva ribadito, con propria nota del 12 settembre 2020, tali considerazioni e, di conseguenza, il 15 ottobre 2020 veniva proposta un'ulteriore modifica del decreto ministeriale 23 dicembre 2015, finalizzata a ripristinare, nella disciplina di emissione della carta di identità elettronica, la parola "genitori", in sostituzione di "padre" e "madre", con l'intento di garantire conformità al quadro normativo introdotto dal citato regolamento europeo e per superare le problematiche applicative segnalate dal Garante;

risulta tuttavia agli interroganti che il nuovo schema di decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 2015, dopo avere ottenuto il concerto dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione sia tuttora in attesa del parere del Garante per la protezione dei dati personali, a seguito del quale sarà sottoposto all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali,

si chiede di sapere quale sia lo stato dell'*iter* attuativo del nuovo schema di decreto ministeriale che reintrodurrebbe la parola "genitori", in sostituzione di "padre" e "madre", con l'intento di garantire conformità al quadro normativo introdotto dal predetto regolamento europeo, superando le problematiche applicative segnalate dal Garante.

(4-06325)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [ORTIS](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'INPGI è l'istituto nazionale per la previdenza dei giornalisti italiani ed è stato privatizzato con il decreto legislativo n. 509 del 1994. Tra tutte le casse professionali è l'unico sostitutivo dell'AGO (assicurazione generale obbligatoria). Dal 1951, con l'entrata in vigore della "legge Rubinacci" (legge n. 1564 del 1951), l'INPGI ha infatti garantito le prestazioni assistenziali (dal 1981 gli ammortizzatori sociali) e previdenziali dei giornalisti, pur essendo indipendente dall'INPS. E, anche dopo la privatizzazione del 1995, la sua gestione principale ha svolto tutte le funzioni proprie dell'INPS per i giornalisti dipendenti;

da molto tempo l'INPGI si trova in lenta, graduale ed inesorabile agonia, anche a causa dello svuotamento dalle redazioni di giornalisti di quotidiani, periodici e agenzie di stampa, per effetto di prepensionamenti, susseguitisi a catena soprattutto dal 2009 in poi, con conseguente drastica riduzione dei lavoratori subordinati, assunti a tempo indeterminato, che da tempo sono stati sostituiti da giornalisti lavoratori autonomi con versamento di contributi nelle casse dell'INPGI 2. Ente che registra, invece, un *boom* di iscritti e con casse piene;

per tamponare le perdite, a partire dal 2013, l'INPGI ha progressivamente trasferito la proprietà dei suoi immobili al fondo immobiliare "Giovanni Amendola", di cui l'INPGI è l'unico azionista. E dal 2017 vi è in atto un processo di dismissione del patrimonio immobiliare. Il prezzo di vendita degli appartamenti, come previsto dal regolamento del fondo, è fissato dalla Sgr Investire, che gestisce il fondo immobiliare. Possono manifestare il proprio interesse all'acquisto di unità immobiliari i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti alla gestione principale dell'INPGI, in attività di servizio o titolari di pensione diretta INPGI, nonché i loro superstiti titolari di pensione di reversibilità INPGI; i giornalisti praticanti iscritti alla gestione principale dell'INPGI; i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti che svolgono attività di lavoro autonomo, iscritti alla gestione previdenziale separata dell'INPGI; i dipendenti dell'INPGI. Peraltro, "l'appartenenza alle categorie sopra indicate costituisce titolo di precedenza di una categoria rispetto ad un'altra, secondo l'ordine sopra indicato";

considerato che, per quanto consta agli interroganti:

il sottosegretario di area leghista per l'economia e le finanze avvocato Federico Freni è diventato nel 2013 titolare di un contratto di affitto di un immobile di proprietà dell'INPGI situato in una palazzina con 22 appartamenti, costruita nel 1953 in una strada privata del lussuoso quartiere romano dei Parioli, a pochi metri da piazza delle Muse. Nel 2018 Freni avrebbe acquistato l'appartamento a poco più di

700.000 euro, una cifra decisamente ridotta rispetto al prezzo di mercato, in quanto ha usufruito dello sconto del 25 per cento applicato alle categorie citate per l'acquisto di immobili INPGI;  
nel 2014 l'avvocato Freni ha cominciato a collaborare con l'Istituto di previdenza dei giornalisti, diventando consulente dell'ente, che è suo padrone di casa. Nel 2017 Freni riceve dall'ente l'incarico di rappresentarlo in giudizio di fronte ai ricorsi di giornalisti pensionati contro il contributo triennale di solidarietà sulle pensioni. Nel 2018 il TAR del Lazio respinge il ricorso dei giornalisti. La causa prosegue in appello al Consiglio di Stato, che nel 2019 conferma la sentenza del TAR e rigetta i ricorsi. L'avvocato inquilino Freni incassa per questa causa una parcella di 80.000 euro dal cliente padrone di casa. L'avvocato Freni, divenuto nel 2018 proprietario dell'appartamento ex INPGI, ha continuato ad essere avvocato consulente dell'istituto di previdenza;

nella trasmissione di La7 "Piazza pulita" andata in onda l'11 novembre 2021, in un servizio dedicato al sottosegretario Freni, si sostiene che prima della vendita dell'appartamento all'avvocato Freni, l'INPGI ha provveduto a fare il cappotto termico al palazzo, spendendo una cifra superiore ai 2 milioni di euro. Non solo: è stato mostrato il contratto di acquisto e all'articolo 12 sotto la voce "Spese" vi era un provvedimento insolito e inspiegabile per un atto di compravendita: "Le spese del presente atto sono a carico della parte venditrice". Dunque le spese, che per un appartamento con quelle stesse identiche caratteristiche si aggirano intorno ai 10.000 euro tra imposte e spese notarili, sono a carico dell'INPGI e non di chi acquista la casa. Si tratta di un precedente che potrebbe arrecare non pochi danni al fondo Giovanni Amendola se da questo momento in poi tutti gli acquirenti del patrimonio immobiliare INPGI chiedessero lo stesso insolito trattamento, o se gli acquirenti passati avanzassero la richiesta di restituzione delle spese affrontate per l'atto di compravendita, si chiede di sapere:

se sia ravvisabile un conflitto di interessi anche nella vicenda dell'investimento INPGI, di cui Freni è consulente legale, nella società 4AIM, visto che l'istituto previdenziale, a giudizio degli interroganti malconco, ha investito ben 4 milioni di euro nella società;

se si intenda fare chiarezza riguardo alla compravendita dell'appartamento di pregio al sottosegretario Freni da parte del fondo Giovanni Amendola e, in particolare, come sia stato possibile per l'INPGI accollarsi anche le spese per le imposte e per l'atto notarile, che rappresenta un pericoloso precedente per le precarie casse dell'ente, considerando le perdite di oltre 240 milioni di euro all'anno conseguite dall'Istituto, che da luglio 2022 dovrebbe passare all'INPS.

(4-06326)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità):*

3-02954 del senatore Stefano ed altri, sul possesso ed esibizione del *green pass* per i lavoratori e datori di lavoro;

*13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):*

3-02953 della senatrice Moronese ed altri, sulla realizzazione di un impianto di compostaggio con recupero di biometano nel comune di Caserta.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-06290 del senatore Barbaro.



